


GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 9. Sentenza 14 - 25 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 1, comma 88, concernente il regime dei beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119; statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 12, e 8.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Eccezione di inammissibilità per omessa chiara indicazione delle disposizioni impugnate nonché del parametro evocato - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Ritenuta violazione dell'art. 114 Cost. - Omessa argomentazione della censura - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, art. 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Omessa motivazione della censura - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza di un fondamento costituzionale dell'obbligo di prevedere procedure legislative ispirate al suddetto principio - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Previsione dell'oblazione in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria dei Comuni e, conseguentemente, di quella regionale - Incidenza della disposizione impugnata esclusivamente su un'entrata derivante da «oblazione» e, quindi, di spettanza statale - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, art. 119.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Assenza di esigenze che giustificano una sanatoria edilizia straordinaria - Violazione delle competenze regionali in materia di «governo del territorio» e (per la Regione Friuli-Venezia Giulia) in materia «urbanistica» - Lesione dell'autonomia amministrativa spettante in materia a Comuni e Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei profili ulteriori.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 12, e 8.

Pag. 11

N. 10. Sentenza 14 - 25 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Limitazione del traffico veicolare finalizzata alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di determinare le misure e le modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» nonché di quella concorrente statale in materia di «tutela della salute» - Censure dedotte in modo congiunto, anziché in rapporto di subordinazione - Conseguente contraddittorietà della prospettazione - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera h), e comma terzo.

Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni amministrative - Individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso amministrativo - Ricorso del Governo - Denunciata unilaterale attribuzione di obblighi anche a carico di organo di polizia dipendente dallo Stato che abbia accertato l'infrazione - Possibilità di interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, art. 27, comma 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera g).....

Pag. 21

N. 11. Sentenza 14 - 25 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 280 del 2005 - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa motivazione in ordine ai parametri asseritamente violati - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.L. 17 giugno 2005, n. 106 art. 1, comma 5-*bis*, lettera c), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
- Costituzione, artt. 24 e 97.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 280 del 2005 - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al termine quadriennale previsto per la notifica dell'avviso di accertamento e per la notifica della cartella di pagamento con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 - Non irragionevole modulazione, in via transitoria, del termine per la notificazione delle cartelle introdotto dalla disposizione censurata - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 17 giugno 2005, n. 106 art. 1, comma 5-*bis*, lettera c), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
- Costituzione, art. 3.....

» 28

N. 12. Ordinanza 14 - 25 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a 3003 - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per arbitraria quintuplicazione dell'originario importo operata dalla legge n. 449 del 1997 - Motivazione ipotetica ed eventuale sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 94, comma 3, modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 3.....

» 33

N. 13. Ordinanza 14 - 25 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili - Pagamento dell'imposta dovuta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo successivo conguaglio - Lamentata reviviscenza del principio del *solve et repete* e lesione del diritto di difesa - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di eguaglianza per disparità di trattamento tra cittadini in relazione al reddito, lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi contenuti nella legge delega n. 825 del 1971 - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37.

- Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 76. Pag. 36

N. 14. Ordinanza 14 - 25 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di convalida di sfratto per morosità intimato dal proprietario di immobile sito nel territorio di Seborga e concesso in locazione al Governo del Principato di Seborga - Sussistenza della giurisdizione italiana - Omessa previsione della giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunità e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di diritto internazionale consuetudinario e pattizio - Radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 1, 5 e 6; legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3 e 5.

- Costituzione, artt. 10 e 11. » 40

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 dicembre 2007 (della Regione Molise).

Porti e aeroporti - Porti turistici - Concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli alla Ditta Marinucci Yachting Club per la realizzazione del porto turistico nell'ambito del porto di Termoli - Richiesta della Regione Molise di riconoscimento della propria competenza in materia - Nota Ministero trasporti n. 9194 del 17 settembre 2007 confermativa della competenza statale in materia di porti turistici inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Molise - Denunciata lesione delle attribuzioni amministrative della Regione nella materia concorrente dei porti e aeroporti civili e nella materia residuale del turismo, violazione del principio di leale collaborazione, lesione dei principi in materia di atti amministrativi, eccesso di potere dell'atto impugnato per mancanza di motivazione, incompetenza e illogicità manifesta - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare provvedimenti relativi alla concessione, costruzione e gestione del Porto Turistico di Termoli e conseguente annullamento dell'atto statale n. 9194 del 17 settembre 2007 ed ogni atto inerente, consequenziale e presupposto.

- Nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div. 6^a, prot. n. M_TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 — (07.05.04) — del 17 settembre 2007.

- Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105; legge 16 marzo 2001, n. 88, art. 9; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. » 43

- N. 9. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 14 settembre 2007 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 - A/A.S./2007 del 28 settembre 2007 recante sospensione immediata per 5 giorni della licenza di esercizio relativa alla sala da ballo - night club «Riva», per motivi di ordine pubblico e sicurezza - Asserita spettanza alla Provincia in materia di esercizi pubblici delle attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata illegittima invasione delle competenze legislative ed amministrative della Provincia in materia di «esercizi pubblici» - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, del potere di adottare il decreto n. 11 - A/A.S./2007 del 28/9/2007 e conseguente annullamento dello stesso.

- Decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 11 - A/A.S./2007 del 28 settembre 2007.
- Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, art. 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 3, comma 3; legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1988, n. 58, art. 59.

Pag. 49

- N. 847. Ordinanza del Tribunale di Varese dell'11 ottobre 2007.

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

» 52

- N. 848. Ordinanza del Giudice di pace di Taranto del 14 luglio 2006.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Azione di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione stradale - Omessa previsione della competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato da fatto illecito - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice di procedura civile, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

» 54

- N. 849. Ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 28 marzo 2007.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsto svolgimento del giudizio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise - Violazione del principio di sovranità popolare, del diritto di difesa, del principio del giudice naturale precostituito per legge - Contrasto con i principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Codice di procedura penale, art. 438.
- Costituzione, artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111.

» 55

- N. **850.** Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 10 luglio 2007.
Esecuzione penale - Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione - Competenza a decidere - Ipotesi di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere rimanga attribuita al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 656, comma 6.
 - Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, comma secondo. Pag. 61
- N. **851.** Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 16 ottobre 2007.
Esecuzione penale - Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione - Competenza a decidere - Ipotesi di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere rimanga attribuita al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.
 - Codice di procedura penale, art. 656, comma 6.
 - Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, comma secondo. » 64
- N. **852.** Ordinanza del Tribunale di Pescara del 19 giugno 2007.
Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervento depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Ingiustificata disparità di trattamento.
 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
 - Costituzione, art. 3. » 67
- N. **853.** Ordinanza del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Monreale del 12 settembre 2007.
Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concessione da parte del giudice dell'esecuzione in relazione a una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata a causa dell'esistenza di una precedente condanna poi revocata per violazione del divieto del *bis in idem* - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a ipotesi analoghe.
 - Codice di procedura penale, art. 669.
 - Costituzione, art. 3. » 68
- N. **854.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 18 ottobre 2007.
Sanità pubblica - Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali, operanti in regime di accreditamento col S.S.N. - Obbligo di versamento ad un Fondo speciale gestito dall'ENPAM, a favore degli specialisti esterni, di un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo - Ingiustificato deterioro trattamento delle strutture sanitarie private rispetto a quelle pub-

bliche - Violazione del principio solidaristico per l'assoggettamento a contribuzione di soggetti terzi senza possibilità di rivalsa sul S.N.N. e su un introito destinato a remunerare non solo il professionista ma una complessa attività imprenditoriale - Incidenza sul principio di libertà dell'iniziativa economica privata - Violazione del principio di capacità contributiva.

- Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38, 41 e 53. Pag. 72

N. **855.** Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 28 marzo 2007.

Processo penale - Incidente probatorio - Possibilità di presentare la richiesta dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto delle parti alla prova - Richiamo alla sentenza n. 77/1994 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura penale, artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3 e 24. » 78

N. **856.** Ordinanza della Commissione tributaria regionale per il Lazio del 23 agosto 2006.

Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria - Prevista competenza del Presidente del Consiglio dei ministri - Omessa determinazione legislativa di principi e di criteri direttivi idonei a delimitare la discrezionalità dell'amministrazione finanziaria e a garantire le ragioni dei contribuenti - Denunciata violazione del principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

- Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 37.
- Costituzione, art. 23. » 79

N. **857.** Ordinanza del Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Augusta del 13 marzo 2007.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Codice di procedura penale, art. 503, comma 5.
 - Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma quarto.
- Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.**
- Codice di procedura penale, art. 503, comma 6.
 - Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma quarto. » 84

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 9

Sentenza 14 - 25 gennaio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 1, comma 88, concernente il regime dei beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119; statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 12, e 8.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Eccezione di inammissibilità per omessa chiara indicazione delle disposizioni impugnate nonché del parametro evocato - Reiezione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Ritenuta violazione dell'art. 114 Cost. - Omessa argomentazione della censura - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, art. 114.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Omessa motivazione della censura - Inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Campania - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza di un fondamento costituzionale dell'obbligo di prevedere procedure legislative ispirate al suddetto principio - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Previsione dell'oblazione in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria dei Comuni e, conseguentemente, di quella regionale - Incidenza della disposizione impugnata esclusivamente su un'entrata derivante da «oblazione» e, quindi, di spettanza statale - Inammissibilità delle questioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, art. 119.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Beni immobili di Ferrovie dello Stato S.p.a. e delle società dalla stessa controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 - Speciale procedura per l'ottenimento di documentazione attestante la regolarità urbanistico-edilizia di detti beni anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Assenza di esigenze che giustificano una sanatoria edilizia straordinaria - Violazione delle competenze regionali in materia di «governo del territorio» e (per la Regione Friuli-Venezia Giulia) in materia «urbanistica» - Lesione dell'autonomia amministrativa spettante in materia a Comuni e Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dei profili ulteriori.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88, aggiuntivo del comma 6-ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 12, e 8.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Campania (reg. ric. n. 36 del 2006) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005, suppl. ord. n. 211. In questa sede viene in rilievo la questione relativa al comma 88 dell'art. 1, che aggiunge il comma 6-ter all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), e che, secondo la ricorrente, confliggerebbe con gli articoli «114, 117, 118 Cost.», ledendo «la sfera di competenza delle Regioni» e violando i principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

La disposizione impugnata stabilisce che «I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato S.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato S.p.a. e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».

Secondo la ricorrente, la disposizione censurata avrebbe introdotto «una nuova forma di condono edilizio», anzitutto tramite «la presunzione *de iure* di regolarità urbanistico-edilizia» degli immobili dalla stessa previsti. In particolare, tale disposizione assegna alla dichiarazione sostitutiva gli stessi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che, entro sessanta giorni dal suo deposito, il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato: si sarebbe così introdotto

un'ipotesi di silenzio-assenso per situazioni che espressamente potrebbero derogare agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali.

L'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005 inoltre, individua nel dettaglio, senza alcun rinvio alla disciplina regionale, la documentazione necessaria per l'ottenimento della sanatoria, con ampio ricorso all'autocertificazione, ed esclude, nelle ipotesi di collaudo, la necessità di una certificazione redatta da tecnico abilitato.

La stessa disposizione, poi, limita l'oblazione ad una somma pari al 10 per cento dell'importo dovuto in virtù dell'ultimo condono edilizio. Somma, questa, triplicata in caso di sanatoria a favore degli acquirenti dei predetti immobili.

La censurata disposizione, «in quanto surrettizia ipotesi di condono edilizio», violerebbe, pertanto, la competenza legislativa regionale in materia di «governo del territorio», «anche alla luce della sentenza n. 196 del 2004» della Corte costituzionale.

In particolare con tale sentenza, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile il condono edilizio solo sulla base della sua straordinarietà: condizione, questa, non sussistente nel caso di specie. Infine, i contenuti della disposizione impugnata non sarebbero in linea con quanto affermato nella richiamata pronuncia, secondo la quale spetta al legislatore regionale determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissione a sanatoria degli abusi edilizi.

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza della promossa questione di legittimità costituzionale (avente per oggetto l'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005).

Per la difesa erariale, la censurata disposizione intende semplificare la documentazione occorrente per le operazioni di dismissione di edifici costruiti per solito da più decenni, «e non certo — come insinuato nel motivo di ricorso — consentire nuove edificazioni». A sostegno di tale asserzione l'Avvocatura generale ricorda come più volte squadre di tecnici abbiano provveduto a redigere rilievi degli immobili in oggetto, sovente oggetto di occupazioni abusive, per i quali non era stato possibile reperire adeguata documentazione. Ed in effetti, il comma 88 censurato farebbe riferimento alla documentazione «mancante».

Né potrebbe «ravvisarsi ulteriore condono edilizio», poiché la potestà dell'autorità urbanistica e l'osservanza delle norme e degli strumenti urbanistici sarebbero garantite dall'inciso «a meno che [...] il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia» e dal successivo periodo. Semmai, una condizione di favore sarebbe costituita dalla previsione di un termine perentorio di 60 giorni, «mirante a superare inerzie ed a prevenire manovre».

2. — Anche la Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 39 del 2006), ha promosso questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di una pluralità di disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 Cost. e dei principi costituzionali di leale collaborazione, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità. In questa sede viene in rilievo la censura relativa al comma 88 dell'art. 1 di questa legge.

La censurata disposizione, introducendo una «presunzione legale di regolarità urbanistico-edilizia» degli immobili in questione «che prescinde dalla situazione reale» ad avviso della ricorrente, configurerebbe «una singolare forma di sanatoria urbanistica». La stessa disposizione definisce una procedura per consentire, entro tre anni, la formazione di una documentazione attestante la stessa regolarità, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

La ricorrente sottolinea, poi, l'assimilazione, sul piano dell'efficacia, della prevista dichiarazione sostitutiva e della concessione in sanatoria, anche a favore di eventuali acquirenti, salvo che il comune non riscontri una situazione di abuso non sanabile.

L'autonomia legislativa regionale sarebbe violata sotto diversi profili.

La disposizione sospettata d'incostituzionalità introdurrebbe un altro caso di condono edilizio, «che risulta, però, ancora più difforme dalla Costituzione rispetto alla disciplina generale introdotta nel 1985, nel 1994 e nel 2003». Infatti: *a*) il condono sarebbe circoscritto ad una specifica società, alle società ad essa collegate ed ai loro aventi causa; *b*) non essendo previsti limiti temporali, il condono potrebbe essere esteso anche agli immobili edificati nel triennio successivo all'entrata in vigore della legge; *c*) l'oblazione risulterebbe ridotta al 10 per cento rispetto a quella prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003, ed inoltre si applicherebbe l'importo previsto per le «ristrutturazioni edilizie, anche se l'abuso è più grave»; *d*) il silenzio-assenso è soggetto ad un termine molto più ristretto rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003; *e*) non sarebbero fissati limiti quanto alle volumetrie sanabili; *f*) non sarebbero previsti ambiti di intervento del legislatore regionale, diversamente da quelli, seppur in misura ridotta, contemplati dal decreto-legge n. 269 del 2003.

Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 49 del 2006, n. 71 del 2005 e n. 196 del 2004), l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in materia apparirebbe violata nella misura in

cui il comma 88 denunciato «disciplina dettagliatamente i (quasi inesistenti) limiti e la procedura di condono, senza consentire alle Regioni di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili».

Né la stessa sanatoria straordinaria troverebbe comunque giustificazione: mentre i condoni «generali» miravano principalmente alla estinzione dei reati, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi e acquisizione di nuove risorse finanziarie, la previsione qui in discussione avrebbe «solamente lo scopo di facilitare la privatizzazione degli immobili pubblici».

Oltre alla lamentata lesione delle attribuzioni, legislative e amministrative, delle Regioni, la stessa disposizione violerebbe irragionevolmente il principio di eguaglianza, in quanto configurerebbe un «privilegio» per un gruppo specifico di società e per i loro aventi causa.

Infine, la denunciata riduzione della misura della prevista oblazione (misura corrispondente, peraltro, a quella delle ristrutturazioni edilizie, anche se l'abuso è più grave), violerebbe l'autonomia finanziaria dei comuni e si tradurrebbe «in una lesione dell'autonomia finanziaria regionale», come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito anche nel presente giudizio sostenendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005.

La difesa erariale sviluppa, in tale atto di costituzione, le medesime argomentazioni, di cui al punto 1.1.

3. — Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 41 del 2006), impugna, unitamente ad una pluralità di disposizioni, l'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005.

In relazione a questa disposizione, la ricorrente assume la lesione della potestà legislativa primaria e dell'autonomia amministrativa in materia di urbanistica, previste dall'art. 4, numero 12, e dall'art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La stessa parte ritiene «che tale potestà è, dopo il 2001, soggetta solo ai limiti di cui all'art. 117, primo comma, per effetto dell'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001».

Per il resto, la Regione deduce le medesime censure e sviluppa il medesimo iter argomentativo del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna.

3.1 — Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'infondatezza del ricorso con argomentazioni analoghe a quelle svolte negli altri due giudizi aventi il medesimo oggetto.

4. — In prossimità dell'udienza del 17 aprile 2007 la Regione Campania ha depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie censure.

In particolare, la ricorrente sostiene che la «conformità alla legge vigente», nella quale si sostanzia la prevista presunzione legale prevista dalla disposizione impugnata, consentirebbe «la implicita sanabilità anche «in deroga agli strumenti urbanistici»» ed a prescindere dalla gravità dell'abuso. Particolarmente criticabile sarebbe la mancata previsione di un limite alla volumetria sanabile e la mancata predeterminazione dell'ambito temporale di operatività del condono. Di conseguenza tale ambito potrebbe riguardare anche le future costruzioni, realizzando una sorta di «sanatoria anticipata».

Anche alla luce delle statuizioni rese dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2004, la censurata disposizione sarebbe incostituzionale, in quanto non riconoscerebbe alcun ruolo alla Regione, titolare di potestà legislativa in materia, ridurrebbe radicalmente i poteri del comune, non prevedrebbe alcun tipo di coordinamento idoneo ad evidenziare le esigenze territoriali.

5. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, relativamente al giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 41 del 2006), una memoria nella quale ricostruisce l'evoluzione della speciale disciplina relativa alla costruzione delle opere delle Ferrovie dello Stato, disciplina prevista dagli artt. 29 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dall'art. 9 della legge 14 agosto 1974, n. 377 (Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e della aviazione civile), dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dall'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»).

Tali disposizioni evidenzierebbero il peculiare regime giuridico cui era assoggettata la realizzazione di questi immobili e spiegherebbe che il comma 88 sarebbe finalizzato a rendere possibile la circolazione giuridica di immobili privi della relativa documentazione urbanistico-edilizia. A tale scopo, infatti, sarebbe risultata insufficiente la previsione contenuta nel comma 6-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 che esonera le Ferrovie dello Stato dall'obbligo di presentare la documentazione attestante la proprietà e la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei beni che essa intende alienare, poiché i terzi acquirenti, in assenza di tale documentazione, non potrebbero a loro volta ritrasferire gli immobili acquistati.

Pertanto, la disposizione impugnata non avrebbe inteso sanare abusi edilizi, ma soltanto costituire la documentazione necessaria a consentire o facilitare la circolazione giuridica di immobili «normalmente già regolari». Ulteriore finalità sarebbe la prevenzione di futuri abusi, consentendosi ai comuni di identificare gli immobili in questione e di verificare se dopo la vendita essi subiscano ampliamenti o trasformazioni.

Infondata sarebbe, dunque, la prospettazione secondo la quale il censurato comma 88 introdurrebbe una nuova ipotesi di condono edilizio, e del pari, la opinione secondo la quale non esisterebbero limiti temporali al condono: infatti tale comma 88 si riferirebbe unicamente agli immobili già esistenti e non potrebbe essere interpretato nel senso di consentire interventi edilizi in deroga alle leggi statali e regionali vigenti.

Pertanto, erroneamente la Regione Friuli-Venezia Giulia lamenterebbe la lesione della propria competenza primaria in materia urbanistica. Peraltro, osserva l'Avvocatura generale, l'art. 26 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici) qualificerebbe la costruzione e manutenzione degli immobili ferroviari come di interesse statale e tale materia sarebbe dunque sottratta alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione.

La difesa erariale contesta, poi, l'affermazione, contenuta nel ricorso secondo la quale la potestà primaria regionale, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, sarebbe soggetta solo ai limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., poiché ove si invocino le norme costituzionali introdotte nel 2001, verrebbe in gioco tutto il sistema di riparto delle competenze di cui al nuovo titolo V della Costituzione e, dunque, i limiti alla potestà legislativa regionale andrebbero rinvenuti anche nell'art. 117, secondo e terzo comma, Cost.

La competenza dello Stato ad emanare la disposizione impugnata andrebbe ravvisata nel «congiunto disposto» dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost. «ordinamento civile», dal momento che il comma 88 denunciato riguarderebbe l'acquisizione della documentazione richiesta per la stipulazione dei contratti di compravendita degli immobili; dell'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., poiché la documentazione concernerebbe interventi edilizi realizzati anteriormente alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società commerciale e, per tale ragione, non corredati dalla documentazione urbanistico-edilizia; e dell'art. 117, secondo comma, lettera *r*), Cost. in quanto il comma 88 censurato disciplinerebbe «la raccolta e la documentazione di dati fattuali».

6. — L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria anche relativamente al giudizio promosso dalla Regione Campania (reg. ric. n. 36 del 2006). Oltre a richiamare le argomentazioni svolte nel giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la difesa dello Stato sostiene che questo ricorso sarebbe inammissibile in quanto ometterebbe di indicare in modo chiaro «le specifiche disposizioni oggetto del ricorso ed il parametro costituzionale invocato».

Nel merito, l'Avvocatura esclude che la disposizione censurata consenta la realizzazione di nuovi interventi edilizi in deroga, dal momento che l'espressione «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» si riferirebbe soltanto «all'ottenimento della documentazione».

7. — La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Emilia-Romagna hanno depositato memorie, di identico contenuto, nelle quali, replicando alle difese svolte dall'Avvocatura generale, sostengono che la disciplina introdotta dal comma 88 censurato non potrebbe essere ricondotta all'istituto dell'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale presuppone la conformità degli immobili alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dei medesimi, sia al momento della presentazione della domanda. Diversamente, il significato della disposizione impugnata sarebbe proprio quello di consentire comunque di ottenere la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, anche nel caso di interventi realizzati in deroga agli strumenti urbanistici.

La riconducibilità della disciplina censurata ad un'ipotesi di condono edilizio straordinario sarebbe confermata dalla previsione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dalla espressa previsione che «la dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria».

La Regione Friuli-Venezia Giulia, in una memoria successiva, osserva come la tesi dell'Avvocatura erariale, relativa alla riconducibilità della disciplina in esame alla competenza esclusiva statale in materia di lavori pubblici concernenti la costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 1116 del 1965, sarebbe «fuorviante ed arbitraria»: il comma 88 denunciato non riguarderebbe, infatti, opere ferroviarie e non regolerebbe i lavori pubblici, ma disciplinerebbe la regolarizzazione urbanistica di taluni immobili.

Arbitraria sarebbe l'individuazione del fondamento della disciplina censurata nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.; infatti, la disposizione denunciata disciplinerebbe un procedimento di regolarizzazione urbanistico-edilizia e quindi non potrebbe che essere ricondotto alla materia urbanistica. Quanto al riferimento alla materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., la Regione rileva come la disposizione impugnata non inciderebbe sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'ente, «ma sullo *status* urbanistico dei suoi immobili». Del tutto inconfidente sarebbe, poi, il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera *r*), Cost.

8. — In prossimità dell'udienza pubblica del 20 novembre 2007, l'Avvocatura dello Stato ha depositato un'ulteriore memoria, con la quale ha ribadito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005. L'impugnata disposizione, lungi dal «condonare, ossia sanare» eventuali infrazioni edilizie, mirerebbe semplicemente a consentire la ricostruzione documentale della situazione urbanistica ed edilizia degli immobili in questione attraverso la previsione di una presunzione di costruzione in conformità alle leggi vigenti e la disciplina di una procedura amministrativa per il conseguimento della documentazione mancante. Il riferimento alla eventuale deroga agli strumenti urbanistici si spiegherebbe alla luce della possibilità, «da sempre prevista», di edificazioni in deroga consentite dalla legge.

Il resistente sottolinea, in particolare, che, analogamente a quanto previsto da risalenti discipline (*cf.* r.d.l. n. 2071 del 1925, Disposizioni eccezionali per la ricostruzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.; d.lgs.lgt. n. 272 del 1946, Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità; art. 2720 codice civile), la prevista operazione di ricostruzione documentale non sarebbe unilaterale, in quanto coinvolge l'amministrazione comunale. Il contributo parametrato a quelli dovuti per il condono — che per l'Avvocatura dello Stato «può aver ingenerato l'equivoco in cui è caduta la ricorrente» — sarebbe un contributo non dissimile da quelli versati al comune per la richiesta di un servizio.

La difesa erariale riafferma, dunque, l'ascrivibilità della disposizione oggetto di censura alle materie dell'«ordinamento civile», dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del «coordinamento informativo», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *r*), della Costituzione.

9. — La Regione Campania, in prossimità dell'udienza pubblica del 20 novembre 2007, ha depositato una ulteriore memoria, con la quale insiste nel chiedere che sia dichiarata l'incostituzionalità della disposizione impugnata.

La stessa normativa anteriore alla riforma costituzionale del 2001 riconosceva un ruolo decisivo agli enti locali in relazione a molteplici profili della materia: accertamento della conformità urbanistica delle opere statali (art. 29 della legge n. 1150 del 1942); parere obbligatorio sui progetti esecutivi di costruzioni edilizie da realizzare nell'ambito dei comprensori ferroviari (art. 9 della legge n. 377 del 1974); intesa con le Regioni interessate per la realizzazione delle opere in oggetto (art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977). L'accertamento della conformità di tali opere alle prescrizioni urbanistiche ed il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali sono state confermate dalla successiva legislazione (art. 10 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, recante «Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato»; art. 25 della legge n. 210 del 1985). Sicché, la censurata disposizione determinerebbe un «arretramento rispetto al ruolo riconosciuto alla Regione in materia».

Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la disposizione impugnata non si limiterebbe a colmare una carenza documentale, dal momento che la dichiarazione unilaterale avrebbe in realtà una efficacia sanante nei confronti degli immobili in questione. Pertanto — conclude la difesa regionale — la prevista presunzione assoluta di conformità, la possibilità di derogare ai vigenti strumenti urbanistici e l'assenza di limiti temporali, volumetrici e tipologici delle opere «presuntivamente conformi» darebbero vita ad un nuovo condono edilizio.

Considerato in diritto

1. — La Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale nei riguardi di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). Oggetto del presente giudizio sono le sole questioni di costituzionalità che riguardano il comma 88 dell'art. 1 impugnato dalle suddette ricorrenti per contrasto con gli artt. 114 (evocato dalla sola Regione Campania), 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato — tra le altre — l'art. 1, comma 88 della legge n. 266 del 2005, denunciando la violazione dell'art. 4, numero 12, e dell'art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Tutte le ricorrenti lamentano la violazione delle rispettive competenze in materia di governo del territorio o di urbanistica ad opera della disposizione impugnata, che prevedrebbe un eccezionale procedimento di sanatoria edilizia per i beni immobili «appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate» o a coloro che li abbiano acquistati da tali società. Ciò, tramite la presunzione che detti immobili siano stati «costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione» ed uno speciale procedimento, da avviare entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge, per ottenere la «documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti». In particolare, vengono indicati dalle ricorrenti, come sintomi evidenti della natura di sanatoria edilizia straordinaria, la previsione, contenuta nella disposizione impugnata, secondo cui la «dichiarazione sostitutiva della concessione» produce «i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia», e la previsione per la quale deve essere versata al comune una somma pari al 10 o al 30 per cento di quella che sarebbe stata dovuta per il condono edilizio previsto dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

La Regione Campania denuncia, altresì, la violazione del principio di leale cooperazione e del principio di ragionevolezza.

Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia lamentano, inoltre, il contrasto della disposizione impugnata con l'art. 3 Cost. per violazione al principio di uguaglianza, sostenendo che tale disposizione introdurrebbe un privilegio per un gruppo di società, consistente, appunto, nella previsione di un condono il quale si ripercuoterebbe sulle prerogative delle Regioni, in violazione dell'art. 119 Cost.

Le medesime ricorrenti sostengono, infine, che l'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, nel prevedere il pagamento di un'oblazione in misura ridotta rispetto a quella prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003, lederebbe l'autonomia finanziaria dei comuni e, conseguentemente, quella delle Regioni.

2. — In considerazione dell'identità della disposizione impugnata, nonché degli analoghi profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i ricorsi per la parte relativa al comma 88 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. — In via preliminare, va considerata l'eccezione della Avvocatura generale dello Stato secondo la quale il ricorso della Regione Campania sarebbe inammissibile, in quanto ometterebbe di indicare in modo chiaro «le specifiche disposizioni oggetto del ricorso ed il parametro costituzionale invocato».

In questi termini generali la eccezione deve essere respinta, dal momento che — al contrario di quanto sostenuto dall'Avvocatura erariale — il ricorso regionale, da una parte, si riferisce con chiarezza alle varie fasi della procedura prevista nel comma 88, considerata dalla ricorrente «surrettizia ipotesi di condono edilizio», e, dall'altra, elenca come parametri asseritamente violati gli articoli «114, 117, 118 Cost.», nonché i principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

Piuttosto, deve essere dichiarata inammissibile la censura fondata sull'art. 114 Cost., perché la relativa censura non è suffragata da alcun contributo argomentativo (analogamente si veda già la sentenza n. 196 del 2004).

Quanto alla censura con cui viene dedotta la violazione del principio di ragionevolezza, benché la costante giurisprudenza di questa Corte ritenga ammissibile tale doglianza allorché con essa le Regioni deducano la (almeno) potenziale lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, nel caso di specie, essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non sorretta da alcuna motivazione.

Per le medesime ragioni, anche la questione concernente la denunciata lesione del principio di leale collaborazione deve essere dichiarata inammissibile: ciò tanto più in quanto proprio nella sentenza n. 196 del 2004 si è affermato che

«non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il sommario riferimento all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001)» (analogamente, da ultimo, si veda la sentenza n. 401 del 2007).

4. — Inammissibile è, inoltre, la censura con cui le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia deducono la violazione dell'art. 119 Cost., sostenendo che la lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni si tradurrebbe in una lesione dell'autonomia finanziaria regionale: pur non negandosi che ciò possa avvenire, come questa Corte ha riconosciuto (sentenze n. 417 del 2005, n. 196 del 2004 e n. 533 del 2002), nel caso di specie le ricorrenti argomentano la dedotta compressione della finanza locale in ragione della riduzione della misura della somma che deve essere corrisposta per il conseguimento della «dichiarazione sostitutiva della concessione», rispetto all'importo previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003. Tuttavia, le ricorrenti lamentano la lesione della propria autonomia finanziaria con riguardo ad un'entrata che esse stesse qualificano come «oblazione» e che dunque, per sua natura, è di spettanza dello Stato.

5. — Venendo al merito della questione, in via preliminare occorre considerare il fondamento dell'intervento legislativo statale in oggetto.

L'Avvocatura dello Stato ha sostenuto più volte che il censurato comma 88 avrebbe inteso solo «semplificare la documentazione occorrente per le operazioni di dismissione» degli immobili «appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate», dal momento che, per molteplici motivi, non si riusciva a ricostruire la documentazione relativa alla situazione di tipo urbanistico-edilizio di molti di questi beni. Non ci si troverebbe, quindi, dinanzi ad una ipotesi di condono edilizio ma, semmai, solo ad una speciale procedura per ottenere, entro brevi termini perentori, dai comuni interessati la documentazione urbanistico-edilizia necessaria per la commercializzazione di questi beni anche da parte dei loro acquirenti.

La disciplina in esame sarebbe dunque riconducibile a materie di esclusiva competenza statale, e precisamente: alla materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal momento che il comma 88 riguarderebbe l'acquisizione della documentazione richiesta per la stipulazione dei contratti di compravendita degli immobili; alla materia dell'ordinamento degli enti pubblici nazionali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., poiché la disciplina, concernendo interventi edilizi realizzati anteriormente alla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società commerciale, riguarderebbe un ente pubblico; al coordinamento dei dati relativi all'amministrazione statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., in quanto il comma 88 concernerebbe «la raccolta e la documentazione di dati fattuali».

La ricostruzione proposta dall'Avvocatura non può essere condivisa.

La necessità di speciali disposizioni per facilitare la vendita dei beni immobili delle Ferrovie dello Stato, pur in mancanza della documentazione attestante la relativa conformità urbanistico-edilizia, è già stata soddisfatta con il comma 6-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410, il quale prevede che detti immobili possano essere alienati «con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale».

Più in generale, per la alienazione degli immobili degli enti pubblici trasformati in società per azioni l'art. 43, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), prevede che gli atti aventi ad oggetto i suddetti beni possano essere validamente compiuti «senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio».

Attraverso le disposizioni ora richiamate il legislatore ha affrontato e disciplinato il problema concernente la commercializzazione di immobili privi della necessaria documentazione urbanistico-edilizia, stabilendo eccezionalmente la non necessità di tale documentazione ovvero la possibilità della sua sostituzione.

Diverso è invece il contenuto della disposizione impugnata. Essa, anzitutto, pone una presunzione assoluta di «conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione» per tutti «i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate». La norma non si riferisce, quindi, alle sole fasi della costruzione del bene o della sua successiva trasformazione sulla base delle speciali normative che disciplinavano questi beni immobili, ma genericamente anche a tutte le successive innovazioni e trasformazioni che fossero comunque intervenute.

In secondo luogo, si prevede che Ferrovie dello Stato S.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate integralmente, nonché gli acquirenti dei relativi beni immobili, possono, entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore della disposizione impugnata, ottenere una documentazione «che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti». D'altra parte, questa derogabilità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente è confermata dalla previsione contenuta nella stessa disposizione impugnata, secondo la quale «la dichiarazione sostitutiva produce» effetti sostanziali, e cioè «i medesimi effetti di una concessione in sanatoria».

In terzo luogo, la disposizione impugnata stabilisce che «in nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia». Il riferimento agli «abusi non sanabili» richiama evidentemente la categoria delle opere abusive «non suscettibili di sanatoria» di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e (da ultimo) al comma 27 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, e cioè il limite assoluto posto alle ipotesi di condono edilizio straordinario. Tale riferimento attesta che il legislatore, da un lato, ha richiamato i medesimi limiti previsti per la sanatoria edilizia straordinaria, con ciò ritenendo analoga la natura dell'intervento in esame; dall'altro lato, ha ritenuto ammissibile la sanatoria sostanziale di tutti gli altri interventi abusivi.

In quarto luogo, la previsione della necessità del versamento di una somma pari al 10 o al 30 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale individua la tipologia delle opere abusive suscettibili della sanatoria edilizia straordinaria del 2003, nonché l'entità dell'oblazione da corrispondere a tal fine, conferma che l'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005 si riferisce ad un fenomeno del tutto analogo.

Si aggiunga, infine, che il meccanismo previsto dalla disposizione impugnata, è destinato ad operare, per espressa previsione, «indipendentemente dalle alienazioni di tali beni».

In conclusione, la disposizione impugnata si caratterizza per la netta prevalenza di elementi caratteristici di una procedura di sanatoria edilizia di tipo straordinario, mentre i profili documentativi, finalizzati alla commercializzazione dei beni in parola da parte degli acquirenti, si configurano come meramente conseguenti ed accessori.

D'altra parte, durante i lavori parlamentari relativi alla disposizione impugnata, appariva pacificamente condivisa l'opinione che si trattasse di una nuova ipotesi di condono straordinario.

6. — La giurisprudenza di questa Corte successiva alla modificazione del Titolo V della seconda parte della Costituzione e formatasi in relazione al recente condono edilizio previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003 (si vedano le sentenze n. 49 del 2006; n. 304, n. 71 e n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), è caratterizzata in primo luogo dalla affermazione secondo cui il legislatore statale può prevedere una sanatoria edilizia straordinaria solo in presenza di gravi situazioni di interesse generale; in secondo luogo, dalla riconduzione della competenza legislativa in tema di condono, salvi i soli profili di ordine penale che sono di esclusiva competenza statale, essenzialmente alla materia «governo del territorio», di cui all'art. 117, comma terzo, Cost. ovvero alla materia «urbanistica» per le Regioni a statuto speciale che hanno tale competenza.

La disposizione censurata nel presente giudizio non supera evidentemente quello «stretto esame di costituzionalità» che questa Corte ha ritenuto indispensabile per legittimare un condono edilizio straordinario: anzitutto, perché non sono ravvisabili esigenze che costituiscano un «ragionevole fondamento» alla reiterazione di un istituto «a carattere contingente e del tutto eccezionale» (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995), che determina la compressione di valori come «quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà» (sentenza n. 427 del 1995), tanto più che la disposizione impugnata segue — quasi senza soluzione di continuità — una sanatoria straordinaria di portata generale appena conclusa. In secondo luogo, la sua disciplina del tutto analitica contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di «governo del territorio» ed, a maggior ragione, con quella di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia Giulia, dotata in materia di potestà legislativa di tipo primario, e con il conseguente «doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specificativo — all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale — delle norme in tema di condono» (sentenza n. 196 del 2004 - punto 23 del diritto).

Infine, viene del tutto negata l'autonomia amministrativa in una materia del genere dei comuni e delle Regioni.

La censura di costituzionalità è pertanto fondata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e agli artt. 4, numero 12, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Resta assorbito l'esame degli altri profili di censura prospettati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) con i ricorsi indicati in epigrafe;

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 114 Cost., al principio di ragionevolezza e al principio di leale cooperazione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge n. 266 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0045

N. 10

Sentenza 14 - 25 gennaio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Limitazione del traffico veicolare finalizzata alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di determinare le misure e le modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» nonché di quella concorrente statale in materia di «tutela della salute» - Censure dedotte in modo congiunto, anziché in rapporto di subordinazione - Conseguente contraddittorietà della prospettazione - Inammissibilità della questione.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera h), e comma terzo.

Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni amministrative - Individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso amministrativo - Ricorso del Governo - Denunciata unilaterale attribuzione di obblighi anche a carico di organo di polizia dipendente dallo Stato che abbia accertato l'infrazione - Possibilità di interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, art. 27, comma 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera g).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Nicolò Zanon per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *h*), e terzo comma, della Costituzione — degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

1.1. — Il ricorrente, in via preliminare, illustra il contenuto delle impugnate disposizioni, evidenziando che, in particolare, l'art. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilità di disporre limitazioni alla circolazione di veicoli, finalizzate «alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera», e demanda alla Giunta regionale il compito di determinare le misure idonee a tal scopo e le loro modalità di attuazione (commi 1 e 2), ivi compresa l'individuazione (comma 3) degli assi stradali esclusi da tali limitazioni.

Del pari, l'art. 22 della medesima legge regionale stabilisce talune «misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli», e segnatamente di quelli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore), ed altre successive.

Infine, l'art. 27 della stessa legge detta la disciplina relativa alle sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni suddette (comma 11), individuando «l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)», nel «responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore», nonché stabilendo che i proventi della riscossione delle sanzioni irrogate spettino «all'ente accertatore» (comma 18).

1.2. — Assume il Presidente del Consiglio dei ministri che le disposizioni suddette sono «in contrasto con la normativa che disciplina la competenza dei vari soggetti pubblici in materia».

1.2.1. — Difatti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il Prefetto l'organo competente a «sospendere temporaneamente» — sia per «motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione», che «di tutela della salute» — «la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse», fuori dei centri abitati. All'interno di essi, invece, sono i Comuni — ai sensi del successivo art. 7, comma 1, lettera *b*), del medesimo codice della strada — a poter «limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio

artistico, ambientale e naturale», ciò «conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali».

Ne consegue, quindi, che alle Regioni — conclude sul punto il ricorrente — spetta, nella persona dei rispettivi Presidenti, «solo il potere di ordinanza per le strade regionali» (art. 6, comma 5, lettera *b*, del codice della strada), avendo l'art. 98 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) mantenuto allo Stato la «funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare».

Ciò premesso, per il ricorrente risulterebbe evidente il contrasto tra le norme impugnate e l'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, giacché esse verrebbero «ad incidere sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale», attribuzioni riservate in via esclusiva allo Stato, «trattandosi di materia ricompresa nell'«ordine pubblico e sicurezza»». Ed invero, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 428 del 2004, «l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera *h*) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale»».

1.2.2. — Le disposizioni censurate, inoltre, violerebbero — sempre ad avviso del ricorrente — anche il terzo comma dell'art. 117 Cost., giacché risultano chiaramente emanate a tutela della salute, come emerge dall'art. 1 della medesima legge reg. n. 24 del 2006 (che individua quale obiettivo della legge stessa il miglioramento della qualità dell'aria «ai fini della protezione della salute e dell'ambiente»), ponendosi, però, come principi fondamentali della materia. In tal modo, dunque, la Regione Lombardia — con riferimento ad un ambito materiale oggetto di potestà legislativa concorrente — avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza.

1.2.3. — Infine, l'art. 27 della legge regionale in esame contrasterebbe, secondo il ricorrente, anche con l'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost.

Infatti, in particolare il comma 18, nel dettare la disciplina relativa alle sanzioni conseguenti alla inosservanza delle prescrizioni previste dalla stessa legge regionale (o contenute nei provvedimenti amministrativi dalla medesima contemplati) in ordine alla limitazione della circolazione ed all'utilizzo dei veicoli, individua «nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato», il quale abbia effettuato l'accertamento delle infrazioni suddette, «il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso», secondo la disciplina prevista dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981. In tal modo, però, si impongono obblighi a carico di organi dello Stato, in violazione della sua potestà esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (è richiamata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2004).

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, eccependo — con «riserva di successive allegazioni e argomentazioni» — l'inammissibilità del ricorso e, comunque, l'infondatezza delle questioni promosse.

3. — Con successiva memoria, depositata in cancelleria il 4 settembre 2007, la Regione Lombardia ha esposto ulteriori ragioni a sostegno delle richieste in precedenza formulate.

3.1. — In primo luogo, la difesa della Regione — dopo aver illustrato «il contesto, non solo normativo, in cui la legge regionale di cui è causa è stata approvata», evidenziando come essa persegua «lo scopo di determinare una riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria-ambiente» — ha eccepito «l'inammissibilità del ricorso del Governo», sotto quattro profili.

Deduce, in primo luogo, la «contraddittorietà delle prospettazioni in esso contenute», atteso che l'iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri tende a censurare alcune delle norme impugnate (in particolare gli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 della legge), deducendone il contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. (giacché tali disposizioni «recherebbero la disciplina di una materia ricompresa nella definizione «ordine pubblico e sicurezza», riservata al legislatore statale»), sia con l'art. 117, terzo comma, Cost. (giacché esse «emanate «anche» a tutela della salute», si attergerebbero, però, a principi fondamentali di tale materia). Orbene, dal momento che le due censure — rileva la resistente — «non sono presentate in alternativa tra loro, ovvero in rapporto di subordinazione», essendo piuttosto «compresenti nella prospettazione dell'Avvocatura dello Stato», ciò inficerebbe di inammissibilità l'intero ricorso, giacché questo, da un lato, afferma che la legge regionale «non avrebbe alcun potere d'intervento, poiché giuridicamente incompetente», dall'altro, «riconosce implicitamente» che la Regione sarebbe potuta intervenire, «anche se solo con norme di dettaglio». Del resto, una recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 391 del 2006)

avrebbe giudicato inammissibile un ricorso statale nel quale ad una censura che «riguarda l'an dell'esercizio della potestà legislativa statale» ne era stata affiancata un'altra avente ad oggetto pure «il *quomodo* di tale esercizio».

La Regione Lombardia eccepisce l'inammissibilità del ricorso anche sotto un secondo profilo.

Viene contestata l'affermazione del ricorrente secondo cui i censurati artt. 13 e 22 della legge regionale impugnata — delineando un sistema di limitazione del traffico veicolare che contravviene a quello previsto nel codice della strada — violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., andando «ad incidere sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale», materia che si reputa «ricompresa nell'ordine pubblico e sicurezza».

Orbene, venendo in rilievo — nel caso in esame — la materia della tutela della salute, il parametro costituzionale evocato nel ricorso sarebbe, secondo la Regione resistente, «inconferente rispetto al contenuto delle norme impugnate», donde l'inammissibilità della censura (sono citate le sentenze della Corte costituzionale nn. 398, 365 e 246 del 2006, e la sentenza n. 285 del 2005).

Un terzo profilo di inammissibilità del ricorso è dedotto dalla resistente in relazione alla censura formulata in riferimento dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Nell'evocare tale diverso parametro, sul presupposto che la materia interessata dall'intervento legislativo in esame sia quella della tutela della salute, il Presidente del Consiglio dei ministri non avrebbe esplicitato le ragioni della doglianza, non essendo chiaro «se il ricorrente si limiti a censurare in maniera astratta il fatto che la Regione abbia approvato norme che possono essere identificate come "principi fondamentali" della materia, oppure se la normativa regionale si ponga concretamente in contrasto con uno o più principi fondamentali della normativa statale».

In entrambi i casi, tuttavia, la censura in esame — in quanto «meramente assertiva» — si paleserebbe inammissibile.

Infine, un quarto profilo di inammissibilità sarebbe ipotizzabile in ordine alla sola censura che investe gli artt. 22 e 27 della legge regionale n. 24 del 2006, atteso che nella prospettazione del ricorrente tali norme parteciperebbero dei vizi di cui al precedente art. 13, commi 1, 2 e 3.

Non essendo stata, dunque, formulata alcuna specifica censura in relazione a tali norme, ed essendo «il contenuto di queste ultime disomogeneo rispetto a quello dell'art. 13» (dove l'impossibilità di estendere le argomentazioni sulle quali si fonda la doglianza che investe tale disposizione), si dovrebbe concludere per l'inammissibilità anche di tale censura (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 2007).

3.2. — Nel merito, tuttavia, la Regione deduce che le promosse questioni di legittimità costituzionale non sarebbero fondate.

3.2.1. — Prima di illustrare le ragioni che deporrebbero per il rigetto del ricorso, la resistente pone in evidenza come la normativa regionale in contestazione «sia stata adottata nel pieno rispetto e, anzi, nella necessaria attuazione» di «scelte compiute dall'Unione europea» per contrastare «le rilevanti conseguenze negative che il fenomeno dell'inquinamento atmosferico ha sulla salute dei cittadini».

Ciò premesso, la resistente — nel ribadire che l'ambito materiale interessato dalla legge in esame è quello della «tutela della salute dei cittadini, in collegamento alla tutela dell'ambiente in cui essi vivono» — rileva che, già sotto il vigore della vecchia disciplina contenuta nel titolo V della parte seconda della Costituzione, «la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto la possibilità, per le Regioni, di prevedere limitazioni alla circolazione laddove questi provvedimenti siano collegati ad ambiti di competenza legislativa regionale» (è richiamata, segnatamente, la sentenza n. 51 del 1991).

Ma quel che più rileva — secondo la resistente — è che dopo la riforma del titolo V la giurisprudenza costituzionale non solo ha riconosciuto la legittimità di disposizioni regionali «le quali, a qualsiasi livello, limitino l'inquinamento atmosferico o riducano, disciplinando la circolazione stradale, le vibrazioni, tutelino l'ambiente e insieme, se esistenti, gli immobili o i complessi immobiliari di valore culturale» (sentenza n. 232 del 2005), ma ha espressamente affermato che alla «riduzione delle emissioni» inquinanti possono concorrere «misure e politiche che sicuramente rientrano anche nel campo proprio delle competenze regionali», comprendenti anche «la predisposizione dei piani urbani del traffico» (sentenza n. 246 del 2006).

3.2.2. — Né, d'altra parte, l'illegittimità costituzionale delle norme regionali in esame — assume ancora la resistente — potrebbe essere giustificata in ragione del fatto che le stesse violino principi fondamentali della materia tutela della salute, ovvero (in alternativa) che si pongano esse stesse come espressione di un principio fondamentale.

In relazione, infatti, al primo di tali profili, la Regione sottolinea come sia stato proprio il legislatore statale, addirittura anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione, a riconoscere alle Regioni — con l'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) — la potestà di intervenire, a tutela della salubrità ambientale, attraverso «piani d'azione

contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme», misure che includono, se necessario, anche la «sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme». Analogamente, l'art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) stabilisce che Regioni e Province autonome predispongano, in relazione alle zone che presentino il rischio del superamento delle soglie di allarme, piani d'azione recanti «le misure specifiche da adottare a breve termine», incluse quelle «di riduzione o di sospensione di talune attività che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme», ed «in particolare del traffico di autoveicoli».

In ordine, invece, al secondo di tali profili, ovvero alla supposta natura di principi fondamentali (e non di norme di dettaglio) che connoterebbe i censurati artt. 13 e 22 della legge impugnata, la resistente si limita a rilevare che, secondo la Corte costituzionale, i principi fondamentali «sono i nuclei essenziali del contenuto normativo» delle disposizioni che li esprimono (sentenza n. 280 del 2004), di talché «il rapporto tra norma “di principio” e norma “di dettaglio”» deve essere inteso nel senso che l'una «può prescrivere criteri (...) ed obiettivi», all'altra invece spettando l'individuazione degli «strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 181 del 2006; è richiamata anche la sentenza n. 390 del 2004).

Una correlazione siffatta — conclude sul punto la resistente — sembra sussistere proprio tra i richiamati decreti legislativi n. 351 del 1999 e n. 183 del 2004 e la censurata normativa regionale, atteso che, se le norme statali «pongono, allo scopo di tutelare al meglio la salute dei cittadini, l'obiettivo di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria», gli impugnati artt. 13 e 22 «provvedono concretamente a realizzare tale obiettivo, prevedendo la possibilità di sospendere la circolazione sul territorio regionale dei veicoli maggiormente inquinanti».

3.3. — Infine, la resistente svolge ulteriori considerazioni in merito alla duplice censura che investe l'art. 27, o meglio i suoi commi 11 e 18, della medesima legge regionale.

Quanto, in particolare, alla prima di tali doglianze (avente ad oggetto il comma 11 dell'art. 27), la resistente evidenzia come la giurisprudenza costituzionale abbia ripetutamente affermato che «la competenza ad irrogare sanzioni amministrative non è in grado di configurarsi in via autonoma come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali che disciplinano gli atti e i comportamenti sanzionabili» (sentenze n. 240 del 2007 e n. 63 del 2006). Ne consegue, pertanto, che non appartenendo, «in via pregiudiziale allo Stato e/o alle Regioni», il potere di prescrivere sanzioni amministrative, questo accedendo invece «alla specifica competenza legislativa ritenuta, secondo Costituzione, più adatta alla tutela di determinati diritti o interessi», la circostanza che le norme impugnate vadano «ricondotte alla competenza legislativa della Regione in materia di tutela della salute» renderebbe non fondata la prospettata censura.

3.4. — In ordine, invece, all'altra doglianza (quella che investe il comma 18 dell'art. 27), la resistente rileva, preliminarmente, la non pertinenza del riferimento — contenuto nel ricorso statale — alla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2004, giacché essa riguarderebbe «un caso completamente diverso», relativo ad una norma regionale che prevedeva, quali componenti di un organo della Regione, «i Prefetti e i Procuratori generali dislocati in diversi tribunali».

Nella giurisprudenza costituzionale, per contro, sarebbe dato rinvenire «alcune decisioni in cui viene considerata costituzionalmente legittima la previsione che organi dello Stato possano dare applicazione a leggi della Regione, qualora queste disciplinano oggetti di loro competenza». È citata, in particolare la sentenza n. 467 del 2005, secondo cui, posta «la propria competenza legislativa in una determinata materia, la Regione disciplina la stessa con norme cogenti per tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio regionale», ivi compresi, dunque, gli stessi organi statali.

4. — La Regione Lombardia, con un'ulteriore memoria depositata il 28 novembre 2007, ha ribadito le proprie difese, sottolineando, in particolare, come una «autorevolissima» conferma «della correttezza ed opportunità» della disciplina in contestazione verrebbe dalla risoluzione n. 7-00197 approvata, tra l'altro all'unanimità, il 13 giugno 2007 dalla VIII Commissione della Camera dei deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Con tale atto la Commissione, nel premettere di volere «rappresentare il proprio interesse per una legislazione regionale, come la legge n. 24 del 2006 della Regione Lombardia, che affronta in modo organico la problematica dell'inquinamento dell'aria e che si pone come modello innovatore e più avanzato rispetto alle normative adottate dalle altre regioni, nonché più rigoroso rispetto alla normativa nazionale», ha impegnato l'Esecutivo «a porre in essere tutti gli sforzi necessari per arrivare ad una proficua composizione della vertenza fra Regione Lombardia e Governo sulla base di un giudizio che riconosce nella legge regionale n. 24 del 2006 un contributo positivo per la lotta all'inquinamento e per la riduzione dei gas serra».

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *h*), e terzo comma, della Costituzione — degli artt. 13, commi 1, 2 e 3; 22; e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

1.1. — Il ricorrente, in via preliminare, dopo aver precisato il contenuto delle impugnate disposizioni, ha posto in evidenza come il suindicato art. 13 preveda la possibilità di disporre limitazioni alla circolazione di veicoli, finalizzate ad assicurare «la riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera», demandando alla Giunta regionale il compito di determinare le misure idonee a tale scopo e le loro modalità di attuazione (commi 1 e 2), ivi compresa l'individuazione (comma 3) degli assi stradali esclusi dalle previste limitazioni.

Del pari, l'art. 22 stabilisce una serie di «misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli», e segnatamente di quelli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore).

Infine, l'art. 27 detta la disciplina relativa alle sanzioni da irrogare nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni suddette (comma 11), individuando, al comma 18, «l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)», nel «responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore», nonché stabilendo che i proventi della riscossione delle sanzioni irrogate spettino «all'ente accertatore».

1.2. — Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni sulla base del rilievo che gli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 verrebbero «ad incidere sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale», riservate in via esclusiva allo Stato, essendo il settore della circolazione dei veicoli ricompreso nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. In ogni caso, poi, le norme suddette, risultando chiaramente emanate a tutela della salute, violerebbero «anche» il terzo comma dell'art. 117 Cost., ponendosi «come principi fondamentali in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente».

Una diversa questione investe, invece, l'art. 27, comma 18, della legge in esame, che violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., giacché individua in modo non consentito «nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato», il quale abbia effettuato l'accertamento delle infrazioni contemplate dalla medesima legge regionale, «il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso» esperito, in via amministrativa, dal trasgressore.

2. — Deve essere esaminata prioritariamente la questione involgente i commi 1, 2, 3 dell'art. 13 e l'art. 22 della legge impugnata, in relazione ai quali la difesa regionale ha eccepito la inammissibilità delle censure proposte.

3. — La questione è inammissibile.

3.1. — Il ricorrente, dopo aver ipotizzato che le norme impugnate violino il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., ha dedotto che le medesime «si pongono in contrasto anche con il terzo comma del medesimo art. 117», giacché, «essendo innegabile» che le stesse sono state emanate altresì «a tutela della salute», si atteggierebbero «a principi fondamentali in materia».

Orbene, la circostanza che le due censure non siano state dedotte in rapporto di subordinazione, in particolare della seconda rispetto alla prima, e, soprattutto, che esse siano state prospettate congiuntamente (come chiaramente si deduce dall'uso della congiunzione coordinativa «anche»), senza alcun riferimento, né espresso né implicito, alla interferenza delle norme in contestazione su distinti ambiti materiali, rende contraddittoria e, nella sostanza, poco comprensibile l'impugnazione degli artt. 13 e 22.

Merita, pertanto, accoglimento la pregiudiziale eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, la quale lamenta la contraddittorietà delle prospettazioni dedotte, giacché nell'impugnazione statale si afferma che la Regione «non avrebbe alcun potere d'intervento, poiché giuridicamente incompetente», ma nel contempo le si «riconosce implicitamente» la potestà di intervenire, «anche se solo con norme di dettaglio».

D'altronde, questa Corte — sebbene con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa da quella qui in esame — ha, in generale, ravvisato «profili di contraddittorietà» nella doglianza prospettata, da un lato, evocando una materia «contemplata nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione» e, dall'altro, richiamando «implicitamente il contenuto del terzo comma dello stesso art. 117» (sentenza n. 401 del 2007, punto 6.4. del *Considerato in diritto*).

4. — Carattere autonomo — giacché promossa in base ad un diverso ordine di argomentazioni ed attraverso l'evocazione di un differente parametro, quello di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. — presenta la questione che investe l'art. 27, comma 18, della stessa legge regionale n. 24 del 2006.

4.1. — La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

4.2. — Questa Corte ha ripetutamente affermato che «le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale» (così, da ultimo, sentenza n. 322 del 2006; nello stesso senso già la sentenza n. 134 del 2004), atteso che «forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa» (sentenza n. 429 del 2004). Ciò nondimeno, nel caso di specie, è possibile pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione del comma 18 dell'art. 27, idonea a consentire il superamento del prospettato dubbio di costituzionalità.

Ed infatti, proprio il riferimento all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), contenuto nella censurata disposizione regionale, deve essere inteso nel senso che il «responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore» sia solo l'autorità preposta a presentare il rapporto relativo all'infrazione «all'ufficio regionale competente» (come prescrive, del resto, il terzo comma del predetto art. 17), ferma restando in capo a quest'ultimo la responsabilità di provvedere «ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso» dell'interessato.

Sulla base di tale interpretazione, deve essere escluso che la norma impugnata rechi un *vulnus* a prerogative di organi dello Stato, atteso che «l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni, rispettivamente statali o regionali, ma rappresentano, in realtà, strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni» (sentenza n. 42 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), promossa — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 18, della medesima legge della Regione Lombardia n. 24 del 2006, promossa — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione — dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 11

Sentenza 14 - 25 gennaio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 280 del 2005 - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa motivazione in ordine ai parametri asseritamente violati - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.L. 17 giugno 2005, n. 106 art. 1, comma 5-bis, lettera c), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
- Costituzione, artt. 24 e 97.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 280 del 2005 - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al termine quadriennale previsto per la notifica dell'avviso di accertamento e per la notifica della cartella di pagamento con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 - Non irragionevole modulazione, in via transitoria, del termine per la notificazione delle cartelle introdotto dalla disposizione censurata - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 17 giugno 2005, n. 106 art. 1, comma 5-bis, lettera c), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, promossi con ordinanze depositate il 14 luglio 2006 ed il 30 gennaio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna nei giudizi rispettivamente vertenti tra Guido Liberatore, l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 4 ed altra, nonché tra Riccardo Campagni e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 1, iscritte al n. 389 ed al n. 572 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 e n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e relativa all'IRPEF dell'anno 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza depositata il 14 luglio 2006 (r.o. n. 389 del 2007), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione — questioni di legittimità dell'art. 1, comma 5-*bis*, lettera *c*), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, nella parte in cui stabilisce che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001».

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice rimettente afferma che la norma denunciata viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., perché prevede per la notificazione delle predette cartelle, emesse all'esito di semplici operazioni di liquidazione delle somme dovute dai contribuenti in base alle dichiarazioni da essi presentate, un termine decadenziale (quinquennale) superiore a quello (quadriennale) previsto dall'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per la notificazione degli avvisi di accertamento, emessi all'esito di un ben più complesso procedimento. Ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata non rispetterebbe la «raccomandazione» contenuta nella sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede un termine di decadenza entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate in base alla dichiarazione del contribuente. Per il rimettente, infatti, la norma denunciata — emanata per colmare la lacuna prodotta nell'ordinamento a seguito della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale — non si sarebbe conformata al «dettato» della citata sentenza, là dove questa osserva che il legislatore, nel fissare il termine per la notificazione delle cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, «non potrà non considerare che il vigente art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'avviso di accertamento — quale atto conclusivo di un ben più complesso procedimento — sia notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale il contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione».

Il giudice rimettente afferma che la norma censurata viola anche gli artt. 24 e 97 Cost., perché «ha finito col vanificare i diritti di quei contribuenti che avevano provocato la stessa sentenza n. 280/2005 della Corte cost., per avere ricevuto notifiche, a seguito di controllo *ex art. 36-bis*, per le dichiarazioni presentate negli anni 1998-1999, i quali [...] ora si vedono puniti con la previsione di un termine molto ampio» (quinquennale), rispetto a quello previsto per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (quadriennale) ovvero successivamente (triennale).

Quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale afferma — sulla scorta della sentenza della Corte di cassazione n. 26104 del 2005 — che la disposizione censurata disciplina i rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore ed è, pertanto, applicabile nel giudizio principale, nel quale il contribuente ha eccepito l'intempestività della notificazione della cartella impugnata, relativa ad una dichiarazione dell'IRPEF presentata nel 2001, emessa ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 e notificata il 2 febbraio 2006. Da tali affermazioni il rimettente fa conseguire la pregiudizialità, rispetto al giudizio *a quo*, della sollevata questione.

2. — Nel corso di un diverso giudizio riguardante l'impugnazione di una cartella di pagamento dell'IVA relativa all'anno 2000 ed emessa ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), la medesima Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza depositata il 30 gennaio 2007 (r.o. n. 572 del 2007), ha sollevato — con riferimento agli stessi parametri costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) ed alla stessa disposizione denunciata (art. 1, comma 5-*bis*, lettera *c*, del decreto-legge n. 106 del 2005,

convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 156 del 2005) — questioni di legittimità identiche a quelle sollevate con la propria precedente ordinanza, espressamente richiamata, in quanto, secondo il giudice rimettente, i rilievi effettuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280 del 2005 «valgono, evidentemente, anche in riferimento al controllo delle dichiarazioni in tema di imposta sul valore aggiunto, essendo del tutto speculari le norme ex artt. 54-bis e 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 a quelle ex artt. 36-bis e 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973».

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice rimettente, dopo aver riproposto le medesime argomentazioni svolte nella precedente ordinanza di rimessione, precisa che la norma denunciata viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., perché prevede per la notificazione delle cartelle, emesse all'esito di semplici operazioni di liquidazione delle somme dovute dai contribuenti in base alle dichiarazioni da essi presentate, un termine decadenziale (quinquennale) superiore a quello (quadriennale) previsto dall'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 per la notificazione degli avvisi di accertamento, emessi all'esito di un ben più complesso procedimento.

Quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale afferma che la disposizione censurata è applicabile nel giudizio principale, nel quale il contribuente ha eccepito l'intempestività della notificazione della cartella impugnata, relativa ad una dichiarazione dell'IVA presentata nel 2001, emessa ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e notificata il 16 febbraio 2006. Da tali affermazioni il rimettente fa conseguire la pregiudizialità, rispetto al giudizio *a quo*, della sollevata questione.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale depositando atti di identico contenuto e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. e la manifesta infondatezza di quelle sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

La difesa erariale, con riguardo all'eccepita inammissibilità, osserva che il giudice rimettente non ha addotto alcun argomento a sostegno dell'asserita violazione — ad opera della disposizione denunciata — degli artt. 24 e 97 Cost., «al di là della non pertinenza del richiamo».

La medesima difesa erariale, con riguardo alla dedotta manifesta infondatezza, rileva che il legislatore «ha rispettato» l'indicazione contenuta nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di tener conto del termine per la notificazione degli avvisi di accertamento ed ha, perciò, fissato termini di decadenza differenziati per la notificazione delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973: *a)* entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per la disciplina «a regime» prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005; *b)* termini diversi per la disciplina transitoria con riferimento alle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione (entro il 31 dicembre 2007, per le dichiarazioni presentate nel 2004 e nel 2003; entro il 31 dicembre 2006, per le dichiarazioni presentate nel 2002 e nel 2001; entro il 31 dicembre 2005, per le dichiarazioni presentate nel 2000; e così via). In particolare, per l'Avvocatura generale dello Stato, tale normativa è ragionevole sia per la disciplina «a regime», in quanto fissa termini di notificazione inferiori a quelli previsti per gli avvisi di accertamento; sia per quella transitoria, in quanto contempla, da un lato, «l'esigenza di prevedere (come imposto dalla sentenza della Corte) un unico termine perentorio per la notificazione della cartella» e, dall'altro, quella di concedere agli uffici (nonché ai concessionari della riscossione) un termine tale da impedire «l'immediata perdita per l'erario di somme risultanti dovute sulla base della dichiarazione di contribuenti». Con la disposizione censurata e rispetto alla data di entrata in vigore di questa — prosegue l'Avvocatura erariale — il legislatore ha sostanzialmente concesso agli uffici «il brevissimo termine di circa quattro mesi per iscrivere a ruolo e notificare le cartelle dirette al recupero delle somme risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2000 e di circa 1 anno e 4 mesi per le somme risultanti dalle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2001». Secondo la stessa Avvocatura, inoltre, non può nemmeno ritenersi che nella fattispecie vi sia «un affidamento del contribuente che sia stato violato dal momento che [...] sulla base della legislazione vigente alla data di emanazione della sentenza n. 280/2005 egli era soggetto alla prescrizione decennale».

Considerato in diritto

1. — In due distinti giudizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'impugnazione di una cartella di pagamento dell'IR-PEF relativa all'anno 2000, emessa ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e l'impugnazione di una cartella di pagamento dell'IVA relativa all'anno 2000, emessa ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, identiche questioni di legittimità dell'art. 1, comma 5-*bis*, lettera *c*), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate) — comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 —, nella parte in cui stabilisce che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001».

2. — L'identità delle norme denunciate e delle censure prospettate dai giudici *a quibus* nelle due ordinanze impone la riunione dei giudizi di legittimità costituzionale, al fine di decidere congiuntamente le sollevate questioni.

3. — I giudici *a quibus* lamentano, in particolare, che la norma denunciata viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., perché prevede per la notificazione delle predette cartelle, emesse all'esito di semplici operazioni di liquidazione delle somme dovute dai contribuenti in base alle dichiarazioni da essi presentate, un termine decadenziale (quinquennale) irragionevolmente superiore a quello previsto per la notificazione degli avvisi di accertamento, emessi a seguito di un ben più complesso procedimento. La disposizione censurata non rispetta perciò, per i giudici rimettenti, il «dettato» della sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte, nella quale si rileva che il legislatore, nel fissare il termine per la notificazione delle cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, «non potrà non considerare che il vigente art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'avviso di accertamento — quale atto conclusivo di un ben più complesso procedimento — sia notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale il contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione». I medesimi giudici *a quibus* lamentano altresì che la disposizione censurata viola gli artt. 24 e 97 Cost., perché vanifica sostanzialmente il diritto di difesa dei contribuenti che rimangono assoggettati, pur dopo la menzionata sentenza n. 280 del 2005, alla previsione di un termine di decadenza «molto ampio» rispetto a quello previsto per la notificazione delle cartelle emesse per la liquidazione delle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (termine quadriennale) ovvero successivamente (termine triennale).

4. — La difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità delle questioni poste con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., per difetto di motivazione in ordine alla violazione degli evocati parametri costituzionali.

L'eccezione è fondata.

I giudici rimettenti non hanno articolato, con riferimento a dette disposizioni costituzionali, autonome censure, limitandosi ad indicare i menzionati parametri e a prospettare, senza motivarla, una lesione degli stessi ad opera della disposizione censurata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'omessa motivazione in ordine ai parametri dei quali si deduce la violazione determina la manifesta inammissibilità delle relative questioni (*ex plurimis*: ordinanze n. 72 del 2007; n. 414 e n. 311 del 2005).

5. — Nel merito, le questioni poste con riferimento all'art. 3 Cost. non sono fondate.

La disposizione censurata deve essere inquadrata nell'ambito del complessivo intervento legislativo rappresentato dall'art. 1, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge n. 106 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005, il quale ha introdotto un termine decadenziale per la notificazione delle cartelle di pagamento, in precedenza non previsto.

Con riguardo alle cartelle emesse a seguito di controllo automatico delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, sono previste una disciplina a regime e una transitoria. Quella a regime fissa quale termine decadenziale per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione citata (10 agosto 2006) il terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Quella transitoria prevede termini decadenziali diversi da quelli a regime, differenziandoli a seconda della data di presentazione delle dichiarazioni: *a*) il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; *b*) il quarto anno successivo a quello di presentazione

della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

Le censure dei rimettenti riguardano quest'ultimo termine.

5.1. — Tale disciplina trova giustificazione nell'obiettivo perseguito dal legislatore di garantire non solo l'interesse del contribuente (evidenziato dalla sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dalla stessa norma censurata) a non essere assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato, ma anche l'interesse dell'erario — parimenti meritevole di tutela — di evitare che, nella fase transitoria, un termine decadenziale eccessivamente ristretto possa precludere od ostacolare la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge di conversione n. 156 del 2005 e, quindi, pregiudicare la riscossione dei tributi. Infatti, se il termine decadenziale triennale fissato per la disciplina «a regime» fosse stato previsto anche per le cartelle relative alle dichiarazioni presentate fino al 2003, l'erario avrebbe perso la possibilità o di notificare tempestivamente dette cartelle (con riferimento a quelle relative alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001) o di fruire di un lasso di tempo adeguato per la notificazione delle stesse (con riferimento a quelle relative alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003). L'applicazione del termine a regime anche agli indicati rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 156 del 2005 avrebbe comportato, cioè, la consumazione, in tutto o in gran parte, del termine decadenziale di notificazione della cartella ancor prima dell'entrata in vigore della suddetta legge che tale termine introduce.

Da ciò discende che non è irragionevole una disciplina transitoria dei termini di decadenza per la notificazione delle suddette cartelle, divergente dalla disciplina a regime.

5.2. — Per gli stessi motivi, non è irragionevole neppure che il termine decadenziale previsto in via transitoria dalla disposizione censurata per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 sia superiore a quello quadriennale stabilito per la notificazione degli avvisi di accertamento dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, termine al quale fanno riferimento i rimettenti richiamando a sostegno la sentenza n. 280 del 2005. Un termine quadriennale non sarebbe stato, infatti, adeguato, perché l'amministrazione finanziaria avrebbe avuto a disposizione, per la notificazione di dette cartelle, solo il lasso di tempo, particolarmente breve, intercorrente tra il 10 agosto 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 156 del 2005), e il 31 dicembre dello stesso anno (data di scadenza del termine quadriennale).

5.3. — Né a tale conclusione può opporsi il menzionato richiamo dei rimettenti alla sentenza n. 280 del 2005, secondo la quale il legislatore, nel fissare il termine per la notificazione delle cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, «non potrà non considerare che il vigente art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'avviso di accertamento — quale atto conclusivo di un ben più complesso procedimento — sia notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione».

Il termine indicato in tale sentenza si riferisce, infatti, non alla disciplina transitoria, ma solo a quella a regime. La sentenza medesima, contenendo un invito al legislatore a provvedere anche in ordine ai rapporti ancora pendenti, impone anzi di integrare la disciplina a regime con una ragionevole normativa transitoria, che contemperi i già evidenziati contrapposti interessi del contribuente e dell'erario nella fase di passaggio dalla disciplina dichiarata illegittima ad un'altra caratterizzata — seguendo le indicazioni di questa Corte — dalla fissazione di termini decadenziali decorrenti da un preciso *dies a quo*: presuppone, pertanto, che la normativa transitoria sia diversa da quella a regime. Tale conclusione è coerente, del resto, con l'orientamento di questa Corte, secondo cui la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie (*ex plurimis*: sentenze n. 21 del 2005, n. 413 del 2002 e n. 217 del 1998; ordinanze n. 66 del 1994 e n. 131 del 1988).

Anche sotto questo profilo, la transitoria differenziazione dei termini decadenziali è stata, dunque, disposta dal legislatore in modo non irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia di entrate), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del citato decreto-legge n. 106 del 2005, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0047

N. 12

Ordinanza 14 - 25 gennaio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a 3003 - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per arbitraria quintuplicazione dell'originario importo operata dalla legge n. 449 del 1997 - Motivazione ipotetica ed eventuale sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 94, comma 3, modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), promossi con una ordinanza del 29 marzo e con due ordinanze del 28 giugno 2006 dal Giudice di pace di Chiavenna, rispettivamente iscritte ai nn. 677, 678 e 679 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 29 marzo 2006 (reg. ord. n. 677 del 2006), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), là dove assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo;

che il rimettente premette che il giudizio dinanzi ad esso pendente ha ad oggetto l'opposizione proposta contro il verbale di accertamento elevato il 20 dicembre 2005 dalla Polizia municipale per violazione dell'art. 94, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per omessa richiesta al competente Ufficio entro il prescritto termine di 60 giorni dell'aggiornamento della carta di circolazione in conseguenza dell'avvenuto trasferimento di residenza dell'intestatario dell'autoveicolo, e riferisce che la ricorrente, a sostegno dell'opposizione, afferma di essere incorsa nell'omissione in buona fede e di aver già avviato le pratiche di regolarizzazione;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* ne motiva la sussistenza osservando che, ove venisse ritenuta irrilevante la buona fede dedotta dall'opponente, la medesima si troverebbe assoggettata quantomeno al pagamento della sanzione minima prevista dalla norma denunciata, senza che al giudice sia consentita una interpretazione equitativa che consenta una determinazione della sanzione al di sotto del minimo edittale;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 94, comma 3, del codice della strada sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio della ragionevolezza;

che — osserva il rimettente — il testo originario dell'art. 94 prevedeva, per la violazione in esame, una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, a lire duecentomila; per una grave violazione delle norme di comportamento come quella di cui all'art. 148, comma 10 (sorpasso in curva), la sanzione ammontava invece, nel minimo, a lire centomila ed analoga era la proporzione con gli importi stabiliti per violazioni di portata similare quali l'eccesso di velocità e l'omessa precedenza;

che — prosegue il giudice *a quo* — l'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha elevato la sanzione prevista per le violazioni di cui all'art. 94 del codice della strada a lire un milione, e cioè ad una misura pari a cinque volte quella originaria, cifra portata poi ad euro 600 dal decreto ministeriale 22 febbraio 2001; nulla è stato invece innovato per quanto concerne le gravi violazioni alle norme comportamentali sopra indicate; in ordine alle stesse sono stati apportati successivamente diversi ritocchi ed arrotondamenti che hanno portato le relative sanzioni al livello odierno in forza del quale, ad esempio, il sorpasso in curva viene colpito con una sanzione pecuniaria pari ad euro 138,00;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la violazione dell'art. 94 del codice della strada ha un carattere meramente formale, e non è suscettibile di impedire l'attività di accertamento della pubblica amministrazione; può, semmai, renderla più difficoltosa ed onerosa, il che giustifica la sua sanzionabilità;

che tale violazione, mentre era originariamente punita con una sanzione pecuniaria obiettivamente modesta e comunque proporzionata a quella stabilita per altre violazioni, oggi viene colpita con un onere pecuniario che equivale, per numerose categorie di lavoratori, alla retribuzione di un mese, mentre gravi violazioni alle norme di comportamento, tali da mettere in pericolo il bene primario dell'integrità fisica o addirittura della vita, comportano un onere che, anche a seguito dei modesti incrementi progressivamente stabiliti, rientra in un ordine di grandezza nettamente inferiore;

che il rimettente ritiene che la scelta del legislatore non avrebbe una ragione giustificatrice coerente con l'intrinseca *ratio legis* e sarebbe espressione di un mero arbitrio;

che, secondo il Giudice di pace, «la ragionevolezza non può essere altro che l'accettabilità sociale e culturale delle possibili e talvolta ineludibili discriminazioni che il legislatore può e deve operare al fine di contemperare interessi ed obiettivi diversi quando non contrastanti»;

che, nel caso di specie, vi sarebbe violazione del parametro della ragionevolezza: il legislatore, operando una parziale e sbilanciata revisione dei canoni sanzionatori in ordine ad una specifica violazione, avrebbe avuto di mira unicamente le esigenze finanziarie dello Stato, le quali esulerebbero dalle finalità complessive del codice della strada, volto a tutelare, nella sua organicità, la pubblica incolumità e le esigenze di un efficace controllo amministrativo dei soggetti della circolazione;

che identica questione è stata sollevata, con le medesime argomentazioni, con due ordinanze del 28 giugno 2006 (reg. ord. n. 678 e 679 del 2006) dallo stesso rimettente, il quale ha ritenuto sussistere in entrambi i casi la rilevanza «ove venissero ritenuti infondati i motivi di fatto e di diritto avanzati dall'opponente»;

che in due dei tre giudizi (quelli promossi con le ordinanze iscritte al n. 677 e al n. 679 del registro ordinanze del 2006) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni;

che tale discrezionalità potrebbe essere oggetto di censura soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza;

che, nella specie, sarebbe significativa l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto dal giudice rimettente, essendosi di fronte a condotte offensive di interessi totalmente diversi, inquadrabili in categorie concettuali ben distinte e rispetto alle quali la valutazione di maggiore o minore pericolosità (con conseguente maggiore o minore gravità della violazione) non può essere limitata a valutazioni soggettive dell'interprete;

che il confronto operato dal rimettente tra norme rispondenti a criteri e finalità non omogenei non consentirebbe di dedurre dalle differenze rilevate la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione;

che l'apprezzamento compiuto dal legislatore — conclude l'Avvocatura — rientrerebbe nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto anche della previsione di una forbice sanzionatoria di cui il giudice dispone per determinare, nell'esercizio della sua discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., la sanzione concreta.

Considerato che con tre ordinanze di rimessione il Giudice di pace di Chiavenna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), là dove assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo;

che, stante l'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che in tutte e tre le ordinanze di rimessione la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale;

che, difatti, il rimettente osserva che l'assoggettamento alla sanzione minima prevista dalla norma denunciata si avrebbe, nel caso dell'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 677 del 2006, «ove venisse ritenuta irrilevante la buona fede dedotta dall'opponente»; nelle altre due ordinanze, «ove venissero ritenuti infondati i motivi di fatto e di diritto avanzati dall'opponente»;

che l'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile (sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 374 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0048

N. 13

Ordinanza 14 - 25 gennaio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili - Pagamento dell'imposta dovuta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo successivo conguaglio - Lamentata reviviscenza del principio del *solve et repete* e lesione del diritto di difesa - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di eguaglianza per disparità di trattamento tra cittadini in relazione al reddito, lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi contenuti nella legge delega n. 825 del 1971 - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37.
- Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza del 9 febbraio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina nel giudizio vertente tra Giuseppe Iozia, l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Latina ed altri, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione di una cartella di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Latina, con ordinanza depositata il 9 febbraio 2007, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), «nella parte in cui sottopone ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili»;

che il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: *a)* alcuni contribuenti avevano in precedenza proposto ricorso davanti alla stessa Commissione tributaria avverso un avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro relativa ad una sentenza civile non ancora passata in giudicato, riguardante un trasferimento di proprietà immobiliare; *b)* la Commissione adita aveva rigettato detto ricorso rilevando che, in forza dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro è dovuta anche per le sentenze impugnate o ancora impugnabili; *c)* i contribuenti avevano poi proposto ricorso contro la cartella di pagamento emessa in base al menzionato avviso di liquidazione deducendo l'illegittimità della cartella, in quanto il suddetto avviso non era divenuto definitivo, per non essere ancora decorsi i termini per appellare la sentenza della Commissione tributaria; *d)* gli stessi contribuenti avevano precisato che presso la competente Corte d'appello era pendente il giudizio di impugnazione avverso la sentenza civile di primo grado assoggettata ad imposta di registro;

che il rimettente premette altresì, in punto di diritto, che nella fattispecie portata al suo esame non è applicabile l'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), relativo alla riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo tributario, perché il giudizio principale riguarda la diversa ipotesi dell'impugnazione di una cartella di pagamento dell'imposta principale di registro, regolata dall'art. 56 del citato d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi del quale «Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione» di detta imposta;

che, su tali premesse, il giudice *a quo* afferma che la norma censurata — nel disporre che «Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato» — viola, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione, perché: *a)* contrasta con il principio di ragionevolezza, obbligando la parte a registrare un atto giudiziario le cui enunciazioni non sono definitive e giuridicamente certe, tanto che per esso l'art. 8 della parte I della Tariffa allegata al citato d.P.R. n. 131 del 1986 «ha previsto la modifica successiva e poi ancora un'altra modifica per il giudizio di legittimità»; *b)* contrasta con il principio di uguaglianza, in quanto, «Mentre a carico della parte vi è l'obbligo immediato sanzionato dalle penalità, l'ufficio rimborsa solo dopo il passaggio in giudicato e solo quando la parte ne fa richiesta e quando l'ufficio dispone della somma»; *c)* crea una disparità di trattamento «tra il cittadino in grado e quello non in grado di pagare preventivamente l'imposta che in caso di ritardo si vede applicare sanzioni ed interessi»;

che la disposizione denunciata viola altresì, sempre secondo il rimettente: *a)* l'art. 24 Cost., perché reintroduce il principio, espunto dall'ordinamento, del *solve et repete*, in quanto «esige l'anticipazione dell'imposta su un provvedimento dell'autorità giudiziaria prima ancora della sua giuridica certezza, mantenendo così surrettiziamente una sorta di registrazione anticipata», idonea a costituire un «impedimento direttamente connesso al diritto di agire in giudizio», come dimostrato *a contrario* dalla previsione, nello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, di alcune agevolazioni, tra cui «la registrazione a debito (art. 59)»; *b)* l'art. 53 della Costituzione, perché «il principio di capacità contributiva al momento dell'utilizzo dell'atto stesso» è vulnerato dalla «manifesta illogicità di pretendere l'imposta prima della definitività in concreto dell'atto», cioè prima della realizzazione del presupposto del tributo di registro, consistente «nella

conclusione di un negozio produttivo di determinati effetti giuridici»; c) l'art. 76 della Costituzione (parametro, peraltro, non esplicitamente indicato), perché crea un «impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi», ponendosi così in contrasto con il divieto di prevedere simili impedimenti stabilito dall'art. 7, secondo comma, numero 7, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), costituente «fonte normativa primaria, sia del d.P.R. n. 634 del 1972 sia del t.u. approvato con il d.P.R. n. 131/1986»;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale osserva che «nel caso in esame il pagamento dell'imposta deriva dall'obbligo stabilito dall'art. 37 [del d.P.R. n. 131 del 1986], mentre l'applicazione dell'art. 56 [dello stesso d.P.R.] è solo una conseguenza», così che, in applicazione della norma denunciata, il ricorso «dovrebbe essere respinto»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;

che la difesa erariale, a sostegno dell'eccepita inammissibilità, osserva che il giudice rimettente avrebbe dovuto: a) «precisare [...] se vi siano effettivamente i presupposti per una decisione nel merito, al cui fine verrebbe in rilievo l'applicazione della norma contestata, o se piuttosto non vi siano i presupposti per definire il giudizio con una sentenza di inammissibilità del ricorso, conseguente alla mancata denuncia di vizi propri relativi alla cartella di pagamento, diversi da quelli proposti avverso l'atto di liquidazione già impugnato e confermato dalla Commissione tributaria»; b) ricollegare le proposte censure alle norme costituzionali asseritamente violate;

che, nel merito, con riguardo alla dedotta manifesta infondatezza, la medesima difesa erariale afferma che la disposizione denunciata non viola gli evocati parametri costituzionali, perché: a) valgono, in proposito, le stesse ragioni indicate nelle sentenze della Corte costituzionale n. 198 del 1976 e n. 203 del 1988, con riguardo a questioni analoghe; b) oggetto dell'imposta di registro è, nella specie, una sentenza civile avente efficacia esecutiva e non, come invece erroneamente ritenuto dal rimettente, le «enunciazioni» contenute in detta sentenza; c) la capacità contributiva del contribuente è rispettata dalla possibilità del conguaglio d'imposta o della restituzione del tributo, a seguito della intervenuta definitività dell'atto giudiziario civile soggetto a registrazione; d) «il legislatore ha salvaguardato le situazioni particolari in presenza delle quali la registrazione si possa effettuare a debito»; e) l'intervento manipolativo richiesto dal giudice *a quo* si sostanzierebbe in un ampliamento del novero delle deroghe all'obbligo di versamento dell'imposta; f) detta disposizione non reintroduce un caso di *solve et repete* fiscale, dal momento che nella fattispecie l'appello avverso la sentenza civile di primo grado non è condizionato al pagamento dell'imposta di registro sulla medesima sentenza ed anzi è stato di fatto proposto; g) la medesima disposizione non pone difficoltà all'esercizio del diritto di difesa né disconosce il diritto al rimborso del tributo, ove ne ricorrano i presupposti; h) non sussiste disparità di trattamento tra il cittadino che è in grado di pagare l'imposta e quello che non lo è, stante, da un lato, la previsione, in alcune ipotesi, del beneficio della registrazione a debito e, dall'altro, l'applicazione — anche per le spese di registrazione della sentenza — della regola della soccombenza in giudizio; i) si verte, comunque, in un ambito «rimesso alla discrezionalità del legislatore», senza che sia stato superato «il limite dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza»; l) «costituisce un impedimento vietato dalla legge delega sopra richiamata non qualsiasi onere che faccia carico a chi agisca o resista in giudizio, ma soltanto un vero e proprio ostacolo frapposto alla valida instaurazione del rapporto processuale ed al riconoscimento del diritto o dell'interesse legittimo fatto valere in giudizio», ipotesi questa che non ricorre nella specie.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Latina dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, della legittimità dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), «nella parte in cui sottopone ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili»;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata viola l'art. 3 Cost., perché, obbligando la parte a registrare un atto giudiziario le cui enunciazioni non sono definitive, contrasta con il principio di ragionevolezza e crea al contempo una disparità di trattamento sia «tra il cittadino in grado e quello non in grado di pagare preventivamente l'imposta», sia tra la parte del giudizio civile, che deve versare immediatamente l'imposta medesima, e l'amministrazione finanziaria, che procede al rimborso di quanto versato solo al passaggio in giudicato della sentenza;

che, sempre secondo il rimettente, la disposizione denunciata viola altresì: a) l'art. 24 della Costituzione, perché reintroduce il principio del *solve et repete* tributario; b) l'art. 53 della Costituzione, perché lede «il principio di

capacità contributiva» imponendo il versamento dell'imposta prima che venga definitivamente in essere il presupposto del tributo di registro; c) l'art. 76 della Costituzione (parametro, peraltro, non esplicitamente indicato), perché, contrariamente a quanto previsto dalla legge di delegazione, crea un impedimento al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;

che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*;

che tale giudizio, in quanto relativo ad una cartella di pagamento per un'imposta principale di registro liquidata con separato avviso notificato al contribuente, può avere ad oggetto solo i vizi propri della cartella medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che nello stesso giudizio vengono, invece, sollevate questioni di legittimità costituzionale di una disposizione che — nell'assoggettare all'imposta di registro le sentenze civili anche non passate in giudicato — può trovare applicazione solo con riguardo all'atto di imposizione presupposto da tale cartella, e cioè all'avviso di liquidazione oggetto di altro giudizio, già instaurato e deciso dalla medesima Commissione tributaria rimettente;

che, non essendo applicabile la norma censurata nel giudizio *a quo*, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità delle questioni prospettate (*ex plurimis*, ordinanze n. 225 del 2007 e n. 145 del 2006); e ciò a prescindere dalla considerazione che la norma censurata non ostacola l'esercizio del diritto di difesa, perché non limita o condiziona in alcun modo l'impugnazione di atti dell'autorità giudiziaria, e che questa Corte, con la sentenza n. 198 del 1976 e con l'ordinanza n. 203 del 1988, ha espressamente affermato, con riguardo a casi analoghi, che la tassazione di un atto soggetto a registrazione, anche se costituito da sentenza suscettibile di gravame, non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 14

Ordinanza 14 - 25 gennaio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di convalida di sfratto per morosità intimato dal proprietario di immobile sito nel territorio di Seborga e concesso in locazione al Governo del Principato di Seborga - Sussistenza della giurisdizione italiana - Omessa previsione della giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunità e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di diritto internazionale consuetudinario e patto - Radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 1, 5 e 6; legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3 e 5.
- Costituzione, artt. 10 e 11.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), promosso con ordinanza del 5 aprile 2007 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra I. I. e l'Associazione Governo del Principato di Seborga, iscritta al n. 576 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 aprile 2007, il Tribunale di Sanremo ha sollevato, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), nella parte in cui non prevedono «la giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunità e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia»;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la convalida dello sfratto per morosità intimato dal proprietario di un immobile sito in Seborga e concesso in locazione al Governo del Principato di Seborga;

che il rimettente, dopo aver rilevato che il suddetto Principato «parrebbe possedere i requisiti essenziali» di uno Stato, così da poter ottenere «il riconoscimento della propria sovranità», peraltro già avvenuto da parte di alcuni Stati, lamenta il presunto contrasto tra le norme impugnate e i parametri costituzionali evocati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

che, in via preliminare, la difesa erariale osserva che l'ordinanza è priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, atteso che il rimettente si è limitato ad indicare l'oggetto del giudizio *a quo*, evocando in maniera meramente assertiva i parametri costituzionali ipoteticamente violati e senza specificare il tipo di pronuncia richiesta alla Corte costituzionale;

che, a parere dell'Avvocatura, le censure formulate sono comunque infondate, in quanto non esiste alcuna norma di diritto internazionale che impone allo Stato italiano di riconoscere il Principato di Seborga, non avendo, peraltro, l'Italia rinunciato ad alcuno dei suoi poteri nel suddetto territorio ed essendo comunque le limitazioni alla sovranità previste dall'art. 11 della Costituzione, subordinate, nella loro concreta individuazione, alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Considerato che il Tribunale di Sanremo dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunità e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia;

che il rimettente si è limitato ad indicare le norme censurate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza fornire alcuna motivazione riguardo al preteso contrasto;

che tali lacune dell'ordinanza di remissione, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'applicabilità delle norme denunciate nel giudizio principale, si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza e comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*, ordinanze numeri 164, 161 e 123 del 2006, numero 123 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), sollevata dal Tribunale di Sanremo, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

08C0050

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 dicembre 2007
(della Regione Molise)*

Porti e aeroporti - Porti turistici - Concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli alla Ditta Marinucci Yachting Club per la realizzazione del porto turistico nell'ambito del porto di Termoli - Richiesta della Regione Molise di riconoscimento della propria competenza in materia - Nota Ministero trasporti n. 9194 del 17 settembre 2007 confermativa della competenza statale in materia di porti turistici inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Molise - Denunciata lesione delle attribuzioni amministrative della Regione nella materia concorrente dei porti e aeroporti civili e nella materia residuale del turismo, violazione del principio di leale collaborazione, lesione dei principi in materia di atti amministrativi, eccesso di potere dell'atto impugnato per mancanza di motivazione, incompetenza e illogicità manifesta - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare provvedimenti relativi alla concessione, costruzione e gestione del Porto Turistico di Termoli e conseguente annullamento dell'atto statale n. 9194 del 17 settembre 2007 ed ogni atto inerente, consequenziale e presupposto.

- Nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div. 6^a, prot. n. M_TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 -- (07.05.04) — del 17 settembre 2007.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105; legge 16 marzo 2001, n. 88, art. 9; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.

La Regione Molise, in persona del Presidente in carica on.le dott. A. Michele Iorio, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine ed in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 1365 del 20 novembre 2007 dall'avv. prof. Giovanni Di Giandomenico e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 146 nello studio dell'avv. Ernesto Mocci:

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in Persona del Presidente in carica, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, adottare provvedimenti relativi alla concessione, costruzione e gestione del Porto turistico di Termoli, così come sostenuto nella nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div 6^a, prot. n. M_TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 — (7 maggio 2004) — del 17 settembre 2007, pervenuta alla Direzione generale VI - Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise il 24 settembre 2007, nonché per l'annullamento della nota medesima.

F A T T O

Con nota del n. 3234 del 2 aprile 2007 il Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise chiedeva al Ministero dei trasporti - Direzione generale delle infrastrutture della navigazione marittima ed interna di riconoscere, in virtù del principio di leale collaborazione, l'attribuzione della competenza regionale in materia di porti turistici inseriti nel d.P.C.m. 1995 (All. 2).

Il Ministero dei trasporti con la nota del 17 settembre 2007 meglio indicata in epigrafe, rispondeva, invece, di considerare ascrivita la competenza statale (e per essa alla Capitaneria di porto di Termoli) relativamente a tutti i porti inseriti nel d.P.C.m. del 1995 con inclusione quindi anche dei porti turistici. (All. 1).

Diversamente, la competenza afferente i porti turistici è da ascrivere alle regioni secondo la normativa vigente (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, legge 16 marzo 2001, n. 88, art. 9, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e la recente giurisprudenza di codesta Corte.

Orbene, sulla base di tale argomentazione, lo stesso Ministero delle infrastrutture S.I.I.T. - Campania e Molise - Ufficio opere marittime di Napoli, con la nota n. 593 in data 21 febbraio 2007 (all. 3), in riferimento alla nota dalla Capitaneria di porto di Termoli n. 1472 in data 16 febbraio 2007 (all. 4) con la quale veniva indetta una riunione — sopralluogo in data 28 febbraio 2007 per la consegna delle aree demaniali — alla Ditta Marinucci Yachting Club s.r.l. per la realizzazione del porto turistico di cui all'oggetto, ha posto la problematica delle competenze istituzionali in materia di porti turistici, ascrivibili, a parere dello stesso S.I.I.T. Campania e Molise, alle regioni.

A tale nota del S.I.I.T. Campania e Molise è succeduta la n. 3864/752 in data 19 marzo 2007 (all. 5) che poneva nuovamente la problematica delle competenze istituzionali in capo alla Regione Molise anche per quanto attiene alla composizione della Commissione di collaudo prevista dall'art. 8, comma 2 del d.P.R. n. 509/1997 che, fatta alla luce della normativa vigente, prevederebbe la nomina del funzionario della Regione Molise surrogativa alla nomina del componente dell'ex Ufficio Genio civile delle OO.MM.

Pertanto, la Regione Molise a seguito di tale sollecitazioni da parte del S.I.I.T. Campania e Molise ha investito della problematica, con nota n. 3234 in data 2 aprile 2007, il Ministero dei trasporti - Direz. gen. per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna.

Pur tuttavia lo stesso Ministero dei trasporti con nota n. 9194 del 17 settembre 2007, in merito a quanto rappresentato dalla Regione Molise nella citata nota n. 3234 del 2 aprile 2007, non ha tenuto conto né del d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616 che del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 successivamente modificato dalla legge 16 marzo 2001, n. 88 art. 9, e ciò in violazione quindi degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione anche alla luce delle recenti pronunzie della Corte costituzionale che, pur se hanno effetti limitati alle parti ed al caso deciso, in virtù del principio della leale collaborazione, possono essere presa ad esempio quale caso analogo al fine di evitare il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale; finendo così per disconoscere le attribuzioni della Regione Molise in relazione alla concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli alla ditta Marinucci Yachting Club per la realizzazione del porto turistico nell'ambito del porto di Termoli.

Va aggiunto, poi, che il Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise ha assunto la responsabilità della programmazione, della realizzazione degli interventi in ambito portuale, comprensiva altresì, della competenza in materia di piano regolatore portuale.

Non solo, ma con delibera di Giunta regionale n. 1123 in data 31 dicembre 2001 (all. 6) è stata attribuita alla Regione Molise - Servizio opere idrauliche e marittime, in virtù del d.lgs. n. 112/1998, la competenza per la gestione delle concessioni demaniali marittime in ambito portuale, in aggiunta alle precedenti competenze relative alla progettazione, esecuzione e gestione di opere portuali ed alla espressione di pareri tecnici sulle richieste di concessioni demaniali marittime in ambito portuale da privati ed Enti.

Successivamente la Capitaneria di porto di Termoli con processo verbale in data 8 maggio 2002 (all. 7) ha consegnato alla Regione Molise - Servizio opere idrauliche e marittime, le pratiche inerenti le concessioni demaniali marittime in ambito portuale e da tale data sino ad oggi il Servizio opere idrauliche e marittime - Direzione generale VI della Regione Molise ha assunto la gestione effettiva del porto di Termoli.

Senonchè, la Capitaneria di porto con nota n. 5152 in data 18 settembre 2003 (all. 8) comunicava alla Regione Molise che il Ministero dei trasporti con nota n. DEM2A- 3330/02 del 4 marzo 2003 (all. 9) nel riscontrare un quesito formulato dalla stessa Capitaneria concernente il porto turistico di Termoli, evidenziava la competenza statale in merito alla gestione amministrativa (rilascio di concessioni) di tutti i porti inseriti nel d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, con sospensione in capo alla Regione di tutti procedimenti amministrativi tesi al rilascio/rinnovo di tutte le concessioni demaniali marittime in ambito portuale.

In riscontro a tale nota della Capitaneria di porto la Regione Molise con nota n. 3/2003 in data 24 ottobre 2003 (all. 10) rappresentava che, non essendo intervenute variazioni alla normativa vigente, la delibera di G.R. n. 1123 in data 31 dicembre 2001 è ancora efficace a tutti gli effetti per cui la Regione avrebbe continuato ad espletare le funzioni amministrative riguardanti le concessioni in ambito portuale.

Successivamente in data 21 dicembre 2004, a seguito di vari incontri tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i rappresentanti di varie regioni, si è giunti alla sottoscrizione di un «Protocollo d'intesa» tra lo stesso Ministero e la Regione Molise (all. 11) in ordine alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 attraverso il quale si considera il porto di Termoli di rilevanza economica regionale ai fini del riparto delle competenze sia in materia di gestione del demanio marittimo che delle opere pubbliche dei porti. Alla competenza statale sarebbe riservata quindi, come individuato a titolo descrittivo nelle planimetrie allegate al protocollo d'intesa per la revisione del d.P.C.m. del 1995, solo la gestione del faro. Ciò è confermato da ultimo nella nota del Servizio opere idrauliche e marittime n. 9612 in data 9 ottobre 2007 (all. 12) in riscontro alla missiva della Sezione del Genio militare per la Marina di Ancona n. 5823 in data 25 settembre 2007 (all. 13).

L'attribuzione delle funzioni amministrative regionali in ambito portuale è altresì suffragata dalla stipula di un «Accordo di programma per lo sviluppo del sistema del porto di Termoli» sottoscritto in data 23 marzo 2005 tra la Regione Molise e vari enti pubblici, approvato con decreto n. 132 del Presidente della Giunta regionale in data 27 maggio 2005 (all. 14), e che ha visto altresì, la partecipazione fattiva della Capitaneria di porto di Termoli. L'ambito territoriale cui si riferisce tale accordo va dalla radice del molo nord del porto di Termoli fino all'area in sinistra idrografica del fiume Biferno. Le competenze amministrative riguardanti la realizzazione di opere marittime in ambito portuale si collocano nell'ambito del citato «Protocollo di Intesa» sottoscritto in data 21 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Molise riguardante la perimetrazione delle aree del Demanio marittimo soggette alla competenza gestionale della regione.

La richiamata nota n. 9194 del 17 settembre 2007 del Ministero dei trasporti va annullata, per le seguenti considerazioni di

D I R I T T O

1) *Violazione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, in relazione al riparto di competenze amministrative delineato dall'art. 59, d.P.R. n. 616/1977, dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88 (nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), nonché del principio di leale collaborazione.*

Dalle esposizione in fatto emerge che la nota n. 9194 del 17 settembre 2007 si è avuta una chiara manifestazione dello Stato diretta a riaffermare la propria competenza nel settore della concessione, costruzione e gestione dei porti turistici ed a negare quella regionale, con la conseguenza che al presente giudizio va riconosciuto tono costituzionale, in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Infatti, l'intervento del legislatore statale, a seguito delle modifiche del Titolo V della parte II della Costituzione ed al conseguente inserimento della materia dei «porti e aeroporti civili» nell'ambito della competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., deve limitarsi alla fissazione dei principi fondamentali, che non possono comprendere anche l'attribuzione delle competenze amministrative.

In ragione di ciò, è chiara l'erronea impostazione della impugnata nota ministeriale che, intervenendo in relazione alla concessione, costruzione e gestione del porto turistico di Termoli, reputa di poter incidere su materie di competenza regionale, utilizzando un'interpretazione restrittiva della normativa precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione contraria a tale ultima modifica che, introducendo un nuovo e diverso modello costituzionale delle autonomie, impone, anche per la disciplina già esistente, una lettura coerente con il nuovo assetto.

La questione è stata già affrontata da codesta Corte costituzionale in diverse pronunzie (n. 89 dep. il 10 marzo 2006 pubbl. in *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2006 - Regione Toscana Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio; n. 90 dep. il 10 marzo 2006 pubbl. in *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2006 - Regione Campania/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direz. gen. per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna; n. 255 dep. il 6 luglio 2007 pubbl. in *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2007 - Regione Emilia-Romagna/Ministero infrastrutture e trasporti - Direz. gen. infrastrutture navigazione marittima ed interna; n. 344 dep. il 19 ottobre 2007 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2007 - Regione Toscana/Ministero infrastrutture e trasporti - Direz. gen. infrastrutture navigazione marittima ed interna).

Tutti tali giudizi, che si sono conclusi con l'annullamento degli atti ministeriali, hanno ampiamente chiarito i termini della vicenda, per cui si limita a riportarne sinteticamente le argomentazioni.

Le richiamate sentenze partono dalla stessa lettura della evoluzione legislativa che ha riguardato la materia dei porti turistici.

Infatti, la Costituzione, nell'originario testo dell'art. 117, non dettava alcuna norma attinente al regime dei porti e delle aree portuali, ma conteneva solo una disposizione (art. 117, primo comma, Cost.) che attribuiva alle regioni la competenza legislativa in materia di «turismo ed industria alberghiera», la quale doveva essere esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Una prima classificazione dei porti si rinveniva, in origine, nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, recante «Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici», il cui art. 1 suddivideva i porti in due categorie: alla prima appartenevano i porti e le spiagge che interessavano la sicurezza della navigazione generale e servivano unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; nella seconda erano inseriti i porti e gli approdi — suddivisi in quattro classi — che servivano precipuamente al commercio.

Il primo intervento legislativo, rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di «demanio marittimo», anche con riguardo all'ambito portuale, si è avuto con l'emanazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale ha specificamente delegato alle regioni le funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative», con la precisazione della non applicazione di detta delega «ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima». Per la identificazione delle predette aree, il citato art. 59 rinviava poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi sentite le «regioni interessate».

Già, dunque, in questa fase, la legislazione statale ha previsto un coinvolgimento delle Regioni nella materia «porti», ed è significativo che la suddetta norma sia contenuta nel Capo relativo a «turismo ed industria alberghiera».

In attuazione di quanto stabilito dal richiamato art. 59, secondo comma, è stato emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con il quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle regioni «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima».

Un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attività portuali è stata introdotta, successivamente, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), la quale ha anche previsto, in quanto incompatibili con le proprie disposizioni, l'abrogazione delle norme del regio decreto n. 3095 del 1885.

Tale legge ha operato, tra l'altro, all'art. 4, una riclassificazione dei porti, distinguendoli in due categorie: la prima (categoria I), comprendente porti o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; la seconda, porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale (categoria II, classe I), di rilevanza economica nazionale (categoria II, classe II), e, infine, di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria II, classe III). Il concreto inserimento nell'una o nell'altra delle suddette categorie (essendo stabilito solo che i porti sede di autorità portuale abbiano comunque carattere internazionale o nazionale) è stato demandato a decreti che avrebbero dovuto essere adottati, rispettivamente, dal «Ministro della difesa» e dal «Ministro dei trasporti e della navigazione» e che, in realtà, non sono stati mai emanati.

Proseguendo nella ricostruzione del quadro normativo rilevante, un ulteriore e ampio trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, anche qualora siano collocati in ambito portuale, si è avuto con il d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 105, comma 2, lettera I), del suddetto decreto legislativo, nel testo originario, stabiliva che venissero conferite alle regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia»; precisandosi, altresì, che «tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995».

L'art. 9 della legge n. 88 del 2001 ha, poi, modificato l'ultima parte del richiamato art. 105, comma 2, lettera I), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle regioni «non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995». E la norma prosegue disponendo che «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002».

È, infine, intervenuta la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la quale ha previsto, da un lato, l'attribuzione alla regione della competenza legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza n. 378 del 2005), dal che consegue la competenza legislativa residuale pure in materia di «turismo» (art. 117, quarto comma, della Costituzione); dall'altro, ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, Costituzione).

Dal ricostruito il quadro normativo di riferimento, quale si è sviluppato nel corso del tempo, emerge l'illegittimità degli atti impugnati, atteso che il presente conflitto di attribuzione deve essere risolto, secondo il costante orientamento di codesta Corte (v., tra le altre, sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003), sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali è stato proposto il ricorso, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V.

Infatti, il Ministero dei trasporti, con l'atto impugnato, non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei «porti turistici» solo perché inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

Le pronunzie sopra riferite a tal proposito hanno in modo univoco chiarito che il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al suddetto d.P.C.m. non comporta affatto il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia». «In altri termini» — ha precisato codesta Corte — «il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista».

È da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, che sono state richiamate nell'atto impugnato, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle regioni in vista del loro «preminente interesse nazionale».

Il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei «porti turistici» nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative. E ciò per l'assorbente considerazione che la materia «turismo» è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione.

Né è possibile sostenere che, nelle more della formale classificazione ex lege n. 84 del 1994, sia possibile utilizzare lo strumento del d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Infatti, il termine del 1° gennaio 2002, di decorrenza per il conferimento alle regioni delle funzioni relative ai porti «di rilevanza economica regionale ed interregionale», non può essere considerato meramente ordinatorio, e, dall'altro, che la individuazione dei «porti turistici» (di sicura competenza regionale) può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti.

2) *Violazione di legge, art. 3, legge 241/1990 ed eccesso di potere per mancanza di motivazione, incompetenza, illogicità manifesta.*

L'impugnata nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna si limita a respingere la richiesta della Regione Molise solo con alcune sintetiche righe dirette a riaffermare allo Stato ogni potere conferito dalla legge in materia di porti turistici.

Si perviene a tale conclusione sulla base del fatto che detta direzione ha sempre rigettato richieste di tal tipo fatte dalle regioni e sulla base della considerazione secondo cui la sentenza n. 90/2006 della Corte costituzionale non potrebbe essere estesa oltre le parti che hanno partecipato a tale giudizio (Ministero e Regioni Campania).

Anche per tali ragioni la nota impugnata risulta essere gravemente viziata.

Innanzitutto non si spiega perché anche la richiesta della Regione Molise debba essere rigettata, non essendo evidentemente un motivo sufficiente il fatto che istanze di tal tipo sono state in passato sempre rigettate.

Tale principio contrasta, oltre che con i più elementari principi in materia di atti amministrativi stabiliti dalla legge n. 241/1990 anche con il principio più volte affermato da codesta Corte e già sopra richiamato in base al quale il conflitto di attribuzione deve essere risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V (v., sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003).

Nemmeno può essere addotta a giustificazione dell'irragionevole comportamento del Ministero il fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2006 resa in un caso analogo al nostro, non possa direttamente estendere la sua efficacia su soggetti diversi da quelli che sono stati parti in tali giudizio.

Infatti, una cosa è l'estensione diretta degli effetti del giudicato, altra cosa sono i principi che regolano il buon andamento della p.a. che impongono a quest'ultima di spiegare perché non si possono applicare i principi affermati da tale sentenza anche al nuovo caso sottoposto al suo esame, con l'effetto che, qualora la nuova fattispecie sia analoga, se non eguale, a quella già sottoposta al giudizio della Corte non si vede perché la p.a. non debba uniformarsi ai principi già espressi dal Giudice delle leggi.

Ragionare diversamente, porterebbe all'assurda situazione secondo cui, sebbene la Corte abbia affermato i criteri generali con i quali stabilire il riparto di attribuzioni fra Stato e Regioni in materia di porti turistici, lo Stato sarebbe legittimato a tenere in nessun caso tali principi opponendosi ad ogni nuovo atto di gestione rientrante nella competenza delle regioni, costringendo quest'ultime a defatiganti continui ricorsi.

Si tratta, com'è evidente, di un comportamento che ha il solo effetto di paralizzare nei fatti la portata dei principi espressi dalla Consulta.

Tale atteggiamento dello Stato appare ancor più grave ed immotivato atteso che oramai l'orientamento in materia di porti turistici contrario alle tesi sostenute dal Ministero è stato più volte ribadito da numerose sentenze del Giudice delle leggi.

Va, infine, considerato che, come più ampiamente esposto in fatto, la nota impugnata contrasta con numerosi provvedimenti di diversi uffici periferici del Ministero i quali, sottolineando come la competenza fosse da ritenersi intestata alla Regione Molise, avevano essi stessi sollecitato la regione ad interpellare la Direzione generale del Ministero.

Anche per la presenza degli esposti gravi vizi deve procedersi all'annullamento dell'atto impugnato.

P. Q. M.

Si conclude perché la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, ma alla Regione Molise l'adozione di tutti i provvedimenti relativi alla concessione, costruzione e gestione del porto Turistico di Termoli e, per l'effetto, annulli la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Div 6ª, prot. n. M_TRA/DINFR/9194 Class. A.2.47/G.695 — (7 maggio 2004) — del 17 settembre 2007, pervenuta alla Direzione generale VI - Servizio opere idrauliche e marittime della Regione Molise il 24 settembre 2007 ed ogni atto inerente, consequenziale e presupposto.

Allegati: 1) nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna n. 9194 del 17 settembre 2007; 2) nota n. 3234 del 2 aprile 2007 del Servizio opere idrauliche e marittime della regione Molise; 3) nota del Ministero delle infrastrutture - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Ufficio opere marittime di Napoli n. 593 del 21 febbraio 2007; 4) nota dalla Capitaneria di porto di Termoli n. 1472 del 16 febbraio 2007; 5) nota 3864/752 del 19 marzo 2007 del Ministero delle infrastrutture S.I.I.T. Campania e Molise - Ufficio opere marittime di Napoli; 6) delibera di Giunta regionale n. 1123 in data 31 dicembre 2001; 7) processo verbale dell'8 maggio 2002 della Capitaneria di porto di consegna alla Regione Molise delle pratiche inerenti le concessioni demaniali marittime in ambito portuale; 8) nota della Capitaneria di porto n. 5152 del 19 settembre 2003; 9) nota del Ministero dei trasporti n. DEM2A-3330/02 del 4 marzo 2003; 10) nota della Regione Molise n. 3/2003 del 24 ottobre 2003; 11) «Protocollo d'Intesa» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Molise in ordine alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995; 12) nota del Servizio opere idrauliche e marittime n. 9612 del 9 ottobre 2007; 13) nota della Sezione del Genio militare per la Marina di Ancona n. 5823 del 25 settembre 2007; 14) Decreto n. 132 del Presidente della Giunta regionale del Molise del 27 maggio 2005 di approvazione dell'«Accordo di programma per lo sviluppo del sistema del porto di Termoli» sottoscritto il 23 marzo 2005 tra la Regione Molise e vari enti pubblici.

Campobasso, addì 20 novembre 2007

Avv. prof. Giovanni Di GIANDOMENICO

N. 9

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 14 settembre 2007
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 - A/A.S./2007 del 28 settembre 2007 recante sospensione immediata per 5 giorni della licenza di esercizio relativa alla sala da ballo - night club «Riva», per motivi di ordine pubblico e sicurezza - Asserita spettanza alla Provincia in materia di esercizi pubblici delle attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata illegittima invasione delle competenze legislative ed amministrative della Provincia in materia di «esercizi pubblici» - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso al Questore della Provincia autonoma di Bolzano, del potere di adottare il decreto n. 11 - A/A.S./2007 del 28/9/2007 e conseguente annullamento dello stesso.

- Decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 11 - A/A.S./2007 del 28 settembre 2007.
- Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, art. 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 3, comma 3; legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1988, n. 58, art. 59.

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore* della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale dd. 16 settembre 2007 rep. n. 21992 (all. 1), rogata dal segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché in virtù di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 3730 del 12 novembre 2007 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 11 - A/A.S./2007, del 28 settembre 2007, recante sospensione per cinque giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, rilasciata in data 12 aprile 2007 dalla Provincia autonoma di Bolzano alla sig.ra Ida Rosa Karlegger, nata il 22 febbraio 1932 a San Leonardo in Passiria, legale rappresentante della «Riva GmbH/Srl» (all. 3).

Con decreto n. 11 - A/A.S./2007, il Questore della Provincia di Bolzano, sulla base dell'art. 100 TULPS (r.d. n. 773/1931), ha disposto la sospensione per cinque giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, rilasciata in data 12 aprile 2007 dalla Provincia autonoma di Bolzano alla sig.ra Ida Rosa Karlegger, legale rappresentante della «Riva GmbH/Srl», per la gestione della sala da ballo - night club «Riva», situata in Merano, via Mainardo n. 9/a.

Il decreto è stato adottato, come è dato leggersi nelle premesse al medesimo, con lo specifico scopo di intervenire tempestivamente in via cautelare per evitare il futuro verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza.

Il decreto impugnato richiama, infatti, nelle proprie premesse una serie di vicende avvenute in prossimità o all'interno dei locali della sala da ballo che hanno reso necessario l'intervento della Polizia di Stato nei mesi precedenti l'adozione del decreto medesimo, per tentare di costruire un quadro fattuale idoneo a giustificare l'intervento del questore mediante il medesimo decreto impugnato.

In realtà esso, operando una illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e di attribuzioni già spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, ma attribuite al presidente della provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Violazione degli artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20 del d.P.R. n. 670/1972, dell'art. 3, d.P.R. n. 686/1973 e dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, anche con riferimento all'art. 59, l.p. Bolzano n. 58/1988.

1.1. — L'adozione da parte del Questore della Provincia di Bolzano del decreto di sospensione di licenza per l'esercizio dell'attività di sala da ballo integra una evidente violazione delle prerogative provinciali in materia di «esercizi pubblici» e delle connesse attribuzioni di cui all'art. 20 St., che la Provincia di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benché il provvedimento amministrativo in questione, datato 28 settembre 2007, avesse efficacia temporanea fissata in cinque giorni dalla notificazione del medesimo e abbia dunque dispiegato i suoi effetti per intero.

Infatti, come sottolineato da codesta ecc.ma Corte costituzionale, l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non fa venir meno del tutto l'interesse al ricorso, in quanto permane l'interesse alla pronuncia sulla spettanza del potere (C. cost., n. 3/1962).

1.2. — L'ordinamento riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano ampi e peculiari competenze in materia di esercizi pubblici, tracciando un chiaro riparto di competenze, legislative ed amministrative, violate dall'attività del questore censurata in questa sede.

Sul piano delle potestà legislative, l'art. 9, n. 7), dello statuto di autonomia attribuisce alla provincia la potestà legislativa concorrente (con corrispondente potestà amministrativa ai sensi dell'art. 16 del medesimo statuto di autonomia, su cui *infra*) su tutta la materia degli esercizi pubblici, con esclusione dei soli «poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza» e della facoltà del Ministero dell'interno di «annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi». Deve ritenersi che siffatto potere di annullamento di ufficio non possa che avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, in quanto, altrimenti, non si comprenderebbero il fondamento e la *ratio* del riconoscimento di un potere di intervento in autotutela in capo al Ministro dell'interno.

Sul piano delle potestà amministrative, l'art. 16 dello statuto di autonomia prevede che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia».

La titolarità di potestà amministrativa in materia di «esercizi pubblici», in virtù del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, n. 7, e 16 dello statuto di autonomia è innegabilmente di spettanza provinciale.

Nell'ambito di tale materia, l'art. 20, comma 1, dello statuto di autonomia attribuisce al Presidente della provincia poteri di pubblica sicurezza: esso, infatti, dispone che «i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia [...] di esercizi pubblici». Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni, il presidente della provincia si avvale degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

I poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali sono, invece, limitati e di natura residuale: l'art. 20, comma 3, statuto di autonomia attribuisce al questore le «altre attribuzioni» (quindi afferenti materie diverse da quelle elencate nel primo comma del medesimo art. 20 st.) che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto, ciò che trova altresì conferma nell'art. 4, d.P.R. n. 686 del 1973, per quanto riguarda le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza (alla lettera *b*), il citato art. 4 assegna ai questori, nei Comuni di Trento e Bolzano, le sole materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 670/1972).

La sopra descritta delimitazione dei poteri provinciali da parte degli artt. 9, n. 7, e 20 dello statuto non può essere, nella parte concernente le singole e residuali funzioni mantenute allo Stato, oggetto di una indebita interpretazione estensiva.

La potestà in punto di pubblica sicurezza è, infatti, suddivisa tra il Presidente della provincia (competente per le materie indicate nell'art. 20 dello Statuto, che, facendo riferimento agli esercizi pubblici, richiama l'art. 9, n. 7) ed il questore, competente per le materie diverse da quelle di cui al citato art. 20, comma 1, dello statuto.

La chiara bipartizione delle attribuzioni espressa dallo statuto è enfatizzata dalla lettera stessa del citato comma 3 dell'art. 20 dello statuto: «Le altre attribuzioni, che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto, sono affidate ai questori».

Nella Provincia di Bolzano, dunque, la linea di demarcazione non corre fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia anche all'interno di quest'ultima area, per separare alcune funzioni dalle altre.

L'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 686/1973, è esplicito in questo senso: «Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal Presidente della Giunta provinciale».

Il successivo art. 7 del richiamato d.P.R. n. 686/1973 conferma poi il carattere limitato e tassativo delle funzioni conservate allo Stato — già chiaramente desumibile dall'art. 9, n. 7, dello statuto, che fa salvi i soli poteri statali di annullamento d'ufficio e di vigilanza ai fini della pubblica sicurezza — laddove chiarisce che i poteri di vigilanza dello Stato di cui all'art. 9, n. 7, d.P.R. n. 670/1972 vanno intesi in senso stretto e tecnico come poteri di accesso nei locali.

Il Presidente della Provincia di Bolzano si configura quindi anche come Autorità di pubblica sicurezza, cui compete l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'ordinato svolgersi della vita civile.

Ad ulteriore conferma di ciò, può essere utilmente richiamato l'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, il quale prevede che, «in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1^o novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1 [quindi, tra le altre, la materia degli esercizi pubblici latamente intesa nei termini di cui agli artt. 9 e 20 dello statuto di autonomia]».

L'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, conferma, quindi, la circostanza per cui, una volta che per previsione statutaria le materie assegnate alle regioni ordinarie dal medesimo art. 19, d.P.R. n. 616/1977 citato rientrano nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente della Giunta esercita nell'ambito delle medesime materie anche le funzioni di pubblica sicurezza già esercitate dalla Autorità di Polizia, ciò che si desume chiaramente, tra l'altro, dall'*incipit* della richiamata disposizione di attuazione statutaria, laddove precisa che le funzioni in oggetto sono esercitate dai presidenti delle province autonome «In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1^o novembre 1973, n. 686».

Non trova, dunque, applicazione *tout court* il criterio risolutivo del conflitto di attribuzione individuato da codesta ecc.ma Corte nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella di «polizia amministrativa locale», criterio che ha condotto, in altri giudizi, concernenti le regioni ordinarie, ad affermare la legittimità di interventi statali in materie di competenza regionale, poiché volti a salvaguardare l'ordine pubblico (C. cost. nn. 407/2002; 290/2001), e che può essere applicato solo ove sia possibile individuare — e non è il caso della Provincia di Bolzano — una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi di pubblica sicurezza, in quanto tesi alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (C. cost. nn. 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005).

Occorre, invece, indagare intorno al fatto se gli interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l'esercizio dei predetti poteri di pubblica sicurezza acquisiscano rilevanza esterna alla materia «esercizi pubblici» ed attengano in modo diretto e rilevante l'ordine pubblico, o se, invece, rientrano nell'ambito della materia di competenza provinciale, delimitata non solo alla stregua dell'art. 9, n. 7, che conserva all'Autorità statale di pubblica sicurezza i soli poteri di vigilanza, ma anche ai sensi dell'art. 20 st., a norma del quale il Presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, tra l'altro, di esercizi pubblici, avvalendosi anche degli organi di polizia statale, oltre che della polizia locale.

È, dunque, necessario accertare se l'intervento del questore sia giustificabile alla luce di sovraordinate ragioni di tutela dell'ordine pubblico strettamente intese o non costituiscano, piuttosto, un'indebita erosione di competenze provinciali (C. cost., 218/1988).

Il potere di sospensione esercitato dal questore è stato dichiaratamente finalizzato ad evitare il ripetersi di situazioni di disturbo connesse alla presenza, nei locali della sala da ballo o nei suoi pressi, di individui alterati e quindi nella condizione di turbare la quiete pubblica.

Deve rilevarsi che in precedenza anche il Presidente della provincia, con nota datata 20 agosto 2007, aveva intimato alla titolare della licenza di condurre l'esercizio attenendosi alla normativa vigente (segnatamente la l.p. n. 58/1988, che impone al conduttore del pubblico esercizio di garantire la quiete nello stesso, anche richiedendo l'intervento degli organi di polizia e negando l'accesso al locale a coloro che disturbano la quiete nell'esercizio).

Il decreto di sospensione adottato dal questore è, dunque, espressione di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare, in applicazione delle disposizioni statutarie e della normativa vigente, la materia degli «esercizi pubblici» — come delimitata dagli artt. 9, n. 7, 16 e 20 dello Statuto — senza toccare quegli interessi ulteriori che è compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine pubblico.

Poiché, dunque, l'interesse primario che il potere di sospensione della licenza mira a tutelare è quello al regolare e sicuro svolgimento dell'attività del pubblico esercizio e poiché nella relativa disciplina positiva applicabile non rilevano finalità ulteriori in qualche modo connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, è evidente che l'esercizio dei poteri di sospensione della licenza per la gestione della sala da ballo spetta unicamente al Presidente della provincia.

Tale conclusione è tra l'altro confermata dalla circostanza che, in virtù dell'art. 59, l.p. 58/1988, nel territorio provinciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non trova più applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931. Appare quindi indubbio che l'adozione da parte del questore del provvedimento di sospensione della licenza in questa sede contestato ha concretato un'evidente ed illegittima invasione delle prerogative provinciali e merita di essere censurato.

P. Q. M.

Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, imporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico, per i profili illustrati nel presente ricorso attraverso l'emanazione del decreto n. 11 A/A.S./2007, del 28 settembre 2007, e per l'effetto annullare l'atto impugnato nella sua interezza per violazione delle norme statutarie e di attuazione statutaria citate in epigrafe.

Roma, addì 23 novembre 2007

Avv. Prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. Prof. Roland RIZ

07C1443

N. 847

*Ordinanza dell'11 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Varese
nel procedimento penale a carico di Barbatti Floriana ed altro*

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'eccezione sollevata dalla difesa, sentito il p.m.;

Premesso che si procede, nel procedimento in epigrafe, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 tulp. e 718 c.p.;

Rilevato che la difesa ha sollevato eccezione di costituzionalità dell'art. 1, comma 547 della legge finanziaria n. 266/2005 in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p. nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato art. 110 T.U.L.P.S. alle sole violazioni del predetto articolo commesse in data successiva al 1° gennaio 2006, mentre negli altri casi dispone l'applicazione delle sanzioni vigenti al momento del fatto;

Ritenuta che detta eccezione non sia manifestamente infondata in quanto si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p., prevedendo la stessa una disparità di trattamento tra imputati per i medesimi reati sul solo presupposto della data del commesso reato (prima o dopo il 1° gennaio 2006);

Sebbene, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte con sentenza n. 74/1980 l'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli può subire delle limitazioni e deroghe da parte del legislatore ordinario solo se ragionevolmente giustificabili, tale giustificazione non appare sussistere nell'ottica della vigente disciplina (tesa a regolamentare l'area di questo tipo di giochi da parte dello Stato), senza contare che ciò si traduce in una sostanziale violazione del principio di uguaglianza da un punto di vista sostanziale;

Ritenuto che secondo quanto affermato di recente dalla Corte di cassazione (Sez. 3, sentenza n. 15297 del 2007. Invero, la norma di cui alla citata legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 547, non è parte integrante di quella contenuta nell'art. 110, citato, non è stata modificata dalla legge n. 296 del 2006 e non può ritenersi implicitamente abrogata stante la propria autonomia e l'inesistenza di contrasto alcuno con le modifiche da ultimo apportate al cit. art. 110, commi 5 e 9) tale norma (l'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005) non può ritenersi implicitamente abrogata dalla mancata reiterazione del suo contenuto nella finanziaria per il 2007, trattandosi di disciplina estranea all'art. 110 tulp. e, pertanto, del tutto autonoma dallo stesso;

Ritenuta la questione rilevante nel giudizio *de quo* atteso che se la norma in oggetto dovesse essere disapplicata le imputate andrebbero assolte perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

Considerato, invece, che detta norma non risulta porsi in contrasto anche con il principio di libera circolazione dei servizi previsto dalla normativa comunitaria all'art. 49 TCE (direttiva n. 98/34), e, quindi con l'art. 117 Cost., come sostenuto dalla difesa 8 che ha richiamato l'ordinanza di rimessione alla Corte del Giudice monocratico di Udine); ci si riporta in particolare alle motivazioni della Corte di Giustizia nella sentenza 26 ottobre 2006 nella causa C65/05 dove se da un lato si ribadisce come le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale attinenti alle lotterie come agli altri giochi d'azzardo in tutti gli Stati membri possono consentire alle normative nazionali di limitare, se non addirittura di vietare, la pratica dei giochi d'azzardo e di evitare che siano una fonte di profitto individuale, (anche a causa della rilevanza delle somme che consentono di raccogliere e dei premi che possono offrire ai giocatori, soprattutto quando sono organizzate su grande scala, le lotterie comportano elevati rischi di criminalità e di frode, oltre del fatto che costituiscono inoltre un'incitazione alla spesa che può avere conseguenze individuali e sociali dannose), dall'altro si sottolinea come ciò debba valere solo per quei giochi che sono per natura giochi d'azzardo, in quanto hanno lo scopo di offrire una speranza di vincita in denaro;

Rilevato che, diversamente, l'art. 110 t.u.l.p.s. mira proprio a individuare quei giochi che non rientrino in detta definizione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge n.1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 110 tulp. in relazione all'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 nella parte in cui contrasta con la direttiva n. 98/Ce;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p.;

Sospende il giudizio in corso — impregiudicato ogni diritto e difesa — e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Varese, addì 11 ottobre 2007

Il giudice: CLEMENTE

N. 848

*Ordinanza del 14 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Taranto
nel procedimento civile promosso da Stano Giuseppe contro Edilverbera S.n.c. ed altri*

Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Azione di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione stradale - Omessa previsione della competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato da fatto illecito - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice di procedura civile, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Preso atto di quanto sopra, premesso che questo giudice ritiene la questione rilevante, essendovi un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione stessa e la decisione del giudizio principale;

Ritiene altresì la questione manifestamente fondata, per violazione dell'art. 3, 25 della Costituzione e di altri che si andrebbero a ravvisare, l'art. 18 c.p.c. nella parte in cui non contempli il foro dell'attore nella causa da questi promossa in tema di fatto illecito per circolazione stradale. Infatti, come fondatamente sostiene la parte eccepente, la promozione di un giudizio nel foro ove l'obbligazione è sorta ovvero ove risiede il convenuto (e segnatamente con particolare riguardo alla sede legale dell'impresa assicuratrice) limita grandemente i diritti del danneggiato nel caso in cui il foro non coincida con quello di sua residenza in quanto è costretto ad intraprendere un giudizio fuori della propria sede con notevole aumento dei costi delle spese processuali e soprattutto extraprocessuali.

Tale disagio è maggiormente palpabile considerando che la compagnia assicuratrice è capillarmente presente in ogni circoscrizione con i propri ispettorati a differenza del comune cittadino che ha un unico domicilio. Peraltro, l'art. 1469-bis n. 19 del cod. civ. (*cf.* anche Cass. civ., sez. unite, 1° ottobre 2003, n. 14669), ha stabilito che si presuma vessatorie le clausole che hanno per oggetto la fissazione della sede del foro competente nelle cause fra consumatore e professionista avente località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Ad abundantiam, le compagnie di assicurazione non solo sono imprese, ma fra queste sono quelle territorialmente presenti ed organizzate in ogni provincia con una fitta rete di ispettorati, tale che la costituzione in una circoscrizione piuttosto che in un'altra non comporterebbe il benché minimo dispendio delle proprie risorse. A ciò si aggiunga che queste ultime, molto spesso pretestuosamente, non adempiono alle proprie obbligazioni risarcitorie facendo affidamento sulla mancata disponibilità del danneggiato a perseguire un'azione in un foro lontano dalla propria residenza. Inoltre, la richiesta di incostituzionalità dell'art. 18 c.p.c. Del resto, l'applicazione dell'incostituzionalità della norma è l'attuazione del medesimo principio di cui all'art. 444 c.p.c. il quale deroga i principi dettati in materia di competenza per territorio e segnatamente quello dell'art. 18 c.p.c. prevedendo nelle controversie in materia di previdenza e assistenza la competenza territoriale del foro in cui risiede l'attore.

P. Q. M.

Ritenendo la questione rilevante e manifestamente fondata per i motivi di cui in premessa, sospende il giudizio de quo e trasmette immediatamente gli atti alla Corte costituzionale (art. 23, quarto comma, legge n. 87/1953) per i provvedimenti del caso.

Taranto, addì 16 giugno 2006

Il giudice di pace: CORRADO

N. 849

*Ordinanza del 28 marzo 2007 emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Giordani Paolo*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsto svolgimento del giudizio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise - Violazione del principio di sovranità popolare, del diritto di difesa, del principio del giudice naturale precostituito per legge - Contrasto con i principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Codice di procedura penale, art. 438.
- Costituzione, artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto da Paolo Giordani avverso la sentenza n. 1487/06 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione del g.i.p., uff. 29°, dott. Nicola Miraglia Del Giudice, in data 22 giugno 2006, nel procedimento penale n. 43932/04 R.G. N.R., con la quale il predetto era dichiarato responsabile dei reati d'omicidio in danno di Nunzio De Luca e di porto abusivo di coltello, ritenuti in continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione del rito, condannato alla pena di dodici anni di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili con provvisoria e rifusione delle spese.

La Corte, letti gli atti e sentite le parti, provvedendo sulla preliminare questione di legittimità costituzionale della norma che prevede lo svolgimento del giudizio abbreviato dinanzi al g.u.p. allorché si procede per i reati di competenza della Corte d'assise;

O S S E R V A

A) Rilevanza della questione.

La questione prospettata dalla difesa è certamente rilevante, poiché, nel caso di specie, il giudizio si è svolto con il rito abbreviato dinanzi al g.u.p. Nel caso la questione fosse ritenuta fondata dalla Consulta, il processo di primo grado andrebbe ripetuto dinanzi alla Corte d'assise.

B) Non manifesta infondatezza della questione.

1) Competenza per materia.

1.1) Il legislatore, nel libro primo, titolo primo, capo secondo, del nuovo codice di procedura penale, si occupa della giurisdizione penale e della competenza, determinandone le regole e stabilendo, all'art. 5, quali sono i reati di competenza della Corte d'assise. La competenza del tribunale è stabilita per tutti i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'assise predetta (art. 6 c.p. cit.). Con il capo sesto sono, poi, determinate le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis c.p.p.) o in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.), secondo la natura dei reati.

1.2) Dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), il procedimento speciale disciplinato dal libro sesto, titolo primo, e precisamente il giudizio abbreviato di cui all'art. 438 c.p.p., ha subito varie modifiche ed in ultimo, qualunque sia la natura del reato, il legislatore ha stabilito che la decisione di merito spetti sempre al giudice dell'udienza preliminare, anche nelle cause di competenza della Corte d'assise.

1.3) Nella XIV legislatura, in data 25 giugno 2002, è stata presentata una proposta di legge da vari deputati, alcuni noti proceduristi, di modifica all'art. 438 del c.p.p. concernente i presupposti del giudizio abbreviato. La proposta di legge, in un articolo unico, stabiliva testualmente: Dopo il comma 5 dell'art. 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «5-bis nel caso di reati previsti dall'art. 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla Corte di Assise». Trattavasi del progetto di legge n. 2901 ove il sostenitore poneva in rilievo che: «Quando si tratta di decidere in ordine

ad un reato di omicidio volontario per il quale astrattamente è irrogabile la pena dell'ergastolo, il legislatore ha richiesto una particolare composizione dell'organo giudicante di cui sei sono giudici popolari.

L'esigenza sottesa a tale previsione non è soltanto quella di garantire una maggiore ponderazione degli elementi processuali che inevitabilmente più giudici, anziché uno soltanto, sono in grado di operare, ma anche quella di garantire — giusta la rilevanza sociale che tali fatti assumono — la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia come previsto dalla Costituzione».

Tale proposta di legge non ha avuto seguito e se ne ignorano le ragioni.

2) La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia come previsto dalla Costituzione.

2.1) A conoscere di gravi reati come quello di omicidio, a norma del ricordato art. 5 c.p.p., è la Corte d'assise, riordinata con la legge 10 aprile 1951 n. 287, la quale prevede una particolare composizione del collegio giudicante: due magistrati e sei giudici popolari (art. 3, lett. a), b) e c) legge cit.).

2.2) Sono note le discussioni che seguirono tale legge che è rimasta immutata nel tempo. Veniva esaltata una magistratura che giudica dei reati più gravi ed irroga le pene maggiori e che è raffigurata come la Magistratura del popolo. Veniva anche auspicata l'abolizione di tale sistema con l'ipotesi di una composizione di una Corte affidata soltanto a magistrati togati e specializzati. Si era anche ipotizzata una modifica all'attuale ordinamento per quanto attiene al numero di componenti il collegio (che dovrebbe essere dispari e non pari), all'aumento di un giudice togato. Nelle successive modifiche di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1441, è stata stabilita la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise. La composizione ha sempre dato luogo ad appassionante polemiche. Un giurista, prendendo spunto da un dibattito televisivo, ebbe ad insistere sui risultati del Congresso forense di Palermo, che voleva la composizione delle Corti con giudici togati. Veniva ricordato l'intervento di un procuratore generale il quale aveva sostenuto che i giudici popolari trovano la loro giustificazione specialmente negli Stati a diritto libero e non scritto. In altri termini, quando vi è bisogno di un'interpretazione tecnica, essa può essere data soltanto da corti formate esclusivamente da magistrati di carriera. Naturalmente vi sono state posizioni discordanti. I sostenitori del vigente sistema non hanno mancato di rilevare che la voce di persone estranee all'ordine giudiziario porta nel collegio misto valutazioni che più direttamente si ricollegano al modo con cui il fatto è apprezzato dalla pubblica coscienza. Poiché la giustizia è amministrata nel nome del popolo, come tale, deve essere dallo stesso considerata e sentita. E così, rispetto a quei fatti che maggiormente turbano la coscienza collettiva ed individuale, e la pubblica tranquillità, appare conveniente consentire che la voce del popolo abbia il suo peso nei più gravi giudizi penali. Tutto ciò naturalmente viene cancellato allorché il giudizio abbreviato nelle cause di competenza della Corte d'assise viene celebrato dinanzi al g.u.p.

2.3) Vi è diversità, anche sotto il profilo della responsabilità dell'organo giudicante, tra il giuramento del magistrato togato (che è quello previsto dall'ordinamento giudiziario) e quello del giudice popolare (di cui è nota la formula). Conseguentemente il giudizio che viene collegialmente espresso nei reati di estrema gravità quale quello di omicidio, è la risultante delle valutazioni tecniche e giuridiche delle prove (che sono bagaglio dei due magistrati), e delle ragioni dell'accusa e della difesa, (che appartengono ai sei giudici popolari).

Tale considerazione merita di essere approfondita.

Il legislatore, con il nuovo codice di procedura penale, per la prima volta si è occupato della prova stabilendo, in un apposito libro (libro terzo), l'oggetto della prova, il diritto alla prova e soprattutto la «valutazione della prova», regole alle quali il magistrato togato è vincolato anche per giuramento (vedasi la formula). Sembra così che sia venuto meno il c.d. libero convincimento, anche perché il nuovo codice esige che la sentenza debba tra l'altro contenere, oltre alla concisa esposizione dei motivi di fatto, anche i motivi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.). La decisione assunta dai componenti del collegio di una Corte d'assise (due magistrati togati e sei giudici popolari) rimane invece svincolata da regole precise sulla valutazione della prova e, ad avviso di questa Corte, può attingere elementi di valutazione dal libero convincimento, poiché i sei giudici popolari sono vincolati ad una formula che vuole una particolare attenzione non solo alle prove ma anche alle ragioni dell'accusa e della difesa, affinché la sentenza riesca quale la società l'attende.

Tutte le predette circostanze non possono realizzarsi allorché il giudizio abbreviato, nelle cause di competenza della Corte di assise, venga affidato al g.u.p. e ciò a parte le maggiori garanzie di serenità, di imparzialità e di equità (concetto quest'ultimo estraneo alla valutazione delle prove) rispetto ad un giudice monocratico designato dall'art. 438 c.p.p.

Concludendo sul punto non sarà superfluo ricordare che l'art. 106, secondo comma Cost., proprio per apprestare tutela costituzionale al giudizio su reati di estrema gravità formulando per gli stessi una riserva di collegialità, vieta la nomina di magistrati onorari per le funzioni attribuite ai giudici collegiali, in relazione alla delicatezza dei casi sottoposti al loro esame.

3) Precedenti decisioni della Corte costituzionale sul giudizio abbreviato.

3.1) Una prima ordinanza della Corte costituzionale emessa all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si è occupata incidentalmente del giudice naturale precostituito per legge a proposito degli artt. 247, comma 4 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 438, comma 1 e 440, comma 1 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 25, 102 e 107 Cost., 439-443 c.p.p. Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, in un processo di omicidio pluriaggravato e di strage, ove gli imputati ne avevano chiesto la definizione con il rito abbreviato, essendovi dissenso del p.m., ebbe a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra ricordati. In particolare venne rilevato che l'art. 247, comma 4, legge n. 271/1989, appariva in contrasto con gli artt. 3, 35, 102 e 107 Cost. perché non prevedeva per il p.m. l'obbligo della motivazione del mancato consenso negando quindi al G.I. la possibilità di valutare tale dissenso e, nel caso in cui lo avesse ritenuto ingiustificato, di applicare in favore dell'imputato la riduzione della pena prevista dall'art. 422, comma 2 c.p.p. La questione di legittimità costituzionale venne sollevata anche a proposito degli artt. 438-443 c.p.p. e l'art. 247, comma 4 del d.lgs. cit., nelle parti in cui, per i reati attribuiti alla competenza della Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge, prevedono che quest'ultima sia sostituita dal g.u.p. ovvero dal G.I., per violazione degli artt. 1, 3, 13, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 107 e 111 Cost., 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con legge n. 848/1955.

La Corte ebbe ad osservare che il G.I. remittente da un verso censurava «la norma *de qua* perché non gli consente di sindacare le ragioni poste dal p.m. a base del dissenso all'accoglimento della richiesta degli imputati di definire il processo con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. codice di procedura penale, e dall'altro verso, rilevava che l'attribuzione della relativa competenza al G.I., comportando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui gli imputati richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 Cost.». Il Giudice delle leggi, per quanto riguarda quest'ultima questione, non emise alcuna decisione ritenendo che: «l'ordinanza di remissione è affetta da palese contraddittorietà e che detto vizio cagiona la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: che, quindi, va emessa declaratoria in tal senso» a norma degli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (vds. ordinanza n. 0056 del 1991, ud. 28 gennaio 1991, mass. 0016828).

3.2) Anche in altre occasioni la Corte non ha avuto modo di decidere la questione qui dibattuta. Con la sentenza n. 0069/91, ud. 28 gennaio 1991, mass. 0016993, occupandosi della mancanza di pubblicità, rilevava che questa era una delle caratteristiche del giudizio abbreviato previsto nel nuovo c.p.p. come uno dei mezzi per realizzare una maggiore speditezza e celerità nella definizione dei processi penali e soggiungeva testualmente: «Allo stesso imputato è dato valutare i vantaggi del nuovo rito ed i rischi ad esso connessi, tra cui vi è la rinuncia all'acquisizione di prove dibattimentali e, per quanto riguarda i processi di Corte di assise, all'apporto dei giudici popolari, incidenti entrambi sulla valutazione della sua responsabilità». Dalla motivazione della sentenza che ebbe a dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2 del d.P.R. n. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) con riferimento all'art. 101 Cost., sollevata dalla Corte d'assise di Torino, nulla si desume a proposito della questione di cui si discute. Parimenti è a dirsi per altre decisioni.

La sentenza n. 0176/91, ud. 22 aprile 1991, mass. 0017119, ebbe ad occuparsi della legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2 c.p.p. con riferimento all'art. 76 Cost. nella parte in cui prevedeva che in caso di condanna, alla pena dell'ergastolo, venisse sostituita la pena della reclusione di 30 anni; nonché del dubbio di incostituzionalità degli artt. 458, comma 2 e 441 c.p.p. con riferimento agli artt. 25, primo comma e 102, terzo comma Cost. nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al g.u.p. anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte d'assise; ed infine dell'art. 441 c.p.p. con riferimento all'art. 101 Cost. nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza. La decisione della Corte costituzionale, anche in tal caso, si è sottratta alla decisione di costituzionalità o meno della norma che stabilisce la competenza del g.i.p. allorché il procedimento abbia per oggetto reati di competenza della Corte d'assise. Infatti, leggendo la motivazione che peraltro portò alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo c.p.p. (alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30), nulla è dato rilevare a proposito della questione, pur sottoposta all'esame della Corte, di incostituzionalità con riferimento agli artt. 25, primo comma e 102, terzo comma Cost., degli artt. 458, comma 2 e 441, c.p.p. nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al g.u.p. anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte d'assise. Infatti la massima tratta dalla sentenza cit. testualmente recita: «Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative agli artt. 458, comma 2 e 441 c.p.p. nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al g.i.p. anche in relazione ai procedimenti per delitti di competenza della Corte di assise, e dell'art. 441 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza».

Anche nelle altre decisioni della Corte costituzionale ove è preso in considerazione il giudizio abbreviato, nulla è dato rilevare. Si fa riferimento all'ordinanza n. 0376 del 1991, ud. 11 luglio 1991, mass. 0017464, alla sentenza n. 0076 del 1993, ud. 26 febbraio 1993; mass. 0019256 e ordinanza n. 0040 del 20 gennaio, mass. 0026052. In tale ultima decisione la Corte, nell'occuparsi del problema del giudice naturale precostituito per legge a proposito dei reati di competenza della Corte d'assise, dispose la restituzione degli atti al Giudice *a quo* con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1 e 4 c.p.p. per avere ammesso il rito abbreviato anche nei casi di reati puniti con l'ergastolo, sottraendo così l'imputato al suo giudice naturale, cioè la Corte d'assise, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato ed il giudizio prosegua nelle forme ordinarie.

3.3) Non risultano altre decisioni che siano occupate incidentalmente del problema qui dibattuto ma, prima di enunciare i profili di incostituzionalità che, ad avviso della Corte, sussistono dell'art. 438 c.p.p. laddove sottrae al giudice naturale (Corte d'assise) la conoscenza dei gravi reati di cui all'art. 5 c.p.p., sarà bene ricordare che i giudici più volte si sono posti tale problema ed il legislatore aveva addirittura approntato un disegno di legge di cui abbiamo sopra riportato ogni utile riferimento.

4) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. in relazione agli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 Cost. che, ad avviso della Corte, non appare «manifestamente infondata».

4.1) Tutto quanto è stato fin qui esposto autorizza la Corte a ritenere che trattasi di una questione certamente non «manifestamente infondata». Per rimettere gli atti alla Corte costituzionale basta cioè che il giudice verifichi, non già la fondatezza della questione, ma la sua infondatezza che, per giunta, dev'essere manifesta ovvero evidente, palese, il che non ricorre nel caso di specie.

4.2) L'attuale normativa del procedimento abbreviato ha eliminato ogni condizione di fatto che distingua i casi attribuiti al giudice del dibattimento da quelli attribuiti, con l'abbreviamento del rito, al giudice dell'udienza preliminare. La scelta del rito è un diritto potestativo dell'imputato che, in tal modo, sceglie anche l'ufficio giudiziario che giudicherà il suo caso. Ciò contrasta non soltanto con il principio, recentemente affermato dalla Consulta, che impone la *par condicio* per le diverse parti del processo (analogo diritto non compete all'accusa pubblica e privata), ma soprattutto con l'assoluta indisponibilità dei diritti costituzionali. Non sembra potersi ammettere, in altre parole, che una semplice manifestazione di volontà di una delle parti del processo incida sul giudice naturale precostituito per legge.

La volontà dell'imputato, in altre parole, è assolutamente ininfluenza. Tutta l'elaborazione dell'esegesi della Costituzione porta a configurare l'irrinunciabilità delle garanzie, anche da parte del beneficiario della garanzia stessa. L'esempio più eclatante, cui normalmente si fa ricorso, è quello del diritto all'integrità individuale: il divieto di atti di disposizione sul proprio corpo trova il suo fondamento proprio in tale irrinunciabilità. Ma è la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale a fornirci il concetto di diritto irrinunciabile per i diritti costituzionalmente garantiti. Con la sentenza n. 125/1979 (e successivamente ribadendo il concetto nella sentenza n. 188/1980 e, poi, nell'ordinanza n. 68/1981), la Corte, occupandosi del problema del rifiuto dell'imputato di difendersi e di essere difeso, e, conseguentemente, della legittimità costituzionale della norma che impone l'obbligatorietà del difensore d'ufficio anche per l'imputato che non intenda essere difeso, esplicitamente faceva riferimento all'irrinunciabilità del diritto di difesa, giustificata dalla necessità di contemperare l'esercizio di tale diritto con il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

4.3) Conferma, poi, della individuazione della irrinunciabilità del diritto costituzionale, allorché l'esercizio di questi diritti, e quindi la sua eventuale rinuncia, comprometta interessi di natura più generale, può ricavarsi da quanto il legislatore costituzionale ha fatto nella modifica dell'art. 111. Costituzionalizzato il diritto al contraddittorio per la formazione della prova, si sarebbe posto il problema della rilevanza della volontà della parte alla rinuncia al contraddittorio, conseguente al consenso per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti compiuti dal p.m. (art. 431 c.p.p.): ebbene, proprio per rendere operativa tale possibilità, è stato necessario che il legislatore indicasse specificamente nell'art. 111 la rilevanza della volontà dell'imputato ai fini della formazione della prova non in contraddittorio. Ciò indica che, se non vi fosse stata la specifica indicazione, nella norma costituzionale, il consenso sarebbe stato irrilevante, proprio per la ragione addotta dalla Corte costituzionale nella citata sentenza: l'interesse generale al contraddittorio avrebbe fatto profilare il diritto a questo come un diritto irrinunciabile.

4.4) Il diritto al giudizio da parte del giudice naturale precostituito per legge non è, o non è solo, un diritto dell'imputato. L'essenza del processo è di verificare la fondatezza delle tesi che le parti contrappongono, verifica che dev'essere svolta da parte di un giudice terzo ed imparziale. Se funzione della norma costituzionale è quella di assicurare la presenza di un giudice assolutamente terzo ed imparziale, in quanto assolutamente indipendente, ciascuna

parte, sia essa pubblica sia essa privata, è titolare di questo diritto. Lo svolgimento del giudizio abbreviato davanti al giudice all'udienza preliminare, e non davanti al giudice identificato quale giudice competente per quel reato (sia esso un giudice collegiale, sia esso, ancor più, un giudice a composizione mista, ma sia anche un giudice monocratico tabellarmente predisposto per quel giudizio) determina la sottrazione a quel giudice e realizza, quindi, la compressione di un diritto di cui è titolare non solo la parte che, con la richiesta di giudizio abbreviato, può ritenersi abbia rinunciato a tale diritto, ma anche di quello delle altre parti che non hanno formulato richiesta, prestato consenso o comunque, sia pure implicitamente, effettuato rinuncia, in quanto la legge ritiene irrilevante la loro volontà. In proposito, non può rimanere senza rilievo che la recente sentenza della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità del divieto d'appello del pubblico ministero avverso sentenze assolutorie, ha affermato la necessità dell'assoluta parità di diritti fra parte pubblica e parte privata, che non si comprende come possa, viceversa, non verificarsi nella situazione in esame.

4.5) Le argomentazioni che precedono, come s'è visto, riguardano anche i giudizi di competenza del tribunale. Ciò, ovviamente, non ha rilevanza in questa sede. La questione presenta, tuttavia, risvolti del tutto particolari nel caso dei procedimenti di competenza della Corte d'assise, laddove entra in gioco il principio della partecipazione del popolo alla decisione dei processi che, per la gravità dei fatti ascritti agli imputati, abbiano un maggiore impatto sull'opinione pubblica e sulla coscienza collettiva.

4.6) L'art. 1 Cost. richiama alla mente la formula del giuramento prestato dai Giudici popolari. In virtù di tale norma «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Va qui ricordata la legge istitutiva delle Corti di assise (legge 10 aprile 1951 n. 287 e succ. modif.) la quale prevede una particolare composizione del Collegio giudicante: due magistrati, sei Giudici popolari (art. 3, lett. *a*), *b*) e *c*) legge cit.). Per il combinato disposto di tale legge con l'art. 1 Cost. e per l'art. 25 Cost., in virtù del quale «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» può ben dirsi che sottrarre il giudizio alla Corte di assise per affidarlo ad un giudice monocratico, oltre a violare tali norme costituzionali, ad avviso di questa Corte remittente, vulnera il principio di ragionevolezza, giacché restano fermi i principi di speditezza connessi al rito abbreviato pur quando tale giudizio viene celebrato dinanzi ad una Corte di assise.

4.7) Anche l'art. 24 Cost., che si occupa del diritto di difesa, appare in contrasto con la denunciata norma dell'art. 438 c.p.p. L'oralità del processo penale, e più precisamente «le ragioni dell'accusa e le ragioni della difesa», che devono essere attentamente ascoltate dai giudici popolari per far fede al giuramento prestato, non trovano ingresso nel giudizio abbreviato che si svolge dinanzi ad un giudice togato (il g.u.p.) il quale deve valutare le prove secondo i canoni stabiliti dal nuovo c.p.p. e non può, ad avviso della Corte, attingere elementi di valutazione da affidare al suo libero convincimento. Il diritto di difesa appare violato anche in considerazione dell'assoluta diversità dei due giudizi: quello di primo grado affidato ad un magistrato, e quello di appello, invece, a due magistrati ed a sei giudici popolari i quali partecipano al giudizio senza essere dei tecnici ma per l'esigenza, avvertita dal legislatore, che vi sia anche una giustizia concretamente amministrata in nome del popolo e come tale considerata e sentita proprio dai giudici popolari.

A ben riflettere, nella permanenza di un giudizio di primo grado affidato ad un sol giudice togato, si ha un vero e proprio squilibrio nel giudizio di secondo grado. Il difensore dell'imputato infatti, con i suoi motivi di appello, nel ricordare che il legislatore, con il nuovo c.p.p. entrato in vigore il 24 ottobre 1989, con il libro terzo intitolato «Prova», si è occupato tra l'altro della valutazione della prova, e che a proposito dei requisiti della sentenza è stato stabilito che nella stessa occorra una concisa esposizione dei motivi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 546, comma 1, lett. *e*) c.p.p.), non ha mancato di censurare la sentenza in ordine alla distorta applicazione della prova indiziaria di cui si occupa il legislatore per la prima volta nel codice di rito, all'art. 192, comma 2 c.p.p. rilevando come la decisione impugnata, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, abbia ritenuto di poter utilizzare il suo libero convincimento svincolato da ogni regola di valutazione della prova. Censura questa che, se il giudizio fosse stato celebrato dinanzi ad una Corte di assise, non avrebbe potuto trovare ingresso. La Corte di assise di appello, proprio per la composizione allargata a sei giudici popolari, può fare ricorso al libero convincimento ed in tal caso, se il giudizio espresso in primo grado provenisse da una Corte di assise e non da un Giudice togato, sarebbe possibile porre a confronto una decisione adottata con gli stessi canoni di valutazione della prova.

4.8) Secondo l'art. 101 Cost., «la giustizia è amministrata in nome del popolo» e «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Ricordando le due distinte formule di giuramento, quella del giudice togato e quella dei giudici popolari, sarà facile rilevare come la legge istitutiva delle Corti di assise debba trovare tutela nella norma sopra ricordata poiché si è ritenuto che persone estranee all'ordine giudiziario entrino a far parte di un collegio giudicante (in presenza naturalmente delle condizioni volute dalla legge) e quindi di emettere una sentenza che risulti conforme a quella che la società l'attende.

4.9) L'art. 102 Cost., dopo aver stabilito che «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario», aggiunge che «in determinate materie può aversi anche la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura» e che «la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia». Con tale norma si è voluto, ancora una volta, blindare di costituzionalità il giudice naturale (art. 25 Cost.) in relazione alla legge istitutiva delle Corti di assise: principi che risultano, ad avviso della Corte, vulnerati dall'art. 438 c.p.p. in virtù del quale ad una Corte di assise viene sostituito un tribunale in composizione monocratica.

4.10) La scelta potestativa dell'imputato di far ricorso al rito speciale realizza, quindi, con eclatante evidenza una sottrazione al giudice naturale precostituito per legge. Con le numerosissime sentenze che si sono occupate dei riflessi sul processo penale del disposto del secondo comma dell'articolo venticinque, a partire dalla storica sentenza n. 378/1962 (est. Petrocelli), la Corte ha sempre fissato il concetto che la norma vuole garantire l'astratta determinazione del giudice, ancor prima della commissione del fatto, tanto che la dottrina ha parlato di principio di legalità processuale. Orbene, nel momento in cui, per atto volontario dell'imputato, si sottrae il giudizio all'organo astrattamente determinato dalla legge e lo si trasferisce al giudice dell'udienza preliminare, questi è addirittura fisicamente individuato. Né si dica che tale giudice è astrattamente individuato dalla legge (e quindi precostituito) perché tale pre-determinazione in tanto ha effetto, in quanto il soggetto privato opera la sua scelta, vincolante ed immotivata: sicché, in definitiva, si tratterebbe pur sempre, al più, di una competenza alternativa, che è stata reiteratamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

4.11) Il successivo intervento del giudice misto nel giudizio abbreviato (con l'attribuzione alla stessa Corte d'assise d'appello a conoscere la causa in secondo grado) nega pregio al possibile rilievo contrario che il giudice togato monocratico sia più idoneo (e, quindi, naturale, secondo un'accezione accolta dalla Consulta nelle pronunce che s'occuparono della sottrazione del minore al tribunale per i minorenni in caso di connessione) a giudicare il rito abbreviato, stante l'assenza dell'oralità.

4.12) L'art. 111 Cost. inizia testualmente: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Se la legge stabilisce quale debba essere il giudice competente per materia (art. 5 c.p.p.) e se la legge costituzionale esige che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, l'art. 438 c.p.p. è in violazione della legge anche costituzionale.

Per tutte le ragioni esposte in motivazione la Corte di assise di appello di Napoli ritiene che la dedotta questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale per contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione nella parte in cui demanda al giudice dell'udienza preliminare lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli, addì 26 marzo 2007.

Il Presidente estensore: LIGNOLA

N. 850

*Ordinanza del 10 luglio 2007 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Mancini Luigi*

Esecuzione penale - Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione - Competenza a decidere - Ipotesi di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere rimanga attribuita al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 6.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Mancini Luigi (nato a Torre Annunziata l'8 ottobre 1981 e residente in Boscoreale alla Via Promiscua Isolato n. 14/B - libero sospeso *ex art.* 656, quinto comma c.p.p.) avente ad oggetto istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale *ex art.* 47 o.p. — detenzione domiciliare — semilibertà in relazione alla pena, di cui al cumulo emesso dal p.m. presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 25 novembre 2006 (pena inflitta: anni 6, mesi 4, recl. - pena residua: anni 2, mesi 5, giorni 3, recl.).

Si solleva *ex officio* la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost. — dell'art. 656, sesto comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona e il p.m. competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che — al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. — era competente per l'esecuzione.

1) *Non manifesta infondatezza della questione.*

Il p.m. presso il Tribunale di Foggia in data 18 agosto 2004 ha sospeso *ex art.* 656, quinto comma c.p.p. l'ordine di carcerazione emesso nei confronti del Mancini in riferimento alla pena, di cui al cumulo adottato dal medesimo p.m. il 18 agosto 2004 (pena inflitta: anni 3 mesi 2 recl. - pena residua: anni 2 mesi 4 giorni 28 recl. per i reati di furti commessi nel 1999 e 2000, ricettazione nel 1998 e contrabbando nel 2000); il suddetto cumulo e il pedissequo ordine di sospensione dell'esecuzione del 18 agosto 2004 sono stati entrambi trasmessi il 22 settembre 2004 a questo tribunale di sorveglianza unitamente all'istanza — presentata dal condannato — di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale *ex art.* 47 o.p., detenzione domiciliare o semilibertà.

Tuttavia, nelle more della decisione da parte di questo Tribunale di Sorveglianza si è verificato che:

a) il cumulo, emesso il 18 agosto 2004 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stato assorbito nel cumulo emesso il 31 marzo 2005 dalla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli (pena inflitta: anni 4 mesi 8 recl. - pena residua: anni 2 mesi 6 giorni 3 recl.); quest'ultimo provvedimento di cumulo è stato sospeso dalla suddetta Procura generale ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.;

b) il cumulo, emesso il 31 marzo 2005 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è stato a sua volta assorbito nel cumulo emesso il 25 novembre 2006 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (pena inflitta: anni 6 mesi 4 di recl. - presofferto: anni 3 mesi 7 giorni 27 - liberazione anticipata: giorni 90 - pena residua: anni 2 mesi 5 giorni 3); la pena residua, di cui al cumulo p.m. Torre Annunziata del 25 novembre 2006, non è stata eseguita per sospensione accordata ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.

c) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con istanza del 25 novembre 2006 ha chiesto al G.u.p. presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice dell'esecuzione di concedere — sulla suddetta pena residua — l'indulto *ex lege* n. 241/2006; ad oggi non risulta emesso alcun provvedimento di concessione dell'indulto.

Orbene, si dà atto che ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p. il tribunale di sorveglianza territorialmente competente, qualora il condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. abbia presentato istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che cura l'esecuzione del titolo, in relazione al quale è stata inoltrata detta istanza.

L'art. 656, sesto comma c.p.p. trova applicazione solamente nell'ipotesi in cui la pena da espiare è stata inflitta con una o più sentenze definitive, in riferimento alle quali prima il p.m. competente emette apposito ordine di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. e poi il condannato «libero sospeso» presenta entro 30 giorni apposita istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione. Infatti, il tenore della disposizione testé richiamata è chiaramente nel senso di legare strettamente tra loro sul piano logico-temporale i seguenti atti: emissione dell'ordine di carcerazione e del relativo provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del p.m. competente; concessione del termine di 30 giorni entro cui è possibile presentare istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione e deposito di detta istanza da parte del condannato in relazione esclusivamente a quelle sentenze definitive, la cui esecuzione è stata già provvisoriamente sospesa dal p.m. competente.

Per converso, l'art. 656, quinto e sesto comma c.p.p. nulla prevede nel caso in cui, dopo la presentazione da parte del condannato dell'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre sentenze definitive di condanna emesse da giudici di diverso distretto di Corte d'appello e queste sentenze siano assorbite — come nella fattispecie *sub iudice* — in un apposito provvedimento di cumulo adottato dal p.m. territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 c.p.p.

In questa particolare ipotesi trova applicazione il principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 655, quarto comma e 665, quarto comma c.p.p., secondo cui la competenza — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello — appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.

A questo approdo ermeneutico si perviene sulla base della semplice constatazione che, qualora il condannato abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p., la normativa processuale penale (*cf.* il tenore dell'art. 656, sesto comma c.p.p. e dell'art. 677, secondo comma, ultimo periodo c.p.p.) è chiaramente nel senso di agganciare e legare strettamente — sul piano territoriale — la competenza del tribunale di sorveglianza a quella del p.m. che cura l'esecuzione della condanna definitiva, prevedendo espressamente che l'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente è determinata dal luogo in cui ha sede l'Ufficio del p.m. preposto ad eseguire il titolo definitivo.

Questa scelta normativa valorizza il *locus commissi delicti*, il quale è l'elemento oggettivo utilizzato per individuare prima l'ufficio del p.m. territorialmente competente per le indagini e il giudice che deve accertare la responsabilità dell'imputato; poi il p.m. preposto ad eseguire la sentenza definitiva di condanna e a sospenderne eventualmente l'esecuzione ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.; infine, il tribunale di sorveglianza competente a decidere sull'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione presentata dal condannato «libero sospeso» *ex art.* 656, quinto comma c.p.p.

In altre parole, applicando al caso di specie il suddetto criterio legale, si perviene alla conclusione che il tribunale di sorveglianza competente è quello del luogo in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e, segnatamente, il Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Si evidenzia, comunque, che la questione in oggetto, concernente l'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente, non possa essere risolta in senso diverso da quello prima prospettato, applicando analogicamente (*analogia legis*) il principio sancito dall'art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, sicché sono irrilevanti i successivi mutamenti dello stato medesimo (*perpetuatio jurisdictionis*).

Infatti, è noto che il ricorso alla c.d. *analogia legis* è possibile a condizione che la fattispecie *sub iudice* non sia affatto disciplinata dalla legge; per converso, si è prima evidenziato che la questione della competenza territoriale, oggetto della presente procedura di sorveglianza, va risolta in base al criterio legale secondo cui — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna — è competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento di cumulo ai sensi dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.

Né si può applicare al caso di specie per — *analogia juris* — il principio generale della c.d. *perpetuatio jurisdictionis*, in quanto valgono al riguardo le stesse ragioni che precludono il ricorso al criterio della c.d. *analogia legis* e, segnatamente, il fatto che la legge — come si è già evidenziato — prevede il criterio da utilizzare ai fini dell'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

Neppure si può invocare il criterio della *perpetuatio jurisdictionis* sancito dall'art. 677, primo comma c.p.p., perché tale disposizione disciplina la diversa e autonoma ipotesi del condannato detenuto in istituto penitenziario e non già quella del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.

In definitiva, la questione della competenza territoriale nella presente procedura di sorveglianza va risolta in base al criterio legale, secondo cui la competenza — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello — appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima; cioè, nel caso di specie al tribunale di sorveglianza di Napoli.

Si ritiene, però, che tale criterio legale sulla competenza territoriale sia estremamente «mobile», dal momento che consente al tribunale di sorveglianza originariamente competente ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p.p. di dichiararsi incompetente e perciò di trasmettere gli atti di procedura a quel diverso tribunale di sorveglianza che nel frattempo — a seguito della sopravvenienza di altra sentenza irrevocabile pronunciata da giudice di diverso distretto di Corte d'appello — sia diventato competente; a sua volta quest'ultimo tribunale di sorveglianza, qualora nelle more della decisione sopraggiungano altre sentenze definitive pronunciate in altro distretto, sarà costretto a declinare la competenza in favore di quel tribunale di sorveglianza, che nel frattempo è diventato territorialmente competente.

Appare chiaro che questi continui e ripetuti spostamenti di competenza per territorio, la quale potrà cristallizzarsi definitivamente soltanto nel momento in cui il tribunale di sorveglianza decide prima che sopravvengano altre sentenze definitive di condanne pronunciate da giudici di altro distretto di Corte d'appello, si pongano in oggettivo contrasto con i principi sanciti dagli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost.

Invero, il «rimbalzo» di competenza territoriale da un tribunale di sorveglianza all'altro:

in primo luogo viola il principio di naturalità e precostituzione del giudice, di cui all'art. 25, primo comma Cost., perché rende impossibile individuare *a priori* il tribunale di sorveglianza territorialmente competente a decidere sull'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione presentata da chi è stato condannato con più sentenze emesse da giudici di diversi distretti di Corte d'appello;

in secondo luogo allunga irragionevolmente i tempi di definizione del procedimento e, perciò, non ne assicura la ragionevole durata, precludendo così l'attuazione del principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost.;

in terzo luogo rischia di far girare «a vuoto» — per un tempo più o meno lungo — la stessa attività giurisdizionale con conseguente dispendio di energie e risorse sul piano umano ed economico, concretizzando così la violazione del principio costituzionale di «buon andamento», che informa l'attività di ogni amministrazione pubblica (art. 97, primo comma Cost.).

2) Rilevanza della questione nella fattispecie concreta per cui è procedura.

La questione di legittimità costituzionale rileva nella presente procedura di sorveglianza.

Infatti, se la questione venga ritenuta fondata e perciò sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, questo tribunale di sorveglianza è territorialmente competente a decidere sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione presentata dal condannato; per converso, se la questione sia ritenuta inammissibile o rigettata, a questo tribunale di sorveglianza non resta che trasmettere gli atti al diverso tribunale di sorveglianza territorialmente competente e, cioè, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

P. Q. M.

1) *Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost. — dell'art. 656, sesto comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona e il p.m. competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che — al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. — era competente per l'esecuzione;*

2) *Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi — a cura della cancelleria — i relativi atti alla Corte costituzionale;*

3) *Dispone che copia della presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del Tribunale di sorveglianza, addì 14 giugno 2007.

Il Presidente estensore: MASTROPASQUA

08C0037

N. 851

*Ordinanza del 16 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Di Bello Cesare*

Esecuzione penale - Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione - Competenza a decidere - Ipotesi di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere rimanga attribuita al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 6.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Di Bello Cesare (nato a Monopoli il 28 novembre 1975 e residente a Bari alla via S. Girolamo n. 61 - libero sospeso ex art. 656, quinto comma c.p.p.) avente ad oggetto istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. — detenzione domiciliare — semilibertà in relazione alla pena, di cui al cumulo emesso dal p.m. presso il Tribunale di Brindisi in data 18 aprile 2007 (pena inflitta: anni 6 mesi 3 giorni 27 recl. - pena residua: mesi 10 giorni 24 recl.).

Si solleva *ex officio* questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost. — dell'art. 656, sesto comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona e il p.m. competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che — al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. — era competente per l'esecuzione.

1) *Non manifesta infondatezza della questione.*

Il p.m. presso il Tribunale di Foggia in data 31 gennaio 2006 ha sospeso ex art. 656, quinto comma c.p.p. l'ordine di carcerazione emesso in pari data nei confronti del Di Bello Cesare in riferimento alla pena inflitta dal Tribunale di Foggia con sentenza del 8 novembre 2000 (pena inflitta: anni 1 mesi 8 di reclusione); la suddetta sentenza di condanna e il pedissequo ordine di sospensione dell'esecuzione del 31 gennaio 2006 sono stati entrambi trasmessi l'11 aprile 2006 a questo tribunale di sorveglianza unitamente all'istanza — presentata dal condannato — di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p., detenzione domiciliare o semilibertà.

Tuttavia, nelle more della decisione da parte di questo tribunale di sorveglianza si è verificato che:

a) la sentenza, emessa dal Tribunale di Foggia in data 8 novembre 2000, è stata assorbita nel cumulo emesso il 18 aprile 2007 dal p.m. presso il Tribunale di Brindisi;

b) il p.m. Brindisi in data 18 aprile 2007 ha emesso l'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena portata dal predetto cumulo e contestualmente ha chiesto al Tribunale di Fasano — in funzione di giudice dell'esecuzione — di applicare l'indulto ex lege n. 241/2006 sulla pena residua, di cui al medesimo cumulo;

c) il Tribunale di Fasano — in funzione di giudice dell'esecuzione del cumulo p.m. Brindisi del 18 aprile 2007 — con provvedimento del 30 aprile 2007 ha concesso l'indulto ex lege n. 241/2006 per anni 3, sicché la pena residua da espiare è di mesi 10 giorni 24 di reclusione.

Orbene, si dà atto che ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p. il tribunale di sorveglianza territorialmente competente, qualora il condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p.p. abbia presentato istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che cura l'esecuzione del titolo, in relazione al quale è stata inoltrata detta istanza.

Tuttavia, si ritiene che l'art. 656, sesto comma c.p.p. trovi applicazione solamente nell'ipotesi in cui la pena da espiare sia stata inflitta con una o più sentenze definitive, in riferimento alle quali prima il p.m. competente emetta apposito ordine di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. e poi il condannato «libero sospeso» presenti entro trenta giorni apposita istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione. Infatti, il tenore della disposizione testé richiamata è chiaramente nel senso di legare strettamente tra loro sul piano logico-temporale i seguenti atti procedurali: emissione dell'ordine di carcerazione e del relativo provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del p.m. competente; concessione del termine di trenta giorni entro cui è possibile presentare istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione e deposito di detta istanza da parte del condannato in relazione esclusivamente a quelle sentenze definitive, la cui esecuzione è stata già provvisoriamente sospesa dal p.m. competente.

Per converso, l'art. 656, quinto e sesto comma c.p.p. nulla prevede nel caso in cui, dopo la presentazione da parte del condannato dell'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre sentenze definitive di condanna emesse da giudici di diverso distretto di Corte d'appello e queste sentenze siano assorbite — come nella fattispecie *sub iudice* — in un apposito provvedimento di cumulo adottato dal p.m. territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 c.p.p.

In questa particolare ipotesi trova applicazione il principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 655, primo comma e 665, sesto comma c.p.p., secondo cui la competenza — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello — è del tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.

A questo approdo ermeneutico si perviene sulla base della semplice constatazione che, qualora il condannato abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p., la normativa processuale penale (*cf.* il tenore dell'art. 656, sesto comma c.p.p. e dell'art. 677, secondo comma ultimo periodo c.p.p.) è chiaramente nel senso di agganciare e legare strettamente — sul piano territoriale — la competenza del tribunale di sorveglianza a quella del p.m. che cura l'esecuzione della condanna definitiva, prevedendo espressamente che l'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente è determinata dal luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. preposto ad eseguire il titolo definitivo.

Questa scelta normativa valorizza il *locus commissi delicti*, il quale è l'elemento oggettivo utilizzato per individuare prima l'ufficio del p.m. territorialmente competente per le indagini e il giudice che deve accertare la responsabilità dell'imputato; poi il p.m. preposto ad eseguire la sentenza definitiva di condanna e a sospenderne eventualmente l'esecuzione ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.; infine, il tribunale di sorveglianza competente a decidere sull'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione presentata dal condannato «libero sospeso» ex art. 656, quinto comma c.p.p.

In altre parole, applicando al caso di specie il suddetto criterio legale, si perviene alla conclusione che il tribunale di sorveglianza competente è quello del luogo in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e, segnatamente, il Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Si evidenzia, comunque, che la questione in oggetto, concernente l'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente, non possa essere risolta, applicando analogicamente (*analogia legis*) il principio sancito dall'art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento

della proposizione della domanda e, perciò, sono irrilevanti i successivi mutamenti dello stato medesimo (*perpetuatio jurisdictionis*).

Infatti, è noto che il ricorso alla c.d. *analogia legis* è possibile a condizione che la fattispecie *sub iudice* non sia affatto disciplinata dalla legge; per converso, si è prima evidenziato che la questione della competenza territoriale, oggetto della presente procedura di sorveglianza, è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 655, primo comma e 665, quarto comma c.p.p. secondo cui — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna — è competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento di cumulo ai sensi dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.

Né si può applicare al caso di specie per — *analogia juris* — il principio generale della c.d. *perpetuatio jurisdictionis*, in quanto valgono al riguardo le stesse ragioni che precludono il ricorso al criterio della c.d. *analogia legis* e, segnatamente, il fatto che negli artt. 655, primo comma e 665, sesto comma c.p.p. — come si è già evidenziato — è contemplato il criterio legale da utilizzare ai fini dell'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

Neppure si può invocare il criterio della *perpetuatio jurisdictionis* sancito dall'art. 677, primo comma c.p.p., perché tale disposizione disciplina la diversa e autonoma ipotesi del condannato detenuto in istituto penitenziario e non già quella del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.

In definitiva, la questione della competenza territoriale nella presente procedura di sorveglianza va risolta secondo il principio enucleabile dal combinato disposto degli artt. 655, primo comma e 665, sesto comma c.p.p., secondo cui la competenza — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello — appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima; cioè, nel caso di specie al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Si ritiene, però, che il criterio sulla competenza territoriale ricavabile dagli artt. 655, primo comma e 665, sesto comma c.p.p. sia estremamente «mobile», dal momento che consente al tribunale di sorveglianza originariamente competente ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p.p. di dichiararsi incompetente e perciò di trasmettere gli atti di procedura a quel diverso tribunale di sorveglianza che nel frattempo — a seguito della sopravvenienza di altra sentenza irrevocabile pronunciata da giudice di diverso distretto di Corte d'appello — sia diventato competente; a sua volta quest'ultimo tribunale di sorveglianza, qualora nelle more della decisione sopraggiungano altre sentenze definitive di altro distretto, sarà costretto a declinare la competenza in favore di quel tribunale di sorveglianza, che nel frattempo è diventato territorialmente competente.

Appare chiaro che questi continui e ripetuti spostamenti di competenza per territorio, la quale potrà cristallizzarsi definitivamente soltanto nel momento in cui il tribunale di sorveglianza decide prima che sopravvengano altre sentenze definitive di condanne pronunciate da giudici di altri distretti di Corte d'appello, si pongano in oggettivo contrasto con i principi sanciti dagli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost.

Invero, il «rimbalzo» di competenza territoriale da un tribunale di sorveglianza all'altro:

in primo luogo viola il principio di naturalità e precostituzione del giudice, di cui all'art. 25, primo comma Cost., perché rende impossibile individuare *a priori* il tribunale di sorveglianza territorialmente competente a decidere sull'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione presentata da chi è stato condannato con più sentenze emesse da giudici di diversi distretti di Corte d'appello;

in secondo luogo allunga irragionevolmente i tempi di definizione del procedimento e, perciò, non ne assicura la ragionevole durata, precludendo così l'attuazione del principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost.;

in terzo luogo rischia di far girare «a vuoto» — per un tempo più o meno lungo — la stessa attività giurisdizionale con conseguente dispendio di energie e risorse sul piano umano ed economico, concretizzando così la violazione del principio costituzionale di «buon andamento», che informa l'attività di ogni amministrazione pubblica (art. 97, primo comma, Cost.).

2) Rilevanza della questione nella fattispecie concreta per cui è proceduta.

La questione di legittimità costituzionale rileva nella presente procedura di sorveglianza.

Infatti, se la questione venga ritenuta fondata e perciò sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, questo tribunale di sorveglianza è territorialmente competente a decidere sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione presentata dal condannato; per converso, se la questione sia ritenuta inammissibile o rigettata, a questo tribunale di sorveglianza non resta che trasmettere gli atti al diverso tribunale di sorveglianza territorialmente competente e, cioè, al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

P. Q. M.

1) *Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost. — dell'art. 656, sesto comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona e il p.m. competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. era competente per l'esecuzione;*

2) *Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi — a cura della cancelleria — i relativi atti alla Corte costituzionale;*

3) *Dispone che copia della presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del Tribunale di sorveglianza, addì 11 ottobre 2007.

Il Presidente estensore: MASTROPASQUA

08C0038

N. 852

*Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Pescara
nel procedimento penale a carico di Tarini Adriano ed altro*

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Ingiustificata disparità di trattamento.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 (cosiddetta legge finanziaria anno 2006) in relazione agli artt. 3 e 25 della Carta costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati.

O S S E R V A

La citata legge finanziaria ha disposto la punizione con la depenalizzazione della condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli o associazioni qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche descritte ai commi 6 e 7 dell'art. 110 t.u.l.p.s., prevedendo la punizione con la sola sanzione amministrativa.

Pur prevedendo il noto art. 2 del codice penale che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, la stessa legge finanziaria, al comma 547 dell'art. 1, ha dettato una disciplina transitoria, secondo cui per le violazioni dell'art. 110 t.u.l.p.s. commesse prima della data in vigore della legge finanziaria stessa si applicano le disposizione vigenti al tempo delle violazioni.

Ne deriva che gli odierni imputati, pur non essendo più previsto il fatto loro contestato come reato, dovrebbero comunque essere penalmente puniti in virtù della disposizione di legge testé citata.

Pur avendo la Corte costituzionale più volte ribadito l'assenza della costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole, non può comunque non affermarsi detto principio qualora la sua violazione comporti una ingiustificata disparità di trattamento.

Orbene, la disciplina transitoria dettata dalla legge finanziaria 2006 appare in evidente contrasto con l'art. 3 Cost. avendo creato una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati di reati identici a causa di evenienze del tutto occasionali e non predeterminate dalla legge.

La Corte costituzionale si è più volte espressa affermando che «l'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può subire limitazioni e deroghe, purché non manchi una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario» (Corte cost. n. 74/1980). È di immediato rilievo che nel caso di specie non vi sia stata alcuna razionale giustificazione alla deroga del principio di retroattività della legge penale favorevole al reo, ravvisandosi nella scelta operata dal legislatore solo una diversa valutazione nel tempo del disvalore sociale e penale del fatto, nell'ottica della generalizzata tendenza dello Stato, trasfusa negli innumerevoli interventi legislativi in materia, di regolamentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio.

In conclusione, la norma contestata appare del tutto irrazionale e soprattutto generatrice di una ingiustificata disparità di trattamento.

La questione, pertanto, oltre che non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto, se così fosse, gli imputati andrebbero mandati assolti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e gli atti andrebbero trasmessi alla competente autorità amministrativa.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Sospende il procedimento in corso. Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Pescara, addì 19 giugno 2007

Il giudice: SALVIA

08C0039

N. 853

*Ordinanza del 12 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Monreale
sull'istanza proposta da Lo Iacono Salvatore*

Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concessione da parte del giudice dell'esecuzione in relazione a una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata a causa dell'esistenza di una precedente condanna poi revocata per violazione del divieto del *bis in idem* - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a ipotesi analoghe.

- Codice di procedura penale, art. 669.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza depositata dal difensore dell'interessato;

Visto il verbale dell'udienza alla quale questo giudice si è riservato la decisione;

Rilevato che l'istanza, formulata ai sensi dell'art. 669 c.p.p., ha ad oggetto, da un lato, la revoca della sentenza monocratica emessa in data 19 ottobre 2004 dalla sezione quinta penale di questo tribunale (diventa irrevocabile in data 13 gennaio 2005), e, dall'altro, l'esecuzione della sentenza emessa in data 21 ottobre 2004 da questa sezione distaccata (integralmente confermata dalla Corte d'appello con la sentenza emessa in data 24 novembre 2005, diventa irrevocabile in data 1º aprile 2006), peraltro con la contestuale concessione all'interessato, «in riforma della sentenza di appello», del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Rilevato che con la sopra citata sentenza in data 19 ottobre 2004 Lo Iacono Salvatore (nato a Palermo in data 13 ottobre 1972) è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 648 cpv. c.p. e, pertanto, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 3 di reclusione ed euro 200 di multa;

Rilevato che con l'altra citata sentenza — quella emessa in data 21 ottobre 2004 da questa sezione e integralmente confermata dalla Corte d'appello — lo stesso Lo Iacono è stato dichiarato colpevole, in continuazione, dei reati di cui agli artt. 485 e 648 cpv. c.p. e, pertanto, condannato alla pena, non sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 350 di multa, determinata, previo giudizio di maggiore gravità del reato di cui all'art. 648 cpv., come segue: mesi 3 di reclusione ed euro 350, aumentati a mesi 4 ed euro 350;

Rilevato che la prima sentenza aveva ad oggetto il reato di cui all'art. 648 c.p. «accertato in Palermo il 2 agosto 2000», che Lo Iacono Salvatore era stato accusato di aver commesso perché(,) al fine di trarne profitto(,) acquistava, o comunque riceveva, il certificato ed il contrassegno assicurativo della Compagnia "Levante Norditalia" relativi all'autovettura Volvo EX, targata TP 316211(,) frutto di contraffazione»;

Rilevato che nella motivazione della sentenza in questione si legge che l'accusa — che nasceva da «un controllo operato dai Carabinieri che il 2 agosto 2000 fermavano un automobilista, identificato per Lo Iacono Salvatore, il quale esibiva un contrassegno assicurativo n. 1294449909 ed un certificato di assicurazione che portava un numero diverso, 12944480, entrambi riportanti il numero di targa della Volvo fermata» — era fondata perché «i predetti numeri erano compresi tra quelli appartenenti a stampe di polizze denunciate come smarrite (...) nella denuncia in atti, datata 6 marzo 2000» (cfr. le pagg. 4 e 5 della sentenza in questione);

Rilevato che la seconda sentenza aveva tra l'altro ad oggetto il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 648 c.p. accertato «in Camporeale il 2 agosto 2000», che Lo Iacono Salvatore era stato accusato di aver commesso per avere, al fine di procurarsi un profitto e di commettere il reato» di formazione e uso d'atto falso di cui al primo capo d'imputazione, «acquistato o comunque ricevuto un contrassegno ed un certificato di assicurazione della Soc. Levante Norditalia Assicurazioni, compendio del delitto di appropriazione di cosa smarrita commessa ai danni della società Italgrafo s.a.s. di Milano»;

Rilevato che in questa seconda sentenza l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è motivata come segue: «è emerso che, in data 2 agosto 2000 alle ore 1,00 ca. durante un controllo stradale effettuato dai Carabinieri della Stazione di Camporeale lungo la SS 624 (...) l'imputato veniva fermato alla guida della autovettura Volvo EX tg. TP 316211. A seguito di richiesta da parte dei militari, il Lo Iacono esibiva il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno (...) recante il numero seriale 1294449909, unitamente al contratto di assicurazione con numero seriale 12944480; tali documenti (...) risultavano apparentemente emessi dalla Levante Norditalia Assicurazione S.p.A. per (...) la RCA del veicolo suddetto, ed erano intestati al contraente Lo Iacono Salvatore; riscontrata dunque la palese differenza fra i numeri seriali dei documenti esibiti, i militari provvedevano al sequestro degli stessi», che, come emergeva «dalla denuncia della Italgrafo s.a.s.», facevano parte «di uno stock di numero 1300 contrassegni e relative polizze di assicurazione smarriti (in bianco) dalla stessa società in un periodo compreso tra il 12 gennaio 2000 e il 6 marzo 2000» (cfr. la pag. 3 della sentenza in questione);

Ritenuto, alla luce di quanto precede, che non può nutrirsi alcun serio dubbio sull'identità tra la ricettazione giudicata dalla prima sentenza e quella giudicata dalla seconda sentenza;

Osservato, infatti, che la condotta che è stata contestata all'imputato nei due processi, è sostanzialmente la stessa;

Ritenuto che tale sostanziale unicità non venga meno né per la diversità del contestato luogo di accertamento del reato, né per la diversità del contestato reato presupposto;

Ritenuto, infatti, che nell'uno e nell'altro processo la condotta incriminata era quella di aver acquistato o ricevuto, al fine di trarne profitto, un certificato e un contrassegno assicurativo di provenienza delittuosa;

Ritenuto, pertanto, che Lo Iacono Salvatore è stato irrevocabilmente condannato due volte per lo stesso fatto;

Ritenuto, pertanto, che ricorre il caso previsto e regolato dall'art. 669, comma 6 c.p.p.;

Rilevato, ai sensi del comma i del citato art. 669, che in tal caso va da un lato revocata la condanna più grave, e dall'altro ordinata l'esecuzione di quella meno grave, da individuare sulla base dei criteri indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, a meno che l'interessato si avvalga della facoltà — espressamente attribuitagli dal comma 2 dello stesso articolo 669 — d'indicare la sentenza che dev'essere eseguita;

Ritenuto, in altre parole, che la scelta fatta dall'interessato sia vincolante per il giudice pure nel caso in cui la sentenza indicata non sia quella meno grave ai sensi dei sopra citati commi 3 e 4;

Ritenuto, infatti, che la previsione della facoltà di scelta sarebbe, altrimenti, del tutto superflua;

Ritenuto, in altre parole, che il legislatore abbia previsto e regolato il caso in cui una data sentenza di condanna, in astratto più grave di altra analoga concorrente sentenza, sia in concreto meno grave a giudizio del diretto interessato, cioè del soggetto che certamente è meglio in grado di valutare i potenziali effetti dei sovrapposti giudicati che lo riguardano;

Rilevato, tornando al caso in esame, che l'interessato si è avvalso della facoltà di scelta in questione, indicando, quale sentenza da eseguire, quella emessa in data 21 ottobre 2004 da questa sezione, che in astratto è più grave di quella emessa in data 19 ottobre 2004 dalla sezione quinta (da un lato perché, a parità di reclusione, ha irrogato una multa maggiore; dall'altro perché non ha concesso il beneficio di cui all'art. 163 c.p.);

Ritenuto, come s'è detto, che la facoltà di scelta non sia sindacabile da parte del giudice;

Ritenuto, pertanto, che andrà da un lato revocata la prima sentenza, e dall'altro ordinata l'esecuzione della seconda sentenza;

Ritenuto, pertanto, che vada esaminata, l'istanza di concessione del citato beneficio di cui all'art. 163 c.p., negato al condannato sia in primo che in secondo grado;

Rilevato che l'esclusione del beneficio risulta espressamente motivata solo nella sentenza di secondo grado, nella quale, infatti, si legge quanto segue: «l'esecuzione della pena non può essere sospesa, avendo il giudicante già per due volte goduto del beneficio»;

Visto il certificato del casellario giudiziale dell'interessato estratto in data 22 novembre 2005, vale a dire appena due giorni prima dell'emissione della sentenza d'appello, che risale, infatti, alla data del 24 novembre 2005;

Rilevato che da tale certificato risultano due precedenti, il secondo dei quali è costituito dalla revocanda sentenza emessa in data 19 ottobre 2004 dalla sezione quinta penale di questo tribunale;

Rilevato, pertanto, che la sospensione condizionale della pena disposta da quest'ultima sentenza in relazione alla ricettazione in questione, ha per assurdo impedito la concessione dello stesso beneficio in relazione al medesimo fatto;

Ribadito, infatti, che la Corte d'appello di Palermo ha negato il beneficio in questione non perché abbia formulato una negativa prognosi sulla futura condotta del reo, bensì perché ha rilevato che quest'ultimo aveva già riportato due condanne a pena sospesa per un totale di anni 1 mesi 11 di reclusione, come tali ostative alla sospensione dell'ulteriore irrogata pena di mesi 4 di reclusione (di cui 3 per la ricettazione già giudicata dalla sentenza in data 19 ottobre 2004);

Visto il certificato del casellario giudiziale dell'interessato estratto in data 10 settembre 2007, dal quale risulta che Lo Iacono Salvatore ha riportato — oltre alla condanna in data 6 luglio 1999 ad anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 2.582,28 di multa, già risultante dal primo certificato — solo ed esclusivamente le due condanne in data 19 e 21 ottobre 2004;

Ritenuto che ciò sia sufficiente a formulare, ora per allora, una positiva prognosi sulla condotta del reo, tale da giustificare la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. in relazione alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 350 di multa irrogata da questo tribunale con la sentenza in data 21 ottobre 2004, che, come più volte s'è detto, è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Palermo in data 24 novembre 2005;

Ritenuto, pertanto, che nel caso in esame è rilevante stabilire se il beneficio in questione possa, o meno, essere concesso dal giudice dell'esecuzione a seguito della revoca per violazione del divieto del *bis in idem* della condanna che per il giudice della cognizione aveva costituito l'unico ostacolo all'applicazione del medesimo beneficio;

Rilevato che identica questione si è già posta in relazione all'art. 673 c.p.p., vale a dire nel caso di revoca di condanna per *abolitio criminis*;

Rilevato che il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, è stato risolto, in senso positivo, da Cass., sez. un., 20 dicembre 2005, n. 4687, Catanzaro;

Rilevato, peraltro, che tale positiva soluzione è stata fondata sullo sviluppo di «tutte le potenzialità applicative» dell'art. 673 c.p.p., tant'è che la concedibilità del beneficio in questione è stata fatta rientrare tra «i provvedimenti conseguenti» alla revoca della condanna pronunciata per il reato successivamente abrogato, che è stata infatti qualificata come regola processuale servente rispetto a quella sostanziale di cui all'art. 2, comma 2 c.p., stabilente la cessazione di tutti gli effetti della condanna, ivi compreso, appunto, quello costituito dalla negazione dell'ulteriore concessione della sospensione condizionale della pena;

Rilevato che è stata per contro espressamente esclusa la possibilità di un'analogica applicazione dell'art. 671, comma 3 c.p.p., ritenuta «precluso(a) dallo sbarramento segnato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le leggi che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esse considerate(i)»;

Rilevato che è stato infatti ribadito «che — conformemente all'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità — l'immodificabilità del giudicato corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento derogabile solo nei casi previsti dalla legge», tra i quali è stato quindi annoverato, oltre a quello di cui all'art. 671, comma 3 c.p.p., quello contemplato dal successivo art. 673, in quanto la relativa «sfera precettiva» ha potuto essere adeguata ai principi costituzionali mediante «l'impiego degli usuali mezzi dell'ermeneutica giuridica»;

Ribadito che tale adeguamento è stato reso possibile solo ed esclusivamente dalla presenza, nel citato art. 673, della previsione che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di adottare tutti «i provvedimenti conseguenti» alla revoca della condanna emessa per il reato abrogato;

Rilevato, infatti, che è stata categoricamente esclusa la legittimità di un'analogica applicazione dell'art. 671, comma 3 c.p.p. «in nome dell'interpretazione *secundum Constitutionem* dell'art. 673»;

Ritenuto, pertanto, che il cosiddetto diritto vivente sia nel senso che il beneficio in esame è concedibile in sede esecutiva solo laddove tale concessione sia espressamente o implicitamente prevista da una norma di legge, come rispettivamente accade negli artt. 671, comma 3 e 673, comma 1 c.p.p.;

Osservato che la concessione della sospensione condizionale della pena richiede, ai sensi dell'art. 164, comma 1 c.p., un giudizio prognostico sulla condotta del reo, che deve fondarsi sulle «circostanze indicate nell'art. 133» c.p.;

Ritenuto, pertanto, che la formulazione di tale giudizio richieda, a sua volta, la valutazione delle risultanze processuali riguardanti il reato alla cui pena il beneficio si riferisce;

Ritenuto, pertanto, che il giudizio in esame non possa che essere ordinariamente rimesso al giudice della cognizione, vale a dire al giudice che ha accertato e dichiarato la responsabilità di un soggetto in ordine al reato alla cui pena il beneficio va, o meno, applicato; ritenuto, pertanto, che non può che essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale che ha risolto l'evidenziato contrasto, secondo il quale, come s'è detto, la sospensione condizionale della pena può essere concessa in sede esecutiva solo laddove tale concessione sia espressamente o implicitamente prevista da una norma di legge; rilevato che una siffatta previsione non si rinviene nell'art. 669 c.p.p., nel quale, infatti, è *sic et simpliciter* prevista la revoca di una delle due sentenze di condanna passate in giudicato nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto;

Ritenuto, pertanto, che non via sia spazio alcuno per un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del suddetto art. 669; ritenuto, in altre parole, che tale articolo non preveda affatto che la revoca di una delle due condanne sia accompagnata dalla concessione, rispetto all'altra, del beneficio in esame, nemmeno quando — come nel caso in esame — tale beneficio sia stato negato solo ed esclusivamente a causa dell'esistenza della condanna poi revocata;

Ritenuto, infatti, che a tale risultato potrebbe arrivarsi solo tramite la vietata applicazione analogica delle norme eccezionalmente contenute nei sopra citati artt. 671, comma 3 e 673, comma 1;

Ritenuta l'irragionevolezza della conseguente disparità di trattamento tra i casi regolati da tali articoli e quello regolato dal precedente art. 669;

Ritenuto, infatti, che pare manifestamente illogico un sistema processuale che permetta la concessione in sede esecutiva del beneficio in questione nel caso di revoca — per *abolitio criminis* — della condanna che aveva impedito la concessione di tale beneficio rispetto ad altra condanna, e non permetta invece tale concessione nel caso di revoca — per violazione del divieto del *bis in idem* — di analoga condanna;

Rilevato, infatti, che nell'uno e nell'altro caso la negazione del beneficio è stata determinata solo ed esclusivamente dall'esistenza di una condanna poi revocata, che solo nel secondo caso, però, continuerebbe a produrre il descritto e pregiudizievole effetto impediente;

Ritenuto che l'irrazionalità di una siffatta disparità di trattamento sia viepiù dimostrata dall'esame del caso in oggetto, nel quale, infatti, la concessione del beneficio sarebbe preclusa dalla revocata condanna per il medesimo fatto, la quale, però, aveva applicato tale beneficio alla pena irrogata proprio per tale fatto;

Ritenuto, pertanto, che non sia manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 c.p.p., nella parte in cui tale articolo non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione a una sentenza nella quale — come nel caso in esame — l'applicazione di tale beneficio sia stata negata solo ed esclusivamente a causa dell'esistenza di una precedente condanna poi revocata per violazione del divieto del *bis in idem*;

Ritenuto che la prospettata questione sia rilevante nel caso in esame, in relazione al quale va infatti ribadito che l'interessato pare meritevole della concessione del beneficio, ora come ora, invece, preclusa dall'unica plausibile interpretazione dell'art. 669 c.p.p.;

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione, con riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 c.p.p., nella parte in cui tale articolo non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione a una sentenza nella quale l'applicazione di tale beneficio sia stata negata solo ed esclusivamente a causa dell'esistenza di una precedente condanna poi revocata per violazione del divieto del bis in idem;

Sospende il procedimento sino alla pronuncia della Corte;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 10 settembre 2007

Il giudice: CRISCIONE

08C0040

N. 854

*Ordinanza del 18 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile promosso da Policlinico San Donato S.p.a. ed altri contro Fondazione E.n.p.a.m.*

Sanità pubblica - Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali, operanti in regime di accreditamento col S.S.N. - Obbligo di versamento ad un Fondo speciale gestito dall'ENPAM, a favore degli specialisti esterni, di un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo - Ingiustificato deterioramento delle strutture sanitarie private rispetto a quelle pubbliche - Violazione del principio solidaristico per l'assoggettamento a contribuzione di soggetti terzi senza possibilità di rivalsa sul S.N.N. e su un introito destinato a remunerare non solo il professionista ma una complessa attività imprenditoriale - Incidenza sul principio di libertà dell'iniziativa economica privata - Violazione del principio di capacità contributiva.

- Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38, 41 e 53.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 18 ottobre 2007, all'esito della Camera di consiglio (ore 18,30) ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 228341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2006, vertente tra: 1) Policlinico San Donato S.p.a. Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, 2) Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, 3) Istituto clinico San Siro S.p.a., 4) Istituto clinico Sant'Ambrogio S.p.a., 5) Istituto clinico Beato Matteo S.p.a., 6) Istituto di cura Città di Pavia S.r.l., 7) Istituti clinici Zucchi S.p.a.,

8) Istituto clinico Viltà Aprica S.p.a., 9) Istituto clinico «Prof. E. Morelli» S.p.a., 10) Istituto clinico Città di Brescia S.p.a., 11) Policlinico San Marco S.r.l., 12) Policlinico San Pietro S.p.a., 13) Istituto clinico Sant'Anna S.p.a., 14) Casa di cura privata Clinica San Rocco di Franciacorta S.p.a., 15) Casa di cura Igea S.p.a., 16) Casa di cura San Giovanni S.r.l., 17) Clinica San Carlo casa di cura privata polispecialistica S.p.a., 18) Casa di cura Ambrosiana S.p.a., 19) Casa di cura Habilita S.p.a., 20) Casa di cura Villa Esperia, 21) Ospedale di Suzzara S.p.a., 22) Casa di cura La Cittadella Sociale S.r.l., 23) Casa di cura privata Villa Gemma, 24) Cliniche Gavazzeni S.p.a., 25) Le Terrazze S.r.l. - Casa di cura privata per la riabilitazione e poliambulatori, 26) C.O.F. Lanzo Hospital S.p.a., 27) Casa di cura Santa Rita S.p.a., 28) Istituto clinico Mater Domini S.p.a., 29) Istituto clinico Humanitas, 30) Centro clinico Milanese S.r.l., 31) Casa di cura Quarenghi S.r.l., 32) Policlinico di Monza - Casa di cura privata S.p.a., 33) Clinica Castelli S.p.a., 34) Casa di cura Giovanni Battista Mangioni S.p.a. — in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* — elettivamente domiciliate in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3, presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons che le rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giustino Ciampoli del Foro di Milano, in virtù di mandati a margine del ricorso introduttivo, ricorrenti e Fondazione ENPAM — in persona del legale rappresentante *pro tempore* — elettivamente domiciliata in Roma, al viale Angelico, n. 77, presso lo studio dell'avv. Alessandro Diotallevi che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso notificato, convenuta.

Con ricorso depositato il 7 dicembre 2006, le società indicate in epigrafe hanno esposto che esse gestiscono strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario regionale della Lombardia per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di gratuità;

che tali prestazioni vengono remunerate dal servizio sanitario mediante tariffe uniche uguali per tutte le strutture accreditate (pubbliche, private o religiose); che per erogare tali prestazioni occorrono sia attrezzature sia personale di svariate qualificazioni (medici, biologici, tecnici, infermieri);

che il personale è vincolato alle società o da rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

che il personale medico è obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza generale dell'ENPAM e versa contributi in misura fissa per il solo fatto dell'iscrizione all'Ordine dei medici, nonché contributi in misura proporzionale al reddito;

che esse ricorrenti, salvo che per i medici operanti in regime di lavoro subordinato, non ha mai versato alcuna contribuzione previdenziale gravando questa direttamente sui professionisti;

che nell'ottobre del 2005 l'ENPAM ha inviato a ciascuna società una richiesta di versare, ai sensi dell'art. 1, comma 39 della legge 23 agosto 2004, n. 243, un contributo al Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni;

che tale Fondo di previdenza costituisce una gestione speciale dell'Ente istituita a favore dei medici titolari di un rapporto convenzionale con il servizio sanitario e disciplinato, in base all'art. 48 della legge n. 833/1978, da contrattazione collettiva, cui è rimessa anche la determinazione della misura dei contributi previdenziali;

che secondo il regolamento del detto Fondo di previdenza, ad esso possono essere iscritti anche i professionisti aventi rapporto professionale con altri istituti a condizione che la regolamentazione del rapporto recepisca le norme dell'accordo collettivo nazionale;

che nessuno dei sanitari operanti per le società attrici è titolare di rapporti convenzionali diretti con il servizio sanitario né comunque intrattiene un rapporto di lavoro disciplinato in conformità degli accordi collettivi nazionali;

che l'ENPAM, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 243/2004 ha modificato, con delibera del 22 aprile 2005, il regolamento del Fondo prevedendo l'obbligo di iscrizione ad esso dei medici ed odontoiatri delle società professionali nonché delle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario e stabilendo che il contributo è determinato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche di una quota percentuale stabilita dai dd.P.R. numeri 119 e 120 del 1988;

che, a causa dell'obbligo contributivo così imposto, esse ricorrenti subiscono un grave danno poiché, operando in regime di concorrenza con le strutture pubbliche e con gli enti religiosi stante l'identità della remunerazione che tutte le strutture ricevono, si verifica di fatto una riduzione delle tariffe poiché su di esse viene ad incidere il contributo di legge;

che il personale medico già gode di copertura assicurativa data dall'INPS o dal Fondo generale dello stesso ENPAM;

che inoltre tale personale contribuisce in misura non preponderante alla realizzazione del fatturato;

e che la nuova normativa appare concretamente inapplicabile poiché non può essere determinata la quota riferibile al singolo professionista non essendovi alcun criterio certo ed essendovi molte prestazioni che non richiedono l'attività di personale laureato in medicina, come ad esempio la analisi di laboratorio o gli accertamenti di diagnostica strumentale ovvero le prestazioni di riabilitazione.

Le ricorrenti hanno sostenuto che la delibera dell'Ente del 22 aprile 2005 è illegittima poiché con essa si pretende di ottenere il versamento del 2% dell'intero fatturato attinente le prestazioni specialistiche anziché sui corrispettivi versati al solo personale medico già iscritto, in base al regolamento come formulato prima della modifica, al Fondo specialisti esterni. Ad avviso delle ricorrenti la delibera è stata adottata ritenendo che la nuova legge abbia inteso introdurre un obbligo di iscrizione al Fondo specialisti esterni a soggetti che in precedenza tale obbligo non avevano, laddove, invece, essa si deve interpretare nel senso che il contributo del 2% è un contributo aggiuntivo a beneficio dei soggetti già iscritti al Fondo specialisti esterni e quindi individuabili come le persone a cui favore vanno imputati individualmente i contributi. Pertanto, le strutture obbligate al versamento sono soltanto quelle che si avvalgano di medici iscritti al Fondo specialisti esterni, potendo appunto essere iscritti a tale fondo i professionisti aventi rapporto professionale con altri istituti (anziché direttamente con il Servizio sanitario nazionale) regolato però secondo le norme degli accordi collettivi nazionali.

La delibera del 22 aprile 2005, in sostanza, sarebbe illegittima sia perché frutto di erronea applicazione della legge n. 243/2004 sia perché sono di per sé irragionevoli le modifiche apportate al regolamento del Fondo specialisti esterni considerato che l'iscrizione dipende da una segnalazione di soggetti terzi e non è conseguenza dell'appartenenza dei professionisti alla categoria per la quale il Fondo era stato istituito; che l'iscrizione al Fondo appare in funzione non delle modalità di prestazione professionale (in forma subordinata, autonoma ovvero in regime di convenzione) bensì del modo di operare del soggetto che corrisponde i compensi; che indeterminata rimane la contribuzione soggettiva a carico dei medici iscritti al Fondo; e che, parimenti, indeterminato rimane il trattamento riservato ai medici i quali, svolgendo attività libero-professionale, sono tenuti ai versamenti contributivi al Fondo generale dell'ENPAM.

Le ricorrenti hanno poi sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 39, legge n. 243/2004 per contrasto con gli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione. Innanzi tutto si individua contrasto con il principio generale per cui, al fine di assicurare i diritti previdenziali garantiti dall'art. 38 Cost., in base ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., sono legittimi interventi legislativi volti a consentire il finanziamento degli enti preposti all'erogazione dei trattamenti previdenziali. La nuova disposizione, invece, non ha la funzione di garantire un trattamento pensionistico a soggetti che ne sarebbero altrimenti privi, ma soltanto di imporre l'iscrizione di alcuni lavoratori ad un Fondo speciale gestito dal medesimo Ente cui essi sono già iscritti con una duplicazione delle iscrizioni e dei trattamenti, con il fine, in realtà, di ripianare la gestione deficitaria di detto Fondo speciale, laddove, invece, una volta istituito l'ente e sancito l'obbligo di iscrizione ad esso dei professionisti, è compito dell'ente stesso, dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, assicurare l'equilibrio della gestione ed attuare il principio solidaristico all'interno della categoria.

Un altro profilo di illegittimità viene ravvisato nella violazione del principio di uguaglianza, considerato che il legislatore ha sancito il principio di piena equiparazione tra strutture pubbliche e private, al fine di garantire il diritto di libera scelta del paziente (art. 8-bis, comma 1 del d.lgs. n. 502/1992) ed ha stabilito un sistema di remunerazione in base a tariffe predefinite (art. 8-sexies, comma 4, d.lgs. n. 502/1992). La nuova legge opera invece una ingiustificata discriminazione imponendo il contributo soltanto alle società private accreditate che vengono poste in condizione peggiore non solo rispetto alle strutture pubbliche ma anche rispetto agli enti religiosi che pure possono operare in regime di accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale. Peraltro, essendo espressamente escluso dalla legge ogni diritto di rivalsa sul servizio sanitario, le società accreditate subiscono una surrettizia riduzione delle tariffe, laddove tale riduzione non opera né per le strutture pubbliche né per gli enti religiosi, venendosi così a creare non solo una ingiustificata disparità di trattamento ma anche una violazione del principio di libera concorrenza.

Un ulteriore aspetto di illegittimità viene individuato nel fatto che la legge commisura il contributo ad una base imponibile scollegata dal reddito professionale dei soggetti assicurati in quanto esso è determinato in misura percentuale del fatturato delle società, laddove i compensi che vengono corrisposti dal Servizio sanitario nazionale remunerano tutti i fattori della produzione e quindi sia il capitale costituito da attrezzature, come sale operatorie, macchinari, ecc., sia il lavoro che può essere reso tanto in regime di subordinazione che di autonomia, senza trascurare che, peraltro, l'incidenza del lavoro su tale fatturato, almeno per alcune prestazioni specialistiche, può essere trascurabile. Le ricorrenti evidenziano che il principio solidaristico all'interno di una categoria preclude l'assoggettamento a contribuzione di soggetti terzi, se non in via di rivalsa da parte del soggetto iscritto ed obbligato in via principale, ma sempre a condizione che la base imponibile sia rappresentata dal reddito del soggetto beneficiario della posizione assicurativa, non potendo essere assoggettati a contribuzione redditi di altra natura. Appare pertanto in contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost. l'imposizione di un contributo che viene a gravare su un soggetto terzo e su un introito destinato a remunerare non solo il professionista ma una complessa attività imprenditoriale.

Tenendo conto, poi, del divieto di rivalsa sul servizio sanitario, il contributo viene a gravare in modo definitivo sul soggetto che produce il servizio laddove, invece, non sarebbe del tutto irragionevole, configurando il contributo

piuttosto una tassa per un servizio pubblico, farlo gravare sui soggetti beneficiari, cioè i singoli cittadini che fruiscono delle prestazioni, oppure sul servizio sanitario quale ente esponenziale della collettività avente diritto alle singole prestazioni.

Infine, anche ipotizzando che il contributo abbia natura di tributo, le ricorrenti ravvisano un'illegittimità della norma per violazione del principio di capacità contributiva giacché, anche a prescindere dalla considerazione che un tributo dovrebbe gravare indistintamente sull'intera collettività, l'imposizione verrebbe ad essere determinata in base al fatturato che di per sé non rappresenta indice di capacità contributiva, posto che l'utile di un'impresa non è dato certo da una percentuale fissa del fatturato.

Le ricorrenti hanno quindi chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale e, nel merito, di accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo di cui all'art. 1, comma 39, legge n. 243/2004.

L'ENPAM, costituitosi tempestivamente, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese sostenendo che la norma di legge in questione è in tutto conforme ai principi costituzionali ed è concretamente applicabile.

Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dalle società ricorrenti.

Quanto al primo profilo si osserva che la disposizione di cui all'art. 1, comma 39 della legge 23 agosto 2004, n. 243 deve certamente essere applicata poiché oggetto del presente giudizio è appunto la domanda di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo contributivo posto dalla detta disposizione, laddove l'EMPAM assume, invece, che tale contributo sia dovuto ed ha all'uopo richiesto stragiudizialmente alle società ora ricorrenti il pagamento invitando ciascuna di esse a denunciare il fatturato emesso per prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario regionale.

L'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dispone testualmente: «Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale».

Il senso di tale disposizione reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione appare essere quello secondo cui l'aliquota del 2 per cento debba computarsi sul fatturato realizzato dalla società e non sull'ammontare dei compensi corrisposti dalla società ai medici ed odontoiatri.

Con il termine «fatturato», infatti, si intende l'ammontare complessivo delle vendite o delle prestazioni di servizi effettuato in un determinato periodo di tempo da una ditta o impresa, espresso in moneta.

Deve trarsi conferma del fatto che il termine si riferisca all'ammontare dei corrispettivi ricevuti dalla società dall'ultimo periodo del comma in questione in cui tale termine è usato per indicare che alle attività di produzione del fatturato hanno contribuito i professionisti. In altre parole, i professionisti, con la loro opera, hanno contribuito a far sì che le società realizzassero un determinato ammontare complessivo di prestazioni e servizi.

Non può poi trascurarsi che l'EMPAM e l'Amministrazione vigilante abbiano inteso che la base imponibile è costituita dal fatturato realizzato dalle società e non dai compensi che le medesime abbiano erogato ai professionisti.

Nelle richieste di pagamento, infatti, si legge che «il contributo è commisurato al 2% del fatturato emesso per prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. nell'anno solare di riferimento, al netto degli abbattimenti previsti dai dd.P.R. 119-120/1988».

Con nota del 23 novembre 2004 l'EMPAM ha chiesto al Ministero del lavoro di conoscere se l'art. 1, comma 39, legge n. 243/2004 possa intendersi nel senso che il contributo sia da computare «sulla sola quota parte del fatturato relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese dal medico o dall'odontoiatra, [...] opportunamente rideterminato con gli abbattimenti recati rispettivamente dai due citati d.P.R. n. 119 e n. 120», poiché altrimenti la contribuzione avrebbe colpito anche prestazioni rese da personale di diversa estrazione professionale, come biologi o chimici.

Il Ministero del lavoro ha risposto a tale richiesta con nota del 28 gennaio 2005 avallando l'indicazione interpretativa offerta dalla Fondazione EMPAM, sicché il soggetto chiamato istituzionalmente a far applicare la disposizione di legge in esame ha dunque ritenuto che del complessivo fatturato realizzato dalle società debba enuclearsi una quota riferibile alle prestazioni dei medici e degli odontoiatri e che tale quota debba essere decurtata di determinate percentuali riferibili al costo dei materiali ed alle spese generali.

L'Ente ha quindi modificato il regolamento del Fondo degli specialisti esterni con delibera del 22 aprile 2005, n. 19, prevedendo l'obbligo di pagamento del contributo del 2 per cento «sul fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale» con la decurtazione già prevista dai dd.P.R. n. 119 e n. 120 del 1988 al fine di determinare la base imponibile dei contributi commisurati ai compensi corrisposti ai professionisti che rendevano prestazioni in regime di convenzione.

Premesso che la legge n. 243/2004 non prevede alcun potere dell'Ente di previdenza di modulare la base imponibile riducendola secondo un criterio discrezionale, deve ritenersi che il contributo debba, secondo il dettato di legge, calcolarsi sul fatturato realizzato dalle società, sia pure limitatamente alla quota riferibile all'attività svolta dai medici e dagli odontoiatri (irrelevante essendo, ovviamente, la difficoltà pratica di individuare esattamente quale parte del complessivo ammontare del valore realizzato da ciascuna società sia riferibile alla sola attività di tali professionisti, considerata anche la stretta cooperazione che può esservi tra professionisti appartenenti a vari ordini professionali nello svolgimento di attività che concorrono a far rendere una prestazione sanitaria).

Se il significato della disposizione legislativa è quello sopra indicato, come sembrerebbe imposto dal suo tenore letterale, essa appare in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto un contributo previdenziale, destinato a costituire le risorse occorrenti per le prestazioni previdenziali a favore degli appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori, viene commisurato ad un valore che non è espressione diretta né del corrispettivo ricevuto dai professionisti né della capacità contributiva del soggetto che si avvale della prestazione professionale al fine di esercitare un'attività di impresa.

Il fatturato, infatti, non è altro che un indice del complessivo volume di affari nel quale il valore della prestazione professionale potrebbe rappresentare una quota minima o anche massima, a seconda della rilevanza dei capitali impiegati nell'impresa ovvero del valore delle prestazioni professionali o genericamente lavorative che contribuiscono alla formazione del fatturato. Per contro, il fatturato potrebbe costituire un mero recupero dei costi del soggetto che ha utilizzato la prestazione, con margini di profitto minimi se non anche negativi.

In ogni caso il contributo a favore di una sola categoria professionale verrebbe commisurato anche alle remunerazioni di altre categorie che partecipano ugualmente a rendere le prestazioni assistenziali.

La disposizione, poi, sembra essere in contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost. in quanto il contributo, utile per assicurare il finanziamento di uno specifico fondo dell'ente di previdenza, verrebbe a gravare in modo definitivo sui soggetti che si avvalgono delle prestazioni professionali, senza possibilità di rivalsa né sul professionista (posto che la legge costituisce l'obbligo ad esclusivo carico delle società) né, per espresso dettato di legge, sul Servizio sanitario nazionale.

Se è vero, infatti, che la Costituzione impone al legislatore di predisporre quanto necessario affinché ai lavoratori siano assicurate le prestazioni previdenziali indispensabili in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, è certo necessario che l'ente preposto ad erogare le prestazioni previdenziali agli assicuratori disponga di idonea provvista di mezzi mediante la percezione di contributi, stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario dell'ente, tuttavia, soltanto in via eccezionale può essere chiamato lo Stato ad interventi integrativi. A maggior ragione dovrebbe essere del tutto eccezionale che l'onere di assicurare l'idonea provvista finanziaria gravi non sulla complessiva categoria di professionisti assicurati, ma sui soggetti che si avvalgono delle prestazioni di tali professionisti.

Invero, è ben possibile che un sistema previdenziale non sia improntato esclusivamente su un principio mutualistico, essendo fondamentale anche il principio solidaristico. Tuttavia tale principio deve indurre in primo luogo a cercare all'interno della categoria beneficiaria delle prestazioni il sistema per assicurare l'equilibrio finanziario, prima di far ricorso alla solidarietà esterna alla categoria «in ragione del tendenziale autofinanziamento dei sistemi previdenziali settoriali» (Corte cost. n. 88 del 1995) e della considerazione che «il precetto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si riferisce principalmente all'organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre l'intervento solidaristico della collettività generale va limitato a casi giustificati da particolari condizioni, equamente selezionate, e comunque contenuto nei limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato» (Corte cost. n. 78 del 1995).

Nella fattispecie, invece, il principio solidaristico verrebbe inteso nel senso che non la collettività generale è chiamata a supportare una categoria «bisogno» ma soltanto una determinata categoria di soggetti privati e non in proporzione del solo compenso corrisposto al professionista, ma del complesso dei ricavi dell'attività del soggetto privato, una parte dei quali è utilizzata per compensare il professionista.

Un altro profilo di possibile illegittimità della norma in esame si ravvisa nel contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione poiché il contributo grava esclusivamente sulle società professionali e sulle società

di capitali, laddove, invece, vi sono anche altri soggetti che, in condizioni di parità, sono abilitati a rendere le medesime prestazioni in favore del Servizio sanitario nazionale.

Il sistema delineato dal d.lgs. n. 502 del 1992, infatti, mira a garantire al cittadino la facoltà di scegliere liberamente la struttura sanitaria che ritiene migliore, sicché i servizi assistenziali devono essere erogati dai presidi gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dai soggetti accreditati, cioè riconosciuti dalla regione dotati di specifici requisiti per l'iscrizione in un elenco. Gli assistiti devono, quindi, potersi rivolgere a ciascuna di tali categorie per ricevere le prestazioni sanitarie.

Il Fondo sanitario regionale, cioè la quota regionale del Fondo nazionale, è utilizzato per compensare tutti i soggetti che offrono prestazioni assistenziali ed i compensi sono stabiliti secondo tariffe uniche per tutti (art. 8-sexies, d.lgs. n. 502/1992).

In tal modo tutti i soggetti abilitati a rendere prestazioni sanitarie o istituzionalmente, come le ASL o le aziende universitarie, ovvero con atto amministrativo, sono remunerati secondo i medesimi criteri.

Spetta quindi a ciascuno di essi operare nel modo più razionale possibile per fornire i servizi migliori ottenendo le maggiori remunerazioni possibili dal Servizio sanitario nazionale.

E evidente che tutti i soggetti che concorrono all'offerta dei servizi di assistenza devono poter contare su compensi unitari uguali per tutti.

Laddove, invece, una sola categoria di tali soggetti è tenuta a corrispondere un contributo previdenziale obbligatorio senza possibilità di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale, si potrebbe ritenere che tale categoria non sia più in condizioni di parità con le altre, dovendo sopportare un costo aggiuntivo necessario che le altre non hanno, ovvero, in altri termini, che i compensi che riceve siano minori.

Parimenti meritevole di esame appare la prospettata contrarietà ai principi di cui agli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost. poiché, se può ammettersi eccezionalmente che un contributo previdenziale gravi sui fruitori di un servizio pubblico al quale partecipa una determinata categoria di professionisti (Corte cost. n. 23 del 1968), tuttavia appunto il contributo dovrebbe gravare sui fruitori del servizio proprio in considerazione di tale beneficio. Nella specie, invece, il contributo non grava sui beneficiari del servizio ma sul produttore il quale non può rivalersi sul Servizio sanitario, soggetto esponenziale della collettività dei fruitori del servizio.

Infine, neppure può essere trascurata la considerazione che, laddove il contributo fosse qualificato di natura sostanzialmente tributaria, esso dovrebbe essere commisurato alla capacità contributiva. Essendo, invece, proporzionato al fatturato e non al reddito, né comunque ad un altro idoneo criterio che sia indice probabile di capacità contributiva, appare svincolato dalla effettiva capacità contributiva.

Anche nel caso in cui la disposizione di cui all'art. 1, comma 39 della legge n. 243/2004 sia interpretata nel senso che il contributo debba essere commisurato non già al fatturato, nonostante il chiaro dettato legislativo, bensì ai soli compensi corrisposti ai professionisti, permarranno comunque i dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. gravando il contributo su una sola delle categorie di soggetti abilitati a rendere, in condizioni di parità, prestazioni assistenziali; con gli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., essendo imposto l'onere al produttore del servizio anziché al fruitore; con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. essendo imposto un onere solidaristico a carico di un soggetto privato estraneo alla categoria di lavoratori beneficiaria delle prestazioni previdenziali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

- 1) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*
- 2) sospende il presente procedimento;*
- 3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, che viene letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 18 ottobre 2007

Il giudice: LUNA

N. 855

*Ordinanza del 28 marzo 2007 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia
nel procedimento penale a carico di Pasotti Sergio*

Processo penale - Incidente probatorio - Possibilità di presentare la richiesta dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto delle parti alla prova - Richiamo alla sentenza n. 77/1994 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura penale, artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di Pasotti Sergio, nato il 10 gennaio 1967, residente a Bovezzo (Brescia), via Cesare Battisti n. 41, e difeso di fiducia dall'avv. Gianfranco Abate del Foro di Brescia; sottoposto ad indagine per i delitti di cui all'art. 609-bis c.p. e 527 c.p., commessi in Rezzato (Brescia) il 5 ottobre 2006.

Nel procedimento sopra indicato il Pubblico ministero, notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., ha assunto l'interrogatorio dell'indagato, come da lui sollecitato. Ha poi richiesto al giudice di procedere, mediante incidente probatorio, a ricognizione personale dello stesso da parte della persona offesa, ritenendo che il tempo necessario per giungere al dibattimento potrebbe pregiudicare i ricordi «per immagine».

La richiesta non è stata formulata «nel corso delle indagini preliminari», secondo quanto disposto dall'art. 392 c.p.p., né nella fase dell'udienza preliminare, come consentito dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1994. Essa dovrebbe quindi essere dichiarata inammissibile.

Si prospetta allora, per il tempo che intercorre fra la conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, quella stessa «interruzione nell'acquisibilità di prove non rinviabili» che la citata sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto «priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla prova e, quindi, dei diritti di azione e di difesa».

È certo vero che, nel procedere alla ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare, il giudice deve essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei principi costituzionali, ed è quindi tenuto ad adottare, tra le varie possibili letture, quella ritenuta aderente al parametro costituzionale. Troppo chiara è però la lettera dell'art. 392 c.p.p. («nel corso delle indagini Preliminari»): tanto che procedere con incidente probatorio dopo la chiusura delle indagini significherebbe oltrepassare i confini dell'attività interpretativa.

Nel caso di specie è quindi insorta, anche a seguito della dilatazione dei tempi processuali derivante dall'esercizio, da parte dell'indagato, delle facoltà previste dall' art. 415-bis c.p.p., una situazione di non differibilità al dibattimento di una prova soggetta ad una inevitabile perdita di genuinità.

L'anticipata assunzione della stessa si appalesa indispensabile per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, e l'impossibilità di provvedervi è priva di ogni ragionevole giustificazione. Devono quindi ritenersi violati gli art. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, con riguardo agli art. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alla persona sottoposta alle indagini e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 28 marzo 2007

Il giudice: BENINI

N. 856

Ordinanza del 23 agosto 2006 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio sull'appello proposto da Gestione Servizi Pubblici s.r.l. contro A.P. Italia s.r.l. ed altro

Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria - Prevista competenza del Presidente del Consiglio dei ministri - Omessa determinazione legislativa di principi e di criteri direttivi idonei a delimitare la discrezionalità dell'amministrazione finanziaria e a garantire le ragioni dei contribuenti - Denunciata violazione del principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

- Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 37.
- Costituzione, art. 23.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 835/06, spedito il 14 febbraio 2006, avverso la sentenza n. 328/58/2004, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, proposto dall'ufficio: Gestione Servizi Pubblici s.r.l., difeso dagli avv. Foderaro Italo Antonio e Giuseppe Mazzuti, via del Risaro n. 126 - 00127 Roma.

Controparte A.P. Italia s.r.l., via Cerchiara n. 45 - 00131 Roma; altre parti coinvolte: Labico - 00030 Labico (Roma).

Atti impugnati: Ingiunzione di pagamento pubblicità 2001.

F A T T O

Con atto di accertamento n. 30 notificato l'8 gennaio 2003, la Gestione Servizi Pubblici s.r.l., quale concessionario per l'anno 2001 del servizio riscossione per conto del Comune di Labico, ingiungeva alla A.P. Italia il pagamento della somma di euro 340,86 quale imposta di pubblicità e accessori in dipendenza di cartelli installati nel territorio del comune nell'anno 2001.

Avverso l'atto ricorreva la società lamentando:

1) Difetto di motivazione.

2) Inesistenza di fattispecie imponibili. L'avviso di accertamento non riguarderebbe l'imposta base, denunciata e regolarmente pagata dalla ricorrente, ma l'integrazione recata dal d.P.C.m. del 16 febbraio 2001. Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5206/2001 del 18 settembre 2001, l'aumento della tariffa base contenuta nel decreto legislativo n. 57 del 1993 può essere applicato solo dai comuni che l'abbiano recepito con deliberazione ed a partire solo dal 2002, non potendo essere l'atto impositivo amministrativo retroattivo.

Si costitutiva in giudizio la società concessionaria eccependo che la decorrenza degli effetti di aumento dell'imposta tramite il d.P.C.m. previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 508 del 1993, è determinata dallo stesso d.P.C.m. al 1° marzo 2001. Poiché l'approvazione dei bilanci comunali per l'anno 2001 è stata prorogata con decreto del Ministro delle finanze del 16 febbraio 2001 al 31 marzo 2001 e quindi anche il termine di pagamento è stato prorogato a tale data, al momento della scadenza le tariffe erano quelle previste dal decreto legislativo n. 507 del 1993 modificate ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo stesso con il d.P.C.m. citato e non si è verificata retroattività.

Con sentenza n. 328/58/04 del 9 giugno - 8 ottobre 2004 la Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo che, non potendo avere una norma tributaria effetto retroattivo, la tariffa recata dal d.P.C.m. del 16 febbraio 2001 non poteva avere vigore che dall'anno 2002.

Avverso la detta sentenza propone appello la società Gestione Servizi Pubblici s.r.l. con atto notificato il 1° febbraio 2006 depositato il 18 febbraio 2006, lamentando:

1) L'aumento previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993 a seguito di emanazione di d.P.C.m. riguarda la sola tariffa base e non la parte variabile dell'imposta. La tariffa base è imposta legislativamente e dunque la sua modificazione mediante il citato d.P.C.m. non abbisogna di recepimento da parte del comune.

2) L'aumento disposto dal d.P.C.m. in questione non ha effetto retroattivo, poiché è stabilito con decorrenza dal 1° gennaio 2001, mentre la scadenza del pagamento dell'imposta è al 31 marzo 2001, così prorogata indirettamente dalla proroga a detta data dell'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali stabilita con decreto del Ministri delle finanze del 16 febbraio 2001.

3) Difetto di motivazione della sentenza.

La contribuente non si è costituita.

Il d.P.C.m. in questione è stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale con sentenza n. 13305 del 19 marzo 2003 ha respinto il ricorso, osservando che ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 507 del 1993 le tariffe sull'imposta di pubblicità entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione comunale divenuta esecutiva, e che, nella specie, tale delibera da parte del Comune di Roma (amministrazione intimata in detto giudizio) non era stata adottata.

Ha altresì osservato non sussistere una violazione degli articoli 23 e 77 della Costituzione poiché al d.P.C.m. sarebbe stata demandata solo una funzione di rideterminazione tecnica delle tariffe. La sentenza non risulta appellata.

D I R I T T O

Ritiene il Collegio che sia rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità riguardante l'articolo 37 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Sulla rilevanza.

Com'è emerso in narrativa, l'atto impositivo avverso il quale il ricorrente propone le sue doglianze costituisce l'adeguamento della tariffa base dell'imposta sulla pubblicità, operato dal Comune di Labico sulla scorta del d.P.C.m. del 16 febbraio 2001, che tale base ha rideterminato.

Il provvedimento amministrativo generale è stato ritualmente impugnato presso il giudice amministrativo, anche dall'odierno ricorrente, in occasione di un diverso atto di accertamento emanato dal Comune di Roma, e la decisione del giudice amministrativo, riguardando un atto normativo a valenza generale, dispiega la sua efficacia oltre i limiti soggettivi del ricorso.

Il T.a.r. del Lazio, con la sentenza di cui in narrativa, ha respinto il ricorso sul presupposto, *obiter dictum*, che fosse necessaria la deliberazione comunale di recepimento e che questa, nella fattispecie, fosse intervenuta solo successivamente e quindi con effetti a decorrere dall'anno successivo a quello dell'emanazione e, conseguentemente, dell'atto impugnato.

In tal guisa il T.a.r. dà mostra di ritenere, in via di principio, che sia illegittima la decorrenza dell'adeguamento dal 1° marzo 2001, ma che nella specie tale retroattività non si sarebbe verificata, poiché, sul presupposto della necessità di una deliberazione comunale di recepimento, l'assenza di questa, avrebbe comunque determinato l'efficacia dell'adeguamento solo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Occorre a questo punto osservare che l'oggetto del giudizio dinanzi al T.a.r. era costituito non già da un atto impositivo del Comune di Roma, ma dal d.P.C.m. in questione, dalla deliberazione del Consiglio dei ministri e dalla previa proposta del Ministro delle finanze. A ben vedere, la questione circa l'illegittimità dell'atto nella parte in cui determina i suoi effetti dal 1° marzo 2001, ovvero un mese prima della sua adozione, non è stata né affrontata né risolta dal T.a.r., il quale l'ha considerata, sostanzialmente, venuta meno sul presupposto che il Comune di Roma aveva dichiarato in giudizio di non avere adottato la deliberazione, e sulla presupposizione (solo incidentalmente affermata dallo stesso T.a.r. e dal Consiglio di Stato in sede di appello avverso del T.a.r. che respingeva l'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto) della necessità della deliberazione comunale di recepimento. Su tale ultimo punto, tuttavia, non si è formato un giudicato, atteso che il T.a.r., vuoi per la mancanza dello specifico motivo di ricorso, vuoi perché mancava il provvedimento di cui il d.P.C.m. fosse atto presupposto non ha potuto pronunciare l'illegittimità degli atti conseguenti, anche se, indirettamente, ha ritenuto che questi non potessero che avere effetto futuro poiché legati necessariamente ad una deliberazione comunale di recepimento.

Resta pertanto appurato che il d.P.C.m. in questione, quale atto presupposto sia delle deliberazioni comunali sia degli atti impositivi, è indenne da illegittimità, essendo ormai decorsi i termini d'impugnazione e non essendovi più

pendente alcun ricorso in sede di giurisdizione amministrativa, ma è altrettanto chiaro che l'impostazione del giudice amministrativo è quella della necessità della deliberazione comunale di recepimento.

Nel giudizio odierno l'atto impositivo impugnato si fonda sul ridetto d.P.C.m. e, dunque, sulla norma primaria che ha autorizzato tale atto amministrativo ad adeguare la base di calcolo dell'imposta sulla pubblicità.

Ritiene il Collegio che tale norma primaria, ovvero l'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sia affetta da incostituzionalità, come si vedrà avanti, e che tale incostituzionalità, pertanto, travolga il potere regolamentare attribuito al Presidente del Consiglio e quindi, conseguenzialmente, anche gli atti impositivi emanati sulla base di questo.

Come insegna la Corte costituzionale, tuttavia, la rilevanza deve essere giudicata anche in funzione dell'inesistenza di una possibile diversa interpretazione, conforme a Costituzione, della norma denunciata ed in funzione di una diversa soluzione della controversia che prescinda dall'applicazione della norma sospetta d'incostituzionalità.

Nel caso di specie né l'una, né l'altra soluzione sono possibili.

In primo luogo nessun'altra interpretazione è possibile del citato articolo 37 se non quella che vede una delegificazione della determinazione della tariffa base dell'imposta sulla pubblicità, e su tale delegificazione si appuntano, come si vedrà, i dubbi del collegio.

In secondo luogo non è possibile risolvere la questione odierna senza la diretta applicazione del citato articolo 37.

Due sono, sostanzialmente, le tesi che si contrappongono.

La prima ritiene che l'effetto impositivo non derivi direttamente dal d.P.C.m. e dalla modifica apportata all'ordinamento giuridico, ma solo dalla deliberazione di recepimento da parte del Comune, in mancanza della quale si deve applicare la tariffa base in vigore prima della modificazione stessa. È questa la tesi sostenuta, incidentalmente, dal giudice amministrativo, la cui fondatezza deve essere verificata da questo giudice, poiché l'atto impositivo impugnato è basato su un'atto presupposto che, in tesi, non sarebbe stato completato nella sua efficacia.

La seconda ritiene che l'effetto modificativo della tariffa base sia avvenuto *ex lege* a seguito dell'emanazione di un atto avente forza di legge (ma non valore essendo pur sempre un atto amministrativo regolamentare). La deliberazione comunale sarebbe stata necessaria solo ove il Comune avesse voluto imporre anche gli aumenti previsti dal decreto legislativo nella così detta parte variabile dell'imposta, ma non in relazione alla tariffa base, che è fissa ed uguale per tutti i comuni d'Italia.

Entrambe le tesi, come si vede, si basano su un giudizio circa la valenza del d.P.C.m., e dunque diviene rilevante accertare che esso sia stato emanato in base ad una norma primaria non incostituzionale.

Come corollario delle due tesi citate si pone un ulteriore problema, riguardante la legittimità dell'eventuale retroattività della disposizione contenuta nel d.P.C.m.

Anche in questo caso si contrappongono due tesi:

La prima ritiene che la determinazione della tariffa base con decorrenza 1° marzo 2001, anteriore all'adozione dell'atto (ed in verità di molto anteriore alla sua efficacia, essendo stato esso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 2001, n. 89 ed entrato in vigore dopo la *vacatio*) violi il principio di irretroattività delle norme fiscali stabilito, con valenza generale, dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La seconda tesi ritiene che l'efficacia non sia retroattiva, poiché il d.P.C.m. è intervenuto prima della scadenza dell'obbligo di pagamento dell'imposta e che, comunque, l'atto amministrativo avrebbe determinato solo un adeguamento all'aumento del costo della vita secondo gli indici dell'ISTAT.

Anche per dirimere questo punto della controversia, occorre in ogni caso ritenere legittima l'adozione dell'atto amministrativo generale.

Sembra, infatti, preferibile la tesi per cui, avendo l'articolo 37 in questione effetto delegificante, il d.P.C.m. abbia introdotto un'inserzione automatica di norma primaria derogando all'articolo 3, comma 1 della legge n. 212 del 2000, il quale, pur avendo una valenza generale, è esso stesso norma primaria modificabile o derogabile da una norma successiva avente pari rango.

Considerata la rilevanza della questione, occorre ora affrontare l'ulteriore profilo.

Sulla non manifesta infondatezza.

Il meccanismo giuridico di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993 costituisce chiaramente una delegificazione dell'articolo 12 del medesimo testo, il quale, nel suo test originario, determinava, con valore e forza di legge ordinaria, la tariffa base.

Ciò sembra collidere con l'articolo 23 della Costituzione, il quale dispone una riserva di legge per la determinazione delle prestazioni patrimoniali imposte.

A questa Commissione non sfugge la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che la riserva di cui al citato articolo 23 è relativa e quindi che esso non esige che l'istituzione dei tributi avvenga «per legge», ma «in base alla legge». Ciò consente che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità tecnica, purché risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio. (Sentenza n. 48 del 4 luglio 1961) ovvero che sia assicurata, nella procedura relativa, una congrua garanzia agli interessati. (Sentenza n. 122 del 4 luglio 1957).

Ciò implica, per altro verso, che la legge predetermini i parametri della discrezionalità tecnica, in altri termini che indichi, sia pure in linea di massima, quali siano i profili da accertare per esercitare su di essi una valutazione e quindi un calcolo puramente ancorato a profili tecnici. In effetti, è ben noto che quella che comunemente è definita «discrezionalità tecnica» non è vera e propria discrezionalità amministrativa, cioè capacità di scelta dei modi, dei mezzi e dei fini concreti, in ogni caso funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico affidato alla Pubblica Amministrazione. Ci si deve piuttosto riferire alla potestà di scelta quando occorra applicare, invece che una scienza esatta, una *lex artis*, cioè una norma tecnica che non conduce ad un risultato univoco, ma comporta l'opinabilità di esso.

Nell'affidamento da parte della legge ad un provvedimento amministrativo del compito di determinare l'ammontare dell'imposta, più che ad una discrezionalità tecnica occorre riferirsi ad un potere di accertamento tecnico (come espressamente ritiene la Corte costituzionale, vedi *infra*), vale a dire la valutazione, compiuta con strumenti tecnici, di una situazione di fatto dalla quale far scaturire conseguenze giuridiche predeterminate. In mancanza di criteri direttivi e principi alla base dell'azione di accertamento, essa si risolve necessariamente in arbitrio, poiché la latitudine del potere affidato alla p.a. diviene potenzialmente senza limiti, e la p.a. può porre a fondamento del suo accertamento un fatto o una circostanza qualsiasi tra le molteplici ipotizzabili.

Ad avviso del Collegio è ciò che accade con l'articolo 37 qui denunciato, il quale affida al Governo un potere regolamentare di rideterminazione della base dell'imposta senza indicare per nulla in relazione a quale evenienza di fatto tale rideterminazione debba essere calcolata.

Viceversa, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha, sin da epoca risalente chiarito «la necessità che la legge, nella quale trova fondamento il potere di imposizione, stabilisca criteri e limiti, che, pur potendo essere variabili da caso a caso per la particolarità della materia, siano, nel loro complesso, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, fissando i presupposti soggettivi ed oggettivi della prestazione nonché i controlli, sì da non lasciare adito all'arbitrio». (Sentenza n. 122 del 4 luglio 1957). Del resto la stessa Corte aveva già affermato che requisito per il rispetto della Costituzione è che le norme «impegnano, non una discrezionalità mera dell'ente impositore, ma un suo apprezzamento tecnico». (Sentenza n. 48 del 4 luglio 1961) e che «in tema di applicazione dell'art. 23 della Costituzione (è necessario che) la legge, nella quale trova fondamento il potere di imposizione, stabilisca criteri e limiti, che, pur potendo essere variabili da caso a caso per la particolarità della materia, siano, nel loro complesso, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, fissando i presupposti soggettivi ed oggettivi della prestazione nonché i controlli, sì da non lasciare adito all'arbitrio». (Sentenza n. 122 del 1957) ed ancora che: «L'art. 23 della Costituzione non esige soltanto che l'imposizione di una prestazione abbia base nella legge, ma richiede altresì che la legge, che conferisce il potere di imporre la prestazione, indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli.». (Sentenze n. 30 del 23 gennaio 1957 e n. 4 del 16 gennaio 1957).

Nei fatti, la dimostrazione dell'eccessiva latitudine concessa, e quindi dell'inevitabile arbitrio che essa comporta, è data proprio dalla motivazione che sorregge il più volte citato d.P.C.m..

Dopo avere dato giustificazione del potere richiamando l'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, ed avere indicato l'oggetto dell'intervento, vale a dire l'articolo 12 dello stesso testo, il d.P.C.m. richiama il decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni, sulla riscossione delle imposte sul reddito; osserva che l'art. 12-bis di tale testo prevede che non si proceda ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; osserva che l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di classe V) è fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo risulta inferiore a quello per il quale è possibile procedere all'iscrizione a ruolo; ritiene di conseguenza esistente la necessità

di adeguare il predetto importo minimo al fine di assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso adempimento spontaneo, nonché di rideterminare gli altri importi (comuni di classe IV, III, II e I) nella proporzione attualmente prevista ed infine procede alla parte dispositiva.

Risulta quindi evidente che l'unico motivo che ha sorretto il potere di rideterminazione è quello di elevare l'importo minimo per potere applicare, anche ad esso, la procedura di iscrizione a ruolo.

Si tratta, chiaramente, di una decisione non scaturente da un accertamento tecnico (come richiesto dall'interpretazione della Corte costituzionale), né dall'uso di una discrezionalità tecnica ma derivante da una decisione politica, che, in astratto, può anche essere corretta e condivisibile, ma che sicuramente esula dai limitati poteri di cui, anche secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, dovrebbe essere munito un provvedimento amministrativo che determina la prestazione patrimoniale imposta «in base alla legge», per essere riservata alla discrezionalità politica del Legislatore primario.

Per quanto l'oggetto del giudizio di costituzionalità non possa essere il regolamento in questione l'analisi della sua motivazione rende palese la deficienza costituzionale della norma base.

Questa, per altro, risulta contraria all'articolo 23 della Costituzione anche sotto un altro profilo. Infatti, la giurisprudenza della Corte già citata ha chiarito, in sede di interpretazione di rigetto, che uno degli elementi perché si abbia un rinvio costituzionalmente legittimo all'atto amministrativo è l'esistenza di una procedura nell'emanazione dell'atto che assicuri le dovute garanzie agli interessati. L'articolo 37 nulla prevede in tal senso, ed, infatti, il d.P.C.m. è stato adottato su iniziativa del Ministro delle finanze, solo sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che è esponente degli interessi del prestatore, ma non certo dei contribuenti.

In conclusione, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 23 della Costituzione da parte dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sia rilevante e non manifestamente infondata, la Commissione sospende il giudizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1, e dell'articolo 23 della legge costituzionale il marzo 1953, n. 87 e, riservata ogni altra decisione in rito e nel merito, invia gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ogni altra decisione in rito e nel merito riservata, sospende il giudizio.

Manda la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 23, comma secondo della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, nonché di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del medesimo articolo 23, comma quarto.

Roma, addì 23 agosto 2006

Il Presidente: D'AYALA VALVA

Il relatore estensore: ZUCHELLI

N. 857

Ordinanza del 13 marzo 2007 emessa dal Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Augusta nel procedimento penale a carico di Metthsinna Arahhige Jerad Fansis Fernando ed altro

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Codice di procedura penale, art. 503, comma 5.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma quarto.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Codice di procedura penale, art. 503, comma 6.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma quarto.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel processo penale a carico di Metthsinna Arahhige Jerad + 1 (art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

PREMESSO

Nel presente processo penale Metthsinna Arahhige Jerad Fansis Fernando e Liyauruga Nelson Santha sono imputati del reato previsto e punito dagli art. 110 c.p. e 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, in concorso tra loro, e con Ratnawira Patabandiga Jayawan (per il quale si è proceduto separatamente), quali membri dell'equipaggio che ha condotto fino alle coste italiane la motobarca denominata «Janaki», compivano attività dirette a favorire l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato di n. 118 persone di nazionalità srilankese, passeggeri della suddetta imbarcazione.

All'udienza del 5 luglio 2005, su richiesta del pubblico ministero, sono stati acquisiti il verbale di interrogatorio reso dall'imputato Metthsinna Arahhige Jerad all'udienza di convalida dell'arresto davanti al G.i.p. presso il Tribunale di Siracusa in data 25 febbraio 2002, il verbale di interrogatorio reso dall'imputato Metthsinna Arahhige Jerad alla Procura della Repubblica di Siracusa in data 22 febbraio 2002 ed il verbale di interrogatorio delegato reso dall'imputato Metthsinna Arahhige Jerad alla Squadra Mobile della Questura di Catania in data 6 marzo 2002 ai sensi dell'art. 503, comma 5, c.p.p. in quanto utilizzati per le contestazioni e difformi dalle dichiarazioni rese dall'imputato Metthsinna Arahhige Jerad nel corso dell'esame dibattimentale. La difesa si è opposta.

All'odierna udienza, dichiarati utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ad esito della istruzione dibattimentale, le parti formulavano le rispettive conclusioni così come in epigrafe riportate ed il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per decidere, pronunciava la presente ordinanza.

OSSERVA

L'imputato Metthsinna Arahhige Jerad, esaminato all'udienza del 5 luglio 2005 e con l'assistenza di un interprete all'udienza del 30 giugno 2006, ha fornito una versione dei fatti diversa da quella offerta in sede di interrogatorio davanti al g.i.p., al p.m. e alla p.g. delegata.

Ha invero negato la sua responsabilità ed ha dichiarato che il coimputato Liyauruga Nelson Santha lo aveva aiutato a portare la barca, precisando che era stato lui a chiedere aiuto a Liyauruga Nelson Santha perché era stanco.

Sentito in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.i.p. presso il Tribunale di Siracusa in data 25 febbraio 2002, l'imputato Metthsinna Arahhige Jerad aveva, invece, ammesso i fatti che gli venivano contestati ed aveva riconosciuto Liyauruga Nelson Santha come concorrente nel reato.

Sentito in sede di interrogatorio davanti al p.m., l'imputato Metthsinna aveva riconosciuto nella fotografia n. 6 la persona di nome Santha che lo aveva aiutato nella conduzione dell'imbarcazione.

Sentito in sede di interrogatorio delegato dalla Squadra Mobile della Questura di Catania in data 6 marzo 2002, l'imputato Metthsinna Arahhige Jerad aveva, poi, precisato che il comando dell'imbarcazione gli era stato affidato dal suo connazionale e amico d'infanzia Lalith, il quale gli aveva promesso la somma di 11 lex equivalenti a circa 20.000 euro, di cui gli aveva dato come anticipo un lex e gli aveva detto che sulla barca avrebbe trovato due persone di nome Santha e Jayawan che lo avrebbero collaborato. In effetti al momento della partenza aveva trovato a bordo le persone indicate dal Lalith che lo avevano collaborato per tutta la durata del viaggio.

Le dichiarazioni rese dall'imputato Metthsinna Arahhige Jerad in sede di interrogatorio davanti al g.i.p., davanti al p.m. e davanti alla Squadra Mobile della Questura di Catania sono, com'è evidente, fortemente accusatorie nei confronti del coimputato Liyauruga Nelson Santha in quanto riscontrano l'ipotesi accusatoria che l'imputato Liyauruga Nelson Santha sia stato uno dei soggetti che sia stato scelto, fin dall'inizio, dagli organizzatori del viaggio per la conduzione dell'imbarcazione che trasportava cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato italiano.

Si pone, quindi, il problema della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato Metthsinna Arahhige Jerad non solo, com'è pacifico, nei confronti dello stesso, ma anche nei confronti del coimputato Liyauruga Nelson Santha, il cui difensore non aveva diritto di assistervi e non ha prestato il consenso all'utilizzazione delle stesse.

RITIENE

Ad avviso di questo giudice è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 503 c.p.p., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, comma quarto, Cost.

Ad avviso di questo giudice è, inoltre, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 503 c.p.p., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 c.p.p. non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost.

La rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo* è evidente: in base al diritto vivente, espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla stessa Corte costituzionale, le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato davanti al p.m., davanti alla p.g. delegata e davanti al g.i.p. nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, in quanto utilizzate per le contestazioni ed acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p., assumono piena efficacia probatoria al fine dell'accertamento dei fatti non solo nei confronti dell'imputato che le ha rese con la (possibilità della) presenza del difensore, ma anche nei confronti dei coimputati il cui difensore non aveva diritto di assistervi e che non hanno prestato il consenso all'utilizzazione delle stesse (in termini, Cass. pen., sez. I, 12 luglio 2005, n. 34244, Vitelli e altri; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2005, n. 9510, Micheletti V. ed altro; Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 1998 - 28 gennaio 1999, n. 1167, Maraffi C. e altri; Cass. pen., sez. I, 12 maggio 1999, n. 9539, Commisso ed altri; Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1992, n. 6918, Meconi; Cass. pen., sez. VI, 1° luglio 1992, n. 9822, Pellegrino; Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 1991, n. 12386, Roger; Corte cost. sentenza n. 255 del 18 maggio 1992).

Pertanto nel giudizio *a quo* le dichiarazioni rese dall'imputato Metthsinna Arahige Jerad in sede di interrogatorio davanti al g.i.p., davanti alla Procura di Siracusa e davanti alla Squadra Mobile della Questura di Catania sarebbero utilizzabili anche nei confronti del coimputato Liyauruga Nelson Santha, il cui difensore non aveva diritto di assistervi e che non ha prestato il consenso all'utilizzazione delle stesse.

Ne consegue che il giudizio *a quo* non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle suddette questioni di legittimità costituzionale.

Le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p. non sono, poi, manifestamente infondate.

Occorre premettere un breve *excursus* storico sulla disciplina normativa della formazione e valutazione della prova che dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) ha subito numerose modifiche ad opera della Corte costituzionale e del legislatore.

Il nuovo codice di procedura penale, nella sua impostazione originaria, era ispirato ai principi della oralità e della separazione della fase delle indagini preliminari da quella dibattimentale, assicurando in tal modo la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

Così, in tema di contestazioni nell'esame testimoniale, l'art. 500 c.p.p. dopo aver ribadito, al comma 1, i divieti di lettura e di allegazione, stabiliva, al comma 3, che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e utilizzate per le contestazioni, anche se lette dalla parte, non potevano costituire prova dei fatti in esse affermati e potevano essere valutate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata.

In tema di esame dell'imputato (e delle altre parti private), l'art. 503 c.p.p., al comma 3, ripeteva i divieti di lettura e di allegazione e richiamava, al comma 4, quanto alla valutazione delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e utilizzate per le contestazioni, la disposizione dell'art. 500, comma 3 c.p.p.

In tema di prove documentali, l'art. 238 c.p.p. stabiliva, al comma 1, che «È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se le parti vi consentono e si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento ovvero di verbali di cui è stata data lettura durante lo stesso»; prevedeva, al comma 4, che «I verbali di prova di cui non è consentita l'acquisizione a norma dei commi precedenti possono essere utilizzati nel dibattimento ai fini delle contestazione previste dagli articoli 500 e 503».

Al principio della formazione dibattimentale della prova faceva eccezione l'art. 513 c.p.p. che prevedeva la possibilità di dare lettura, a richiesta di parte, dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare dall'imputato nonché, se non era possibile ottenere la presenza del dichiarante, dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.

Nella sua formulazione originaria, peraltro, il nuovo codice di procedura penale diversificava, quanto alla possibilità di acquisizione, la disciplina delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari a seconda che fossero state rese dal testimone ovvero dall'imputato (e dalle altre parti private).

In particolare, mentre l'art. 500 c.p.p. prevedeva, al comma 4, come unica limitata eccezione, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (le c.d. *res gestae*, in relazione alle quali veniva formulata una presunzione di genuinità), se utilizzate per le contestazioni, l'art. 503 c.p.p., stabiliva, ai commi 5 e 6, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero e di quelle rese al giudice a norma degli artt. 294, 391 e 422 c.p.p. alle quali il difensore aveva diritto di assistere, se utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

La possibilità di acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato (e dalle altre parti private) al pubblico ministero ovvero al giudice trovava la sua *ratio* nelle modalità di assunzione delle dichiarazioni, trattandosi di atti garantiti dalla presenza (o comunque dal diritto alla presenza) del difensore.

L'impostazione rigorosamente accusatoria del nuovo codice di procedura penale — e con essa la diversità di disciplina delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari a seconda che fossero state rese dal testimone ovvero dall'imputato (o dalle altre parti private) — veniva stravolta nell'anno 1992 quando la Corte costituzionale, prima, e il legislatore, poi, sacrificavano il principio del contraddittorio nella formazione della prova sull'altare della efficienza del processo, teorizzando addirittura il principio della non dispersione dei mezzi di prova.

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza 18 maggio - 13 giugno 1992, n. 255, dichiarava l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., del terzo e del quarto comma dell'art. 500 c.p.p., quest'ultimo nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se erano state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

L'assimilazione della disciplina delle precedenti dichiarazioni difformi rese dal testimone alla disciplina delle precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato (e dalle altre parti private) veniva, poi, in gran parte confermata dalla novella legislativa portata dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

L'art. 7, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, infatti, dopo aver inserito il comma 2-bis, modificava i commi 3 e 4 dell'art. 500, c.p.p. stabilendo che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione potevano essere utilizzate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata (comma 3) e che quando, a seguito della contestazione, sussisteva difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione erano acquisite al fascicolo per il dibattimento ed erano valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistevano altri elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità (comma 4).

L'art. 7, cit., inoltre, aggiungeva i commi 5 («le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame») e 6 («Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art. 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo»).

Si stabiliva, quindi, che le precedenti dichiarazioni difformi rese dal teste e utilizzate per le contestazioni avessero, in generale, una efficacia probatoria limitata (ossia unitamente ad altri elementi di prova) e che avessero, invece, una efficacia probatoria piena in presenza di determinate circostanze ovvero qualora erano state assunte dal giudice a norma dell'art. 422 c.p.p. (ossia all'udienza preliminare).

L'art. 8, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, modificava, inoltre, l'art. 503, comma 5, c.p.p. prevedendo espressamente tra le ipotesi di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento anche quella delle dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

La legge 7 agosto 1992, n. 356, sostituiva, inoltre, l'art. 238 c.p.p. eliminando la necessità del consenso delle parti per l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si trattava di prove assunte nell'incidente probatorio e nel dibattimento (comma 1) nonché prevedendo in mancanza di consenso la possibilità di utilizzazione dei verbali a norma degli artt. 500 e 503 c.p.p. (comma 4), facendo salvo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni erano state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 238 c.p.p.

Il problema dei limiti alla utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni difformi tornava, però, a porsi con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992, n. 254, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originario comma 2 dell'art. 513 c.p.p. «nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalessero della facoltà di non rispondere».

Con sentenza 20 - 24 febbraio 1995, n. 60, la Corte costituzionale aveva, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originario comma 1 dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponesse che fosse data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

Il legislatore reagiva alle sentenze della Corte costituzionale e con la legge 7 agosto 1997, n. 267, modificava l'art. 513 c.p.p., stabilendo, al primo comma, che le dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare non potevano essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso e stabilendo, al secondo comma, che, qualora le persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si avvalessero della facoltà di non rispondere, il giudice disponeva la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

La legge 7 agosto 1997, n. 267, modificava, inoltre, l'art. 238, c.p.p., inserendo il comma 2-*bis* con cui stabiliva che «nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione» e modificando, al comma 4, le parole «se le parti vi consentono» con «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta».

La Corte costituzionale veniva nuovamente chiamata ad occuparsi dell'art. 513, c.p.p., e con sentenza 26 ottobre - 2 novembre 1998, n. 361, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 513, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiutava o comunque ometteva in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applicava l'art. 500, commi 2-*bis* e 4, c.p.p.

Il legislatore reagiva a quest'ultima sentenza della Corte costituzionale e con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, modificava l'art. 111 Cost. introducendo i principi del c.d. giusto processo e, con particolare riferimento al processo penale, il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è ora, infatti, espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., mediante la formulazione «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova» ed è richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo articolo 111 Cost. ove viene riconosciuta alla persona accusata la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico «(in termini, Corte cost. 12 - 25 ottobre 2000, n. 440). Il principio trova, poi, una specifica puntualizzazione nella regola, dettata dalla seconda parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., secondo cui «La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Contestualmente l'art. 111 Cost. prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, «la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

In attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione, veniva quindi emanata dal Parlamento la legge 1° marzo 2001, n. 63, che apportava modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova.

La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha, anzitutto, ridotto l'area del diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, modificando diverse disposizioni del codice di procedura penale tra cui, in particolare, il comma 3 dell'art. 64 c.p.p. e introducendo l'art. 197-*bis*, il quale stabilisce i casi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. *b*), possono assumere l'ufficio di testimone c.d. assistito e precisamente quando nei loro confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ovvero, quando si tratti di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *e*), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. *b*), nel caso previsto dall'art. 64, comma 3, lett. *c*), c.p.p.

La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha, poi, modificato l'art. 210 del codice di procedura penale, non solo limitando, in generale, l'applicazione delle sue disposizioni all'esame delle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. *a*), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone (non essendo state giudicate con sentenza divenuta irrevocabile) nonché stabilendo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 210 anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *c*), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. *b*), solo se le stesse non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato e prevedendo che a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. *c*), e che, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere,

assumono l'ufficio di testimone; ma soprattutto stabilendo che all'esame delle persone imputate in un procedimento connesso o per un reato collegato si applicano, tra le altre, le disposizioni previste dall'art. 500, c.p.p., e non più quelle previste dall'art. 503, c.p.p., in tal modo assimilando la posizione delle persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato a quella del testimone.

La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha, poi, modificato l'art. 238 del codice di procedura penale, stabilendo, al comma 2-bis, che tra le dichiarazioni utilizzabili soltanto se il difensore ha partecipato all'assunzione della prova vi sono anche quelle rese dall'imputato (e non più solo quelle rese dalle persone indicate nell'articolo 210 c.p.p.) e precisando, al comma 4, che, in mancanza di partecipazione all'assunzione della prova o di consenso dell'imputato, i verbali delle dichiarazioni possono essere utilizzati solo per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503, c.p.p.

La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha, poi, modificato l'art. 500 del codice di procedura penale, diversificando nuovamente, quanto alla possibilità di acquisizione, la disciplina delle dichiarazioni difformi rese nella fase delle indagini preliminari dal testimone rispetto a quelle rese dall'imputato. In particolare, ha nuovamente previsto che le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate, di regola, ai soli fini della credibilità del teste (comma 3) e ha previsto, come limitata eccezione, la possibilità di acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero «quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso» (comma 4).

La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha, infine, modificato il comma 6 dell'art. 500, c.p.p., prevedendo che le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art. 422, se sono state utilizzate per le contestazioni, sono acquisite al fascicolo del dibattimento ma solo a richiesta di parte e, soprattutto, sono valutate ai fini della prova solo nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione.

La legge 1° marzo 2001, n. 63, ha, infine, modificato l'art. 513 del codice di procedura penale, aggiungendo, alla fine del primo comma, le parole «salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4».

Alla fine di questo breve *excursus* può, quindi, affermarsi che il quadro normativo in tema di formazione e valutazione della prova nel processo penale, a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1999 e della legge 1° marzo 2001, n. 63, è ora interamente informato al principio del contraddittorio nella formazione della prova sia nella sua dimensione oggettiva sia nella sua dimensione soggettiva.

Da un lato è stata nuovamente diversificata, quanto alla possibilità di acquisizione, la disciplina delle precedenti dichiarazioni difformi rese nella fase delle indagini preliminari a seconda che siano state rese dal testimone (al quale è ormai assimilata la posizione delle persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato) ovvero dall'imputato ed è stata, in sostanza, ripristinata l'impostazione originaria del codice; dall'altro, l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato e delle dichiarazioni rese nel corso di altri processi penali e civili è stata limitata all'imputato il cui difensore ha partecipato all'assunzione della prova o nei cui confronti fa stato la sentenza civile ovvero che vi consenta.

In particolare, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ovvero al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, prevista dall'art. 513 c.p.p., qualora l'imputato sia contumace o assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, non costituisce una deroga al principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova atteso che tali dichiarazioni, da un lato, sono state assunte alla presenza del difensore e quindi in contraddittorio tra le parti e, dall'altro, non possono essere utilizzate nei confronti di altri imputati senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p.

Parimenti la possibilità di acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale e civile, prevista dall'art. 238, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento ovvero in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato, non costituisce una deroga al principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova atteso che i verbali delle dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova ovvero se l'imputato vi consenta.

In entrambi i casi (artt. 513 e 238 c.p.p.), dunque, il principio del contraddittorio nella formazione della prova è rispettato perché, da un lato, si tratta di atti garantiti dalla presenza (o comunque dalla possibilità della presenza) del difensore dell'imputato alla loro assunzione (ciò che costituisce la *ratio* della utilizzazione degli atti nei confronti dell'imputato), dall'altro lato, e correlativamente, è previsto che tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti degli imputati il cui difensore non abbia potuto partecipare alla loro assunzione senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p.

In altri termini, la *ratio* della possibilità di acquisizione dei suddetti verbali di dichiarazioni, pur nella diversità delle ipotesi, consiste in ciò che o si tratta di atti alla cui assunzione il difensore dell'imputato ha potuto partecipare e allora la prova si è già formata nel contraddittorio delle parti (in conformità al dettato del quarto comma dell'art. 111 Cost.) ovvero l'imputato ha prestato il suo consenso all'acquisizione dell'atto e allora la prova non si è formata in contraddittorio tra le parti per consenso dell'imputato (in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 111 Cost.).

Una riprova della esattezza di questa lettura degli articoli 513 e 238 c.p.p. si trova nell'art. 500 c.p.p., che, al comma 6, prevede sì la possibilità di acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art. 422, e la loro valutazione ai fini della prova, se sono state utilizzate per le contestazioni, ma solo nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, richiedendo altrimenti, al comma 7, l'accordo delle parti per l'acquisizione delle dichiarazioni.

Così le cose, appare, quindi, fondato il dubbio di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 503, c.p.p. nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost.

Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., osserva il tribunale che la possibilità di utilizzazione nei confronti di altri senza il loro consenso delle dichiarazioni difformi rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, prevista dal comma 5 dell'art. 503, c.p.p., qualora le dichiarazioni siano state utilizzate per le contestazioni, viola il diritto di difesa dei coimputati in quanto tali dichiarazioni difformi sono state rese dall'imputato in un atto al quale i difensori degli altri imputati non hanno potuto partecipare.

Quanto alla violazione dell'art. 111, quarto comma, Cost., osserva il tribunale che la possibilità di utilizzazione nei confronti di altri senza il loro consenso delle dichiarazioni difformi rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, prevista dal comma 5 dell'art. 503, c.p.p., qualora le dichiarazioni siano state utilizzate per le contestazioni, viola il principio del contraddittorio nella formazione della prova atteso che la prova in tal caso è costituita dalle dichiarazioni difformi rese dall'imputato in un atto al quale i difensori degli altri imputati non hanno potuto partecipare e quindi la prova si è formata in contraddittorio solo con l'imputato il cui difensore aveva diritto di assistere e non con gli altri imputati i cui difensori non avevano diritto di assistere.

Sul punto giova osservare che, dopo una lunga discussione parlamentare che ha visto contrapposti il Senato e la Camera, la nostra Costituzione ha accolto una concezione «massimalista» del contraddittorio, per cui «prova formata in contraddittorio» è esclusivamente quella dichiarazione che sia stata resa nel corso dell'esame incrociato, mentre la dichiarazione utilizzata per le contestazioni è un mezzo che serve al contraddittorio, in quanto costringe l'esaminato a rendere conto del mutamento della versione dei fatti, ma non è formata in contraddittorio e come tale non è utilizzabile come prova del fatto.

La nostra Costituzione ha, quindi, rigettato quella accezione «minore» del contraddittorio, secondo cui «prova formata in contraddittorio» è quella prova complessa che si compone della dichiarazione dibattimentale e del c.d. precedente difforme introdotto mediante contestazione.

Come sopra osservato, il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è, infatti, espressamente enunciato non solo nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di controinterrogare il suo accusatore, che potrebbe consentire l'acquisizione e l'utilizzazione come prova della precedente dichiarazione difforme, ma anche nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti («il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»), che, da un lato, esclude, di regola, la possibilità di utilizzazione probatoria della precedente dichiarazione oggetto di contestazione e, dall'altro, «contestualizza» il contraddittorio: la prova (*rectius*, la dichiarazione probatoria) deve essere formata nel contraddittorio tra quelle parti nei confronti delle quali essa deve essere fatta valere.

La stessa Corte costituzionale, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale del regime di esclusione probatoria previsto dall'art. 500, c.p.p., ha più volte osservato che «l'art. 111 Cost. ha attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo quanto alla formazione della prova rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti»; «che, alla stregua di siffatta opzione, appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento — nella quale assumono valore paradigmatico i principi della oralità e del contraddittorio — da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari» (in termini, *ex pluribus*, Corte cost. ord. 14 - 26 febbraio 2002, n. 36; Corte cost. ord. 10 - 18 luglio 2002, n. 365; Corte cost. ord. 10 - 25 luglio 2002, n. 396).

Parimenti appare fondato il dubbio di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 503 c.p.p., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422, c.p.p., non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost.

Quanto alla violazione dell'art. 24, Cost., osserva il tribunale che la possibilità di utilizzazione nei confronti di altri senza il loro consenso delle dichiarazioni difformi rese dall'imputato al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, prevista dal comma 6 dell'art. 503 c.p.p. qualora le dichiarazioni siano state utilizzate per le contestazioni, viola il diritto di difesa dei coimputati in quanto tali dichiarazioni difformi sono state rese dall'imputato in un atto al quale i difensori degli altri imputati non hanno potuto partecipare.

Quanto alla violazione dell'art. 111, quarto comma, Cost., osserva il tribunale che la possibilità di utilizzazione nei confronti di altri senza il loro consenso delle dichiarazioni difformi rese dall'imputato al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, prevista dal comma 6 dell'art. 503 c.p.p. qualora le dichiarazioni siano state utilizzate per le contestazioni, viola il principio del contraddittorio nella formazione della prova atteso che la prova in tal caso è costituita dalle dichiarazioni difformi rese dall'imputato in un atto al quale i difensori degli altri imputati non hanno potuto partecipare e quindi la prova si è formata in contraddittorio solo con l'imputato il cui difensore aveva diritto di assistere e non con gli altri imputati i cui difensori non avevano diritto di assistere.

Sul punto giova osservare che, dopo una lunga discussione parlamentare che ha visto contrapposti il Senato e la Camera, la nostra Costituzione ha accolto una concezione «massimalista» del contraddittorio, per cui «prova formata in contraddittorio» è esclusivamente quella dichiarazione che sia stata resa nel corso dell'esame incrociato, mentre la dichiarazione utilizzata per le contestazioni è un mezzo che serve al contraddittorio, in quanto costringe l'esaminato a rendere conto del mutamento della versione dei fatti, ma non è formata in contraddittorio e come tale non è utilizzabile come prova del fatto.

La nostra Costituzione ha, quindi, rigettato quella accezione «minore» del contraddittorio, secondo cui «prova formata in contraddittorio» è quella prova complessa che si compone della dichiarazione dibattimentale e del c.d. precedente difforme introdotto mediante contestazione.

Come sopra osservato, il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è, infatti, espressamente enunciato non solo nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di controinterrogare il suo accusatore, che potrebbe consentire l'acquisizione e l'utilizzazione come prova della precedente dichiarazione difforme, ma anche nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti («il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»), che, da un lato, esclude, di regola, la possibilità di utilizzazione probatoria della precedente dichiarazione oggetto di contestazione e, dall'altro, «contestualizza» il contraddittorio: la prova (*rectius*, la dichiarazione probatoria) deve essere formata nel contraddittorio tra quelle parti nei confronti delle quali essa deve essere fatta valere.

La stessa Corte costituzionale, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale del regime di esclusione probatoria previsto dall'art. 500, c.p.p., ha più volte osservato che «l'art. 111, Cost. ha attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti»; «che, alla stregua di siffatta opzione, appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento — nella quale assumono valore paradigmatico i principi della oralità e del contraddittorio — da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari» (in termini, *ex pluribus*, Corte cost. ord. 14 - 26 febbraio 2002, n. 36; Corte cost. ord. 10 - 18 luglio 2002, n. 365; Corte cost. ord. 10 - 25 luglio 2002, n. 396).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 503, c.p.p., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 503 c.p.p., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422, c.p.p., non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, quarto comma, Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Augusta, addì 13 marzo 2007

Il giudice: LORENZETTI

07C0044

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GUR-5) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 1 3 0 *

€ 6,00